This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

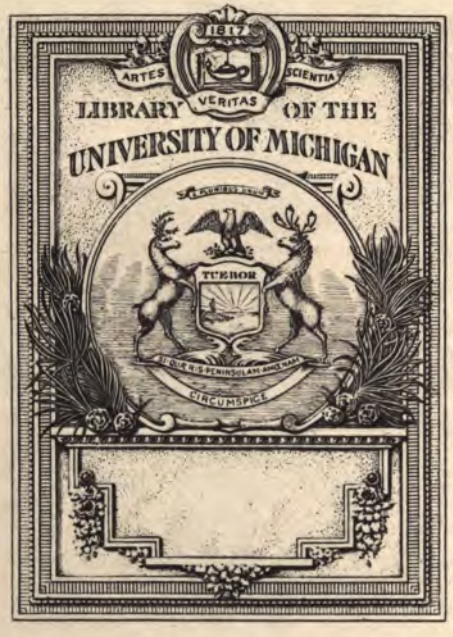
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

Via Agnella, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1825.

350.945
L842
A25
1825
v.1

552119-128

Via Aguello, 8
MANTOVA

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1825.

N.° 1.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1825.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825		
1	*Febbrajo* 7	La somma da depositarsi per guarentigia dei supplenti all' armata è determinata in lire 350 austriache . .	1
2	*detto* 24	Sono ammessi alla liquidazione ed al pagamento i crediti procedenti dall' imprestito fatto dal ceto mercantile di Venezia nel 1805	2
3	*Marzo* 1.°	Riduzione del dazio d' uscita all' estero ed alle provincie ungheresi per le acqueviti	5
4	*detto* 18	Sono messi in corso di pagamento gli assegni inerenti alle rispettive decorazioni dell' ordine italiano della corona di ferro	6
5	*detto* 23	Prescrizioni pei creditori verso il monte del regno sia riguardo alle procure per l' esazione delle rendite, sia rispetto al trasporto della loro proprietà	7
6	*detto* 31	Norma di giurisdizione per l' imperiale regia marina militare	12
7	*Aprile* 4	Riunione del circolo di Klagenfurt con quello di Villacco e loro aggregazione al governo di Lubiana .	25

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825		
8	*Aprile* 6	Correzione di un errore nel § 384 del codice civile generale	26
9	*detto* 7	Modalita' da osservarsi nelle insinuazioni dei crediti pel prestito fatto nel 1805 dal ceto mercantile in Venezia	27
10	*detto* 26	Fissazione del dazio d' entrata e di uscita alla foglia di gelso	29
11	*Maggio* 4	Proroga accordata fin a tutto ottobre ai creditori per pensioni ecclesiastiche anteriori all' aprile 1814 per insinuare le loro pretese all' imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto	30
12	*detto* 9	Tolto il divieto d' importazione al filato bianco di cotone *mule-twist* e *medio-twist* ed al filato bianco turco dal n.° 31 in avanti	32
13	*detto* 13	Pubblicazione del trattato conchiuso da S. M. I. R. A. colla regia corte di Torino riguardo al trasporto delle sostanze, eredità e successioni nei due stati a favore dei sudditi rispettivi	34
14	*Giugno* 5	Disposizioni penali relative allo spionaggio ed all' arrolamento illecito . .	41
15	*detto* 7	L' amministrazione doganale dell' Illiria unita col 1.° agosto con quella della Stiria e Carinzia in Gratz . .	51
16	*detto* 22	Il litorale illirico, oltre al circondario commerciale di Trieste, da ripartirsi in due circoli, cioè del Goriziano e dell' Istria	53
17	*detto* 24	Disposizioni per mettere fuori di corso legale e ritirare le monete vecchie di rame da 5 e da 3 cente-	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		simi italiani ed i così detti *sesini* di Milano	54
18	1825 *Giugno* 25	I titoli di nobiltà conferiti dalla cessata repubblica veneta saranno confermati senza pagamento di tasse nel termine di un anno, comprovandone il possesso	57
19	*detto* 29	I ciambellani devono ricevere la chiave dalle mani dell' imp. regio gran ciambellano, essendo riservata la fabbricazione e la vendita delle chiavi ai soli artigiani incaricati dagl' imp. regj forieri di camera . .	59

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 1.

(N.° 1.) *La somma da depositarsi per guarentigia dei supplenti all'armata è determinata in lire 350 austriache.*

7 febbrajo 1825.

N.° 1839-239 = 1943-255.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In conseguenza del nuovo regolamento monetario in corso è stato determinato dai dicasteri aulici che la somma da depositarsi d'ora in avanti per guarentigia dei supplenti all'armata sia di lire 350 austriache in vece di lire 300 italiane, come era stato prescritto al § 43 della patente sovrana 17 settembre 1820.

Si deduce a notizia del pubblico tale superiore determinazione, e s' incaricano le

imperiali regie delegazioni provinciali della esecuzione.

Milano, il 7 febbrajo 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

PARAVICINI, *Consigliere.*

(N.° 2.) *Sono ammessi alla liquidazione ed al pagamento i crediti procedenti dall'imprestito fatto dal ceto mercantile di Venezia nel 1805.*

24 febbrajo 1825.

N.° 4863-252 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con graziosissima sovrana risoluzione 17 precorso gennajo, partecipata al governo da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, è stato ordinato il soddisfacimento dell'imprestito fatto dal ceto mercantile di Venezia nell'anno 1805.

In conseguenza di questo atto della sovrana munificenza saranno ammessi alla liquidazione ed al pagamento dei respettivi crediti procedenti dal succennato imprestito senza distinzione alcuna tanto i sudditi austriaci quanto gli esteri.

Il modo di liquidazione di tali crediti è stato dalla prelodata M. S. prescritto come segue:

a) Che le singole partite di prestito pagate dai sovventori in monete fine d'argento debbano essere conteggiate sul valor nominale delle monete stesse.

b) Che quelle pagate in monete eroso-miste, allorchè la qualità della moneta potrà essere identificata e provata sia dai creditori, sia altrimenti, vengano conteggiate sul valore intrinseco della moneta pagata.

c) Che le altre, per le quali non potesse verificarsi una tale dimostrazione, non che quelle le di cui ricevute contengano l'espressione *biglione* siano conteggiate sulla base del medio proporzionale del valore intrinseco delle varie monete eroso-miste che trovavansi in circolazione al momento del fatto imprestito; escluse quindi quelle di puro rame.

Sulle somme capitali che risulteranno dalle liquidazioni saranno accreditati gl'interessi arretrati del sei per cento:

a) Dal giorno dell'ultimo seguito pagamento sino al momento in cui saranno emesse

le nuove obbligazioni rispetto a que' creditori che avessero intieramente saldata la loro quota di prestito;

b) Dal giorno in cui è stata sospesa ogni ulteriore accettazione di pagamento e fino all' emissione di nuove cartelle riguardo a quegli altri creditori che non avessero pagata l' intiera quota.

La somma totale risultante in questo modo dal capitale e dagl' interessi sarà convertita in una rendita perpetua in ragione del cinque per cento, e verrà inscritta sul monte lombardo-veneto a termini del disposto dal § 16 della sovrana patente 27 agosto 1820.

Mentre si fa sollecito il governo, in esecuzione dei superiori ordini, di portare a pubblica notizia la premessa benefica sovrana risoluzione, si riserva di fare successivamente conoscere le modalità di esecuzione che verranno adottate dall' imperiale regia commissione del debito pubblico.

Milano, il 24 febbrajo 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 3.) *Riduzione del dazio d'uscita all'estero ed alle provincie ungheresi per le acquaviti.*

1.° marzo 1825.

N.° 2369-438 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale, dietro concerti presi coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita, ha con dispaccio 18 pross. pass. gennajo, n.° 1585-11 determinato che venga ridotto il dazio d'uscita all' estero ed alle provincie del regno d'Ungheria pei sotto descritti liquidi come segue:

Acquavite, spirito di vino, il così detto *Franzbranntwein* e *Lagerbranntwein*, e la feccia d' acquavite distillata per quintale peso sporco, uscita . . . . . lir. – 62. 5.

Simile per l'Ungheria . . . . » – 62. 5.

Dal giorno della pubblicazione della presente notificazione avrà principio la percezione di detto nuovo dazio d' uscita.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 1.° marzo 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, Consigliere.

(N.° 4.) *Sono messi in corso di pagamento gli assegni inerenti alle rispettive decorazioni dell' ordine italiano della corona di ferro.*

18 marzo 1825.

N.° 2960-910 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana venerata risoluzione 9 gennajo prossimo passato, partecipata dall' imperiale regia camera aulica generale mediante dispaccio 18 febbrajo decorso, n.° 6418-635, S. M. I. R. A. si è degnata di graziosamente concedere che, a tenore della precedente sovrana risoluzione 3 giugno 1823 stata pubblicata colla governativa notificazione 2 dicembre 1823, ed a cominciare dall' epoca ivi stabilita, vengano messi in corso di pagamento sull' imperiale regio erario gli assegni inerenti alle rispettive decorazioni dell' ordine italiano della corona di ferro anco in favore di quei membri dell' ordine suddetto appartenenti alle categorie precisate nella governativa notificazione succitata, che provassero di essere stati aggregati all' ordine medesimo sotto il cessato

governo italiano, e che per non essersi allora potuti inscrivere sul già *monte Napoleone* non fossero stati per l'addietro in effettiva percezione degli assegni stessi.

Si deduce a pubblica notizia questo nuovo tratto della sovrana grazia per comune intelligenza e per norma di chiunque possa avervi interesse.

Milano, il 18 marzo 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 5.) *PRESCRIZIONI pei creditori verso il monte del regno sia riguardo alle procure per l'esazione delle rendite, sia rispetto al trasporto della loro proprietà.*

N.° $\frac{1160}{P.}$ 23 marzo 1825.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nel regolamento che venne ora stabilito per l'ufficio dell'imperiale regia prefettura

c. die begüterten Landmänninen nach der im vorher gehenden Absatze b enthaltenen Erklärung;

d. die Deutschen Ordensritter, und selbst diese nur in Sterbfällen;

e. die unehelichen oder aus einer ungültigen Ehe erzeugten Kinder, wenn sie nicht legitimirt sind, oder die Mutter nicht selbst der Marine-Jurisdiction unterstehet;

f. die Kinder der unter der Marine-Jurisdiction stehenden Personen, wenn sie eine Bedienstung außer der Marine oder ein bürgerliches Gewerbe antreten, oder nach erreichter Großjährigkeit ihre eigene Haushaltung führen;

g. die Töchter, welche an nicht zur Marine gehörige Personen verehelichet sind;

h. die in eine Provinzial- oder Militär-Versorgung außer der Marine übernommenen Kinder;

i. die Weiber, Kinder und Dienstleute derjenigen, welche nur während einer Fahrt (Campagna) oder sonst auf eine bestimmte Zeit im Dienste der Marine stehen, oder als einregistrirte Arbeiter zu Arsenals-

c. Le donne appartenenti alla matricola di qualche stato provinciale, vista però la spiegazione data nell' articolo precedente.

d. I cavalieri dell' ordine teutonico, ma questi soltanto negli affari relativi alle eredità da loro lasciate.

e. I figli procreati fuori di matrimonio od in matrimonio invalido quando non siano legittimati, o allorchè la madre non sia soggetta alla giurisdizione della marina.

f. I figli delle persone soggette alla marina quando hanno assunto un impiego fuori della marina od un' arte o professione, ovvero se dopo essere giunti all' età maggiore hanno la separata propria loro domestica economia.

g. Le figlie maritate con persone non appartenenti alla marina.

h. I figli accolti in un istituto provinciale o militare fuori della marina.

i. Le mogli, figli e gente di servizio di quelli che soltanto durante una campagna o per un determinato tempo si trovano in servizio della marina, ovvero vengono accettati in servizio dell' arsenale come operai

stesse prodotte all' atto dell' esazione delle rendite. È sufficiente la regolare quitanza del procuratore.

d) Per lo contrario tutte le procure della specie indicata sotto *b*), le quali non contengano la clausola ivi espressa, come pure quelle che sono limitate alla sola esazione delle rendite già maturate non sono suscettibili di essere inscritte nei libri del monte.

e) Simili procure devono presentarsi alla cassa pagante in originale od in copia autentica ad ogni esazione. La cassa pagante trattiene le procure valevoli per una sola esazione e le unisce al giornale di cassa insieme colle quitanze; al contrario restituisce alle parti quelle valevoli per la riscossione delle rendite maturate e da maturarsi.

f) Ad ogni quitanza delle persone autorizzate dai creditori l' ufficio di liquidatura appone la dichiarazione che la procura è unita alla quitanza oppure che fu debitamente esaminata.

La prefettura non ha riguardo alle domande di trasporto appoggiate ad atti convenzionali siano pubblici, siano privati, ma le ammette unicamente nei casi in cui risulti della regolare cessione della cartella dall' attergatovi giro nel modo prescritto dal § 14 della sovrana patente 24 maggio 1822, o le domande

siano accompagnate dal decreto o sentenza della competente autorità.

La girata a tergo delle cartelle secondo la formola D annessa alla prelodata sovrana patente dev' essere sottoscritta, onde sia valida, collo stesso nome e cognome o denominazione intestati nella cartella.

La prefettura non è tenuta a verificare se la firma, di cui nell' articolo precedente, sia la vera del creditore intestato, bastando alla medesima la presentazione della cartella coll' attergatovi giro come sopra.

Qualora si tratti di rendita intestata a comuni, corpi morali o ad individui soggetti a tutela e cura, per cui le relative rendite non possano essere liberamente negoziate, la prefettura non può ammettere il trasporto sulla semplice girata a tergo della cartella, ma è necessario che sia presentato altresì il decreto della competente autorità politica o giudiziaria che ne ha permesso la contrattazione; e questo decreto o la sentenza giudiziale si esige pure ogni qual volta in forza dei vincoli esistenti nei registri del monte non ne sia contrattabile la rendita, salvo il solo caso in cui per l'indole dei vincoli medesimi possa farsi luogo al trasporto in diverso nome, tenendo fermi i relativi annotamenti nei registri.

La sospensione del trasporto può provvisoriamente aver luogo dietro istanza del proprietario inscritto, qualora egli avesse smarrita la cartella e volesse quindi in pendenza del giudizio d' ammortizzazione prevenirne un trasporto illegale, salvo però che il trasporto non sia già operato colla consegna della cartella al nuovo creditore intestato. La sospensione del trasporto stragiudizialmente accordata cessa d'aver effetto, spirato un mese, se in questo tempo la prefettura non riceve l' ordine giudiziale che la confermi.

In massima colla trasferita proprietà della rendita si ritiene ceduto non solo il corrente semestre, ma tutte altresì le rendite scadute anteriormente al semestre medesimo, a meno che per le ultime non ne sia stata fatta l' espressa riserva od un diverso assegno nella cessione o nel decreto del tribunale.

Milano, il 23 marzo 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Norma di giurisdizione per l' imperiale regia marina militare.*

31 marzo 1825.

N.° $\frac{1891}{P.}$

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione di dispaccio di S. E. il supremo cancelliere ministro dell' interno 12 corrente, n.° 7928-617 si rende pubblica per comune intelligenza ed osservanza la norma di giurisdizione dell' imperiale regia marina militare che S. M. I. R. si è degnata di approvare il 10 settembre 1824.

Milano, il 31 marzo 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

Jurisdictions-Norm für die k. k. Militär-Marine.

Seine Majestät haben die Gerichtsbarkeit der k. k. Militär-

NORMA DI GIURISDIZIONE PER L' I. R. MARINA MILITARE.

Con sovrana risoluzione in data 10 settembre 1824 S. M.

Marine durch allerhöchste Entschließung vom 10 September 1824 folgender Maßen zu bestimmen befunden:

§ 1. Die Marine ist ein Theil des k. k. Militär-Körpers, und hat als solcher eine besondere Gerichtsbarkeit, sowohl in Strafs- als in Rechtssachen, in und außer Streitsachen.

§ 2. Der Marine-Jurisdiction unterstehen alle jene Personen, welche aus der Marine-Casse ihre Gage oder Besoldung erhalten, insbesondere aber:

a. alle Marine-Officiere, Cadeten, Unter-Officiere, Gemeine, Matrosen, und alle sonstigen zur Equipage eines k. k. Kriegs-Fahrzeuges gehörigen Personen;

b. die Capläne, die zum Feldkriegs-Commissariat, zur Administration, zur Intendenz, zum Auditoriat, zur Kanzley und Casse gehörigen Individuen, dann die sonstigen nach dem Regulament bey der Marine in einer Dienstleistung stehenden Personen;

c. die Wundärzte der Marine;

d. alle jene, welche bey dem k. k. Arsenale wirklich angestellt, oder als Arbeiter angenommen, und in die Register eingetragen

si è degnata di determinare intorno alla giurisdizione dell' imperiale regia marina militare quanto segue:

§ 1. La marina forma parte dell' imperiale regia armata, e come tale ha la particolare sua giurisdizione tanto nei casi penali, quanto negli affari giudiziarj, e siano contenziosi o di spettanza dell' ufficio nobile.

§ 2. Dipendono dalla giurisdizione della marina tutte quelle persone che percepiscono il loro salario o la paga dalla cassa di marina, e singolarmente

a. Tutti gli ufficiali di marina, i cadetti, bassi-ufficiali, soldati, marinari e le altre persone tutte che appartengono all' equipaggio di un imperiale regio bastimento da guerra.

b. I cappellani, gl' individui del commissariato, dell' intendenza, dell' amministrazione, dell' auditorato, della cancelleria e tesoreria, e tutte le altre persone che secondo il regolamento si trovano in impiego presso la marina.

c. I chirurghi della marina.

d. Tutti gl' impiegati presso l' imperiale regio arsenale od accettati e descritti nei ruoli come operai dell' arsenale; questi

le nuove obbligazioni rispetto a que' creditori che avessero intieramente saldata la loro quota di prestito;

b) Dal giorno in cui è stata sospesa ogni ulteriore accettazione di pagamento e fino all' emissione di nuove cartelle riguardo a quegli altri creditori che non avessero pagata l' intiera quota.

La somma totale risultante in questo modo dal capitale e dagl' interessi sarà convertita in una rendita perpetua in ragione del cinque per cento, e verrà inscritta sul monte lombardo-veneto a termini del disposto dal § 16 della sovrana patente 27 agosto 1820.

Mentre si fa sollecito il governo, in esecuzione dei superiori ordini, di portare a pubblica notizia la premessa benefica sovrana risoluzione, si riserva di fare successivamente conoscere le modalità di esecuzione che verranno adottate dall' imperiale regia commissione del debito pubblico.

Milano, il 24 febbrajo 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 3.) *Riduzione del dazio d'uscita all'estero ed alle provincie ungheresi per le acqueviti.*

1.° marzo 1825.

N.° 2369-438 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale, dietro concerti presi coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita, ha con dispaccio 18 pross. pass. gennajo, n.° 1585-11 determinato che venga ridotto il dazio d'uscita all' estero ed alle provincie del regno d'Ungheria pei sotto descritti liquidi come segue:

Acquavite, spirito di vino, il così detto *Franzbranntwein* e *Lagerbranntwein*, e la feccia d' acquavite distillata per quintale peso sporco, uscita . . . . . lir. – 62. 5.

Simile per l'Ungheria . . . . » – 62. 5.

Dal giorno della pubblicazione della presente notificazione avrà principio la percezione di detto nuovo dazio d' uscita.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 1.° marzo 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDARELLI, Consigliere.

c. die begüterten Landmänninen nach der im vorher gehenden Absatze b enthaltenen Erklärung;

d. die Deutschen Ordensritter, und selbst diese nur in Sterbfällen;

e. die unehelichen oder aus einer ungültigen Ehe erzeugten Kinder, wenn sie nicht legitimirt sind, oder die Mutter nicht selbst der Marine-Jurisdiction unterstehet;

f. die Kinder der unter der Marine-Jurisdiction stehenden Personen, wenn sie eine Bedienstung außer der Marine oder ein bürgerliches Gewerbe antreten, oder nach erreichter Großjährigkeit ihre eigene Haushaltung führen;

g. die Töchter, welche an nicht zur Marine gehörige Personen verehelichet sind;

h. die in eine Provinzial- oder Militär-Versorgung außer der Marine übernommenen Kinder;

i. die Weiber, Kinder und Dienstleute derjenigen, welche nur während einer Fahrt (Campagna) oder sonst auf eine bestimmte Zeit im Dienste der Marine stehen, oder als einregistrirte Arbeiter zu Arsenals-

c. Le donne appartenenti alla matricola di qualche stato provinciale, vista però la spiegazione data nell' articolo precedente.

d. I cavalieri dell' ordine teutonico, ma questi soltanto negli affari relativi alle eredità da loro lasciate.

e. I figli procreati fuori di matrimonio od in matrimonio invalido quando non siano legittimati, o allorchè la madre non sia soggetta alla giurisdizione della marina.

f. I figli delle persone soggette alla marina quando hanno assunto un impiego fuori della marina od un' arte o professione, ovvero se dopo essere giunti all' età maggiore hanno la separata propria loro domestica economia.

g. Le figlie maritate con persone non appartenenti alla marina.

h. I figli accolti in un istituto provinciale o militare fuori della marina.

i. Le mogli, figli e gente di servizio di quelli che soltanto durante una campagna o per un determinato tempo si trovano in servizio della marina, ovvero vengono accettati in servizio dell' arsenale come operai

Diensten gebraucht werden; nicht aber auch jene der Capitulanten;

k. die Dienstleute, welche nicht zur persönlichen Bedienung, sondern einer Realität oder eines Gewerbes wegen aufgenommen sind.

§ 4. Die von der Marine mit Pension, oder nur mit Beybehaltung des Charakters ausgetretenen Officiere und sonstige Personen, wie auch alle Wittwen und Waisen, deren Ehegatten und Väter im Dienste der Marine verstorben sind, unterstehen in Strafsällen dem General-Commando; in Rechtsfällen in und außer Streitsachen aber dem Judicio delegato militari desjenigen Landes, in welchem sie sich aufhalten.

§ 5. Die Patental-Invaliden stehen unter der Civils-Jurisdiction ihres Wohnortes.

§ 6. Wenn gegen eine zur Marine gehörige Person wegen eines dinglichen Rechtes, oder über ein unbewegliches Gut ein Rechtsstreit entsteht, ist die Klage bey demjenigen Richter anzubringen, dessen Gerichtsbarkeit das unbewegliche Gut unterworfen ist.

§ 7. Wenn eine unter der Marine-Jurisdiction stehende Person durch eine Aufforderungsklage belangt wird, ist diese

descritti in ruolo; ferma però la regola a favore dei capitolati.

k. La gente di servizio presa non per servigio personale, ma per attendere a qualche bene stabile o professione.

§ 4. Gli ufficiali ed altre persone sortite dalla marina con pensione o soltanto col grado militare, e così pure tutte le vedove ed orfani, i di cui mariti e padri sono morti in servizio della marina, dipendono nei casi penali dal rispettivo comando generale; ne' contenziosi però e negli affari dell' ufficio nobile dipendono dal giudizio delegato militare della provincia nella quale hanno il domicilio.

§ 5. Gl' invalidi patentati dipendono dalla giurisdizione civile del loro domicilio.

§ 6. Se contro una persona appartenente alla marina insorgesse una lite relativa ad un diritto reale o concernente un bene immobile, l' azione dovrà essere presentata a quel giudizio alla di cui giurisdizione è soggetto il bene immobile.

§ 7. Quando viene intentata l' azione provocatoria contro una persona dipendente dalla giurisdizione della marina, la causa

Klagsache bey jenem Richter auszuführen, welchem der Aufforderer seiner persönlichen Eigenschaft nach untersteht.

§ 8. Widerklagen können bey jenem Richter angebracht werden, bey welchem der mit dieser Klage Auftretende von seinem Gegentheile belangt wurde.

§ 9. Klagen wider mehrere Streitgenossen, die ihrer persönlichen Eigenschaft nach verschiedenen Gerichtsbarkeiten unterstehen, gehören vor denjenigen Richter, unter dessen Gerichtsbarkeit der Geklagte stehet, welcher in der Klage der erste genannt ist.

§ 10. Ist eine Streitsache vor dem gebührenden Richter einmahl anhängig gemacht, und die Klage zugestellt worden, so ist sie bey demselben bis an ihr Ende fort zu führen, wenn auch der Geklagte inzwischen seinen Gerichtsstand ändern sollte.

§ 11. Die Vollstreckung einer gerichtlichen Verordnung, welche auf ein unbewegliches Gut Beziehung hat, als die Vornehmung eines Augenscheines, einer Sperre, Inventur, Schätzung, Feilbiethung, Vormerkung, Einantwortung und dergleichen, steht derjenigen Obrigkeit zu, in de-

dovrà definirsi presso quel giudice da cui dipende il provocante secondo la personale sua qualità.

§ 8. Le riconvenzioni potranno essere prodotte presso quel giudizio avanti il quale dalla parte contraria è stata presentata l'azione nella causa principale.

§ 9. Le cause contro più consorti di lite e dipendenti secondo le personali loro qualità da diverse giurisdizioni appartengono a quel giudice sotto la di cui giurisdizione si trova il reo convenuto nominato il primo nell'azione.

§ 10. Quando per mezzo dell'intimazione dell'azione siasi radicata la giurisdizione presso il competente giudice, dovrà presso il medesimo trattarsi la causa fino alla definizione, quand'anche in questo frattempo il reo convenuto venisse assoggettato ad altra giurisdizione.

§ 11. L'esecuzione di un decreto giudiziario che abbia relazione ad un bene immobile, come sarebbe l'ispezione oculare, l'apposizione di sigilli, inventario, stima, incanto, prenotazione, immissione in possesso e simili, spetta a quell'autorità a cui secondo la diversità

ren Bezirk nach Verschiedenheit der Verfassung eines jeden Landes dieses unbewegliche Gut gelegen ist.

§ 12. Jene Personen der Marine, welche sich durch ein in Gefällssachen geschöpftes Erkenntniß gekränkt erachten, können den Weg des Rechtes wider den landesfürstlichen Fiscus nur bey derjenigen Gerichsbehörde ergreifen, der er in Gefällsachen zugewiesen ist.

§ 13. Alle die Marine oder zu derselben gehörige Personen active oder passive betreffenden Fiscal-Processe sind bey dem Judicio delegato militari zu Padua abzuführen.

§ 14. Vormünder können in Waisensachen, ohne Rücksicht auf ihre persönlichen Eigenschaften, nur bey der Obervormundschaftsbehörde des Pupillen belangt werden.

§ 15. Wenn zwischen Personen, die zur Marine-Jurisdiction gehören, über die Ungültigkeit oder die Trennung der Ehe Streitigkeiten entstehen, sind dieselben bey dem Judicio delegato militari zu Padua zu verhandeln.

§ 16. Eine zur Marine gehörige Person, welche auswärts beurlaubt oder commandirt ist, kann bey dem Judicio delegato

della costituzione di ogni provincia appartiene la giurisdizione sul bene immobile di cui si tratta.

§ 12. Quelle persone della marina che si credono aggravate da una nozione pronunciata in materia di finanze potranno tentare la via di giustizia contro il regio fisco presso quel foro soltanto cui compete l' oggetto contestato.

§ 13. Tutti i processi fiscali riguardanti o in via attiva o passiva la marina o le persone ad essa appartenenti saranno da incamminarsi presso il giudizio delegato militare a Padova.

§ 14. I tutori, senza riflesso alla personale loro qualità, negli affari pupillari non possono essere convenuti che innanzi l' autorità tutoria del pupillo.

§ 15. Se fra persone appartenenti alla marina insorgessero questioni sulla invalidità o sull' effettivo scioglimento del vincolo matrimoniale, dovranno queste trattarsi presso il giudizio delegato militare a Padova.

§. 16. Una persona appartenente alla marina, la quale o con permesso o per comando si trovasse altrove, potrà essere

militari desjenigen Landes, wo sie sich aufhält, oder auch nur im Durchmarsche ist, wegen Schulden, Excessen und Injurien belangt werden.

§ 17. Außer diesen ausdrücklich ausgenommenen Fällen ist es weder einer zur Marine gehörigen Person erlaubt, sich der Gerichtsbarkeit einer anderen Behörde zu unterwerfen, noch kann eine andere Behörde über eine solche Person ihr Amt gültig ausüben.

§ 18. Dem Marine-Ober-Commando wird das Jus gladii et aggratiandi, doch nur in Bezug auf die der Marine-Jurisdiction unterstehenden Personen vom Fregatten-Capitän oder Oberstlieutenant abwärts in dem Maße verliehen, als es den General-Commanden durch die Verordnung vom 31. December 1817, C. 1299, eingeräumt ist. Hätte sich ein Schiffs-Capitän oder Oberster oder ein Departements-Chef und Referent des Ober-Commando eines Verbrechens schuldig gemacht, so kann ihn der Marine-Ober-Commandant zwar mit Arrest belegen, er hat aber sogleich durch das Obergericht dem Hofkriegsrathe davon die umständliche Anzeige zu machen, und das Weitere abzuwarten.

convenuta per debiti, eccessi ed ingiurie innanzi il giudizio delegato militare della provincia nella quale dimora o vi si trova soltanto di passaggio.

§ 17. Esclusi questi casi precisamente eccettuati, nè sarà lecito ad una persona appartenente alla marina di sottomettersi alla giurisdizione d' un' altra autorità, nè potrà un' altra autorità esercitare validamente l' uffizio sopra di siffatta persona.

§ 18. Sulle persone sottomesse alla giurisdizione della marina dal capitano di fregata e tenente-colonnello in giù è concesso il diritto di punire e di aggraziare (*jus gladii et aggratiandi*) al comando superiore della marina nelle misure in cui tale diritto spetta ai comandi generali a tenore del rescritto aulico C. 1299 in data 31 dicembre 1817. Se un capitano di vascello, un colonnello o capo di dipartimento e riferente si fosse reso colpevole di un qualche delitto, il comandante superiore della marina può bensì ordinare il di lui arresto, ma egli dovrà senza indugio farne il rapporto dettagliato al consiglio aulico di guerra per via del tribunale superiore, ed attenderne le ulteriori disposizioni.

§ 19. In folgenden Fällen sind die Acten vor Kundmachung des Urtheiles an das allgemeine Militär-Appellations-Gericht einzusenden:

a. Im Verbrechen des Hochverrathes, des Zweykampfes, der Falschmünzung und Verfälschung öffentlicher Credits-Papiere;

b. wenn das Erkenntniß durch ein unpartheyisches Recht, es möge solches erbethen, oder von Amts wegen angeordnet worden seyn, geschöpft worden ist;

c. wenn die kriegsrechtlich zuerkannte Todesstrafe in jene des Festung-Arrestes oder der Schanzarbeit verwandelt, oder in überschweren Verbrechen eine sonstige Begnadigung eintreten soll, dann wenn wegen Hazardspielen begnadigt werden will;

d. wenn nach Befund desjenigen, dem die Bestätigung des Strafurtheiles zukommt, das Kriegsrecht auf eine zu gelinde Strafe gesprochen hat, oder im Verfahren solche wesentliche Gebrechen unterlaufen sind, daß ersteren Falls eine Verschärfung des Urtheiles, und letzteren Falls ein neues kriegsrechtliches Erkenntniß nothwendig wird; oder endlich, wenn das Urtheil auf eine gesetzwidrige,

§ 19. Nei casi giù esposti gli atti prima della pubblicazione della sentenza dovranno venir trasmessi al tribunale generale militare d' appello.

a. Quando si tratta del delitto di alto tradimento, di duello, di falsificazione di monete o di carte di pubblico credito.

b. Quando la cognizione è stata interposta da un giudizio implorato oppure ordinato per via d' uffizio.

c. Quando si volesse trasmutare la pena di morte proferita dal giudizio di guerra in pena di arresto o di lavoro in fortezza, o quando si trattasse di concedere grazia altresì nei delitti gravi o nel delitto di giuochi d' azzardo.

d. Quando, a sentimento di quello cui spetta la conferma della sentenza penale, il giudizio di guerra ha proferita una pena troppo mite, o se nella procedura sono concorsi difetti tanto essenziali, che nel primo caso si renda necessario l' inasprimento della sentenza, e nell' altro una nuova cognizione del giudizio di guerra; o finalmente se la sentenza risultò contraria alle leggi, o importa

(N.° 6.) *Norma di giurisdizione per l' imperiale regia marina militare.*

31 marzo 1825.

N.° $\frac{1891}{P.}$

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione di dispaccio di S. E. il supremo cancelliere ministro dell' interno 12 corrente, n.° 7928-617 si rende pubblica per comune intelligenza ed osservanza la norma di giurisdizione dell' imperiale regia marina militare che S. M. I. R. si è degnata di approvare il 10 settembre 1824.

Milano, il 31 marzo 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

Jurisdictions-Norm für die k. k. Militär-Marine.

Seine Majestät haben die Gerichtsbarkeit der k. k. Militär-

NORMA DI GIURISDIZIONE PER L' I. R. MARINA MILITARE.

Con sovrana risoluzione in data 10 settembre 1824 S. M.

gegen ist in der für dieselben bestehenden besonderen Instruction bestimmt.

§ 21. Die Escadre-, Flottille-, Divisions- oder Schiffs-Commandanten können während einer Fahrt, in den dazu geeigneten Fällen, Standrecht halten, und das ausgefallene Urtheil vollziehen lassen, und werden diese auch von der allgemeinen Vorschrift, einen Auditor zum Standrechte beyzuziehen, in Fällen der Unthunlichkeit, enthoben.

§ 22. In Rechtsfällen in und außer Streitsachen hat das Marine-Ober-Commando die Macht, durch das demselben beygegebene Stabs-Auditoriat, mit Rücksicht auf die diesfalls bestehenden allgemeinen Gesetze, einzuschreiten.

§ 23. Die von dem Marine-Auditor gepflogenen Verlassenschafts-Abhandlungen sind vor der Erfolglassung von dem Marine-Stabs-Auditor zu revidiren, um versichert zu seyn, daß der Invaliden-Beytrag und die sonstigen Gebühren richtig ausgemessen, daß auf die Hereinbringung der Aerarial-Forderungen der gehörige Bedacht genommen worden, und keine offenbare Nullität unterlaufen sey.

di bastimento è poi fissata nella istruzione speciale per essi vigente.

§ 21. I comandanti di squadra, flottiglia, divisione o bastimento durante la spedizione possono far tenere giudizio statario ne' casi per esso qualificati, e far eseguire la sentenza pronunciata; questi sono pure dispensati ne' casi d' impossibilità dalla prescrizione generale di doversi chiamare un auditore al giudizio statario.

§ 22. Negli affari contenziosi ed in quelli dell' ufficio nobile il comando superiore è autorizzato ad esercitare la giurisdizione per mezzo dell' auditorato superiore aggregatogli e con osservazione delle prescrizioni relative generalmente vigenti.

§ 23. Gli atti relativi ad eredità ventilati dall' auditore di marina prima della immissione in possesso dovranno essere rivisti dall' auditore superiore, onde essere sicuri che la tassa pel fondo d' invalidi e le altre competenze siano state regolarmente determinate, che si asi avuto il dovuto riguardo alla riscossione de' crediti erariali, e che non vi sia incorsa una patente di nullità.

§ 24. Von dem Marine-Gerichte gehet in allen Rechtsangelegenheiten der Recurs und Appellations-Zug an das allgemeine Militär-Appellations-Gericht zu Wien, und von diesem an den Hofkriegsrath.

§ 25. Der Marine-Stabs- und der Marine-Auditor haben bey Antretung ihres Amtes den Eid abzulegen: daß sie die Gerechtigkeit gewissenhaft, und nach den Gesetzen, welche der Marine insbesondere, und in deren Ermangelung, für die Armee überhaupt vorgeschrieben sind, handhaben wollen.

§ 26. Sollte über diese Jurisdictions-Vorschrift ein Zweifel vorfallen, so ist solcher durch das allgemeine Militär-Appellations-Gericht der Armee dem Hofkriegsrathe anzuzeigen, und darüber die Entscheidung abzuwarten.

Wien, den 21. September 1824.

§ 24. Dal tribunale di marina in tutte le occorrenze giudiziarie il ricorso e l' appellazione si dirige al tribunale generale militare d' appello in Vienna, e da questo al consiglio aulico di guerra.

§ 25. L' auditore superiore e l' auditore della marina nell' atto che assumono l' uffizio dovranno prestare il giuramento di voler amministrare religiosamente la giustizia secondo le leggi prescritte in speciale per la marina, ed in mancanza di tali secondo le leggi stabilite in generale per l' armata.

§ 26. Qualora nascesse qualche dubbio sulla presente norma giurisdizionale, dovrà esserne fatta la proposta al consiglio aulico di guerra per mezzo del tribunale generale militare d' appello, ed attendersene la decisione.

Vienna, il 21 settembre 1824.

Heinrich Graf von Bellegarde,
Staats- und Conferenz-Minister und Feldmarschall.

Joseph Freyherr von Stipsicz,
General der Cavallerie und Hofkriegsraths-Vice-Präsident.

(N.° 7.) *Riunione del circolo di Klagenfurt con quello di Villacco e loro aggregazione al governo di Lubiana.*

4 aprile 1825.

N.° 9666-1005 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 24 gennajo anno corrente si è degnata di ordinare la riunione del circolo di Klagenfurt con quello di Villacco, e rispettivamente la sua aggregazione al territorio dipendente dal governo di Lubiana.

Questa riunione in seguito ai concerti presi fra gli aulici dicasteri avrà effetto col 1.° del prossimo venturo maggio.

Tanto si reca a pubblica notizia per comune intelligenza e norma, in esecuzione dell'aulico dispaccio dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita 12 prossimo passato marzo, n.° 8179-540.

Milano, il 4 aprile 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 8.) *Correzione di un errore nel § 384 del codice civile generale.*

6 aprile 1825.

N.° 8499-878 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nella seconda edizione ufficiale italiana del codice civile generale ebbe luogo un errore di stampa nel § 384, essendosi nella penultima linea dopo la parola *pubblico* ommessa la parola *chiunque*.

In conseguenza per determinazione del supremo tribunale di giustizia le due ultime linee del citato § 384 vengono corrette come segue:

= *nel fondo pubblico chiunque, e nel fondo privato il proprietario del fondo stesso pigliarli e ritenerli.* =

Tanto si porta a notizia comune in esecuzione dell' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita 24 p.° p.° febbrajo, n.° 5000-449.

Milano, il 6 aprile 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 9.) *Modalità da osservarsi nelle insinuazioni dei crediti pel prestito fatto nel 1808 dal ceto mercantile in Venezia.*

7 aprile 1825.

IMP. R. COMMISSIONE LIQUIDATRICE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

Le notificazioni degl' imperiali regj governi di Milano e di Venezia de' giorni 6 e 24 scorso febbrajo avendo fatto conoscere le sovrane risoluzioni risguardanti il prestito fatto nell' anno 1805 dal ceto mercantile in Venezia, a tenore delle riserve espresse nelle medesime notificazioni si rendono note al pubblico le modalità da osservarsi per le relative insinuazioni.

1.° Tutt' i creditori in causa del detto prestito dovranno presentare a tutto il mese di giugno del corrente anno 1825 le rispettive loro insinuazioni al protocollo di questa imperiale regia commissione od a quello dell' imperiale regia delegazione provinciale in Venezia.

2.° Se l' insinuante non sarà la stessa persona che ha eseguito il prestito, dovrà unire anche i relativi documenti comprovanti il legittimo trapasso a di lui favore delle ragioni di credito.

3.° Nelle insinuazioni medesime potranno comprendersi anche più partite dello stesso credito comunque originariamente procedenti da diverse persone, purchè per ciascuna

delle partite stesse sia adempito alla prescrizione del precedente articolo 2.°

4.° Si dovrà nell' insinuazione precisare il credito che si addomanda tanto a titolo di capitale, come per quello degl' interessi, e nello stesso tempo indicare la qualità delle monete versate, e desumibile dalla *bolletta* stata all' uopo rilasciata.

5.° I creditori che hanno già insinuato simile domanda all' imperiale regia prefettura del monte in esecuzione dell' avviso 5 febbrajo 1816, dovranno bensì fare nuovamente la loro insinuazione, ma quanto ai documenti di prova, come pure per la qualità della moneta potranno riportarsi a quelli come sopra già presentati, unendo però alla nuova insinuazione la *bolletta* di ricevuta della prima, onde possano distintamente richiamarsi d' ufficio i documenti stessi.

6.° Le insinuazioni si presenteranno in carta bollata sottoscritte dal creditore o da chi lo rappresenta, ed egualmente saranno sottoscritti tutt' i documenti, che si ritengono però esenti dal bollo.

7.° Ogni insinuazione poi indicherà il nome, cognome e domicilio dell' insinuante, e questo da scegliersi od in Milano od in Venezia.

8.° Dal protocollista sarà rilasciata al presentatore la corrispondente ricevuta.

Milano, il 7 aprile 1825.

IL PRESIDENTE
BAZETTA.

NEGRI, *Segretario.*

(N.° 10.) *Fissazione del dazio d' entrata e d' uscita alla foglia di gelso.*

26 aprile 1825.

N.° 4848-881 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Non trovandosi specificatamente classificata nella vigente tariffa daziaria la foglia di gelso, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale volendo togliere ogni ambiguità nell' applicazione del dazio a detto articolo, ha fissato il diritto tanto di entrata che di uscita con decreto del 3 corrente, n.° 49244-239 come segue:

	Entrata.	*Uscita.*
Foglia di gelso per ogni quint. metr. sporco .	lir. – c. 2.	lir. 2. c. 71.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 26 aprile 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 11.) *Proroga accordata fin a tutto ottobre ai creditori per pensioni ecclesiastiche anteriori all'aprile 1814 per insinuare le loro pretese all' imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto.*

4 maggio 1825.

N.° 5412-1715 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla governativa notificazione del giorno 25 settembre 1823 tutti gl'individui creditori in causa di arretrati anteriori al primo aprile 1814 per pensioni ecclesiastiche, comprese quelle de' commendatori di ordini religiosi militari ch' erano inscritte all' epoca 20 aprile 1814 sui registri della cassa pensioni del già monte Napoleone, assunte dall'imperiale regia corte, o che si trovassero in attuale corso di pagamento sulle casse di queste provincie, vennero diffidati ad insinuare le loro pretese alla imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto entro sei mesi dalla data della medesima notificazione.

§ 19. In folgenden Fällen sind die Acten vor Kundmachung des Urtheiles an das allgemeine Militär = Appellations = Gericht einzusenden:

a. Im Verbrechen des Hochverrathes, des Zweykampfes, der Falschmünzung und Verfälschung öffentlicher Credits = Papiere;

b. wenn das Erkenntniß durch ein unpartheyisches Recht, es möge solches erbethen, oder von Amts wegen angeordnet worden seyn, geschöpft worden ist;

c. wenn die kriegsrechtlich zuerkannte Todesstrafe in jene des Festung = Arrestes oder der Schanzarbeit verwandelt, oder in überschweren Verbrechen eine sonstige Begnadigung eintreten soll, dann wenn wegen Hazardspielen begnadigt werden will;

d. wenn nach Befund desjenigen, dem die Bestätigung des Strafurtheiles zukommt, das Kriegsrecht auf eine zu gelinde Strafe gesprochen hat, oder im Verfahren solche wesentliche Gebrechen unterlaufen sind, daß ersteren Falls eine Verschärfung des Urtheiles, und letzteren Falls ein neues kriegsrechtliches Erkenntniß nothwendig wird; oder endlich, wenn das Urtheil auf eine gesetzwidrige,

§ 19. Nei casi giù esposti gli atti prima della pubblicazione della sentenza dovranno venir trasmessi al tribunale generale militare d' appello.

a. Quando si tratta del delitto di alto tradimento, di duello, di falsificazione di monete o di carte di pubblico credito.

b. Quando la cognizione è stata interposta da un giudizio implorato oppure ordinato per via d' uffizio.

c. Quando si volesse trasmutare la pena di morte proferita dal giudizio di guerra in pena di arresto o di lavoro in fortezza, o quando si trattasse di concedere grazia altresì nei delitti gravi o nel delitto di giuochi d' azzardo.

d. Quando, a sentimento di quello cui spetta la conferma della sentenza penale, il giudizio di guerra ha proferita una pena troppo mite, o se nella procedura sono concorsi difetti tanto essenziali, che nel primo caso si renda necessario l' inasprimento della sentenza, e nell' altro una nuova cognizione del giudizio di guerra; o finalmente se la sentenza risultò contraria alle leggi, o importa

(N.° 12.) *Tolto il divieto d' importazione al filato bianco di cotone* mule-twist *e* medio-twist *ed al filato bianco turco dal n.° 31 in avanti.*

9 maggio 1825.

N.° 5727-1062 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 28 scorso aprile 1825, n.° 2317 si compiacque di abbassare la sovrana risoluzione in data 11 stesso mese, colla quale S. M., mossa da graziosa paterna cura a procurare la maggior prosperità delle manifatture nazionali di cotone, si è degnata di accordare che il divieto d' importazione finora esistito riguardo al filato bianco di cotone detto *mule-twist*, cui spetta eziandio il così detto *medio-twist* ed il filato bianco turco sino al n.° 50, debba per l' avvenire essere ridotto unicamente sino al n.° 30 inclusivamente di detti filati.

In esecuzione del detto superior ordine si deduce a notizia che dal giorno della pubblicazione della presente notificazione e pel tratto

gegen ist in der für dieselben bestehenden besonderen Instruction bestimmt.

§ 21. Die Escadre-, Flottille-, Divisions- oder Schiffs-Commandanten können während einer Fahrt, in den dazu geeigneten Fällen, Standrecht halten, und das ausgefallene Urtheil vollziehen lassen, und werden diese auch von der allgemeinen Vorschrift, einen Auditor zum Standrechte beyzuziehen, in Fällen der Unthunlichkeit, enthoben.

§ 22. In Rechtsfällen in und außer Streitsachen hat das Marine-Ober-Commando die Macht, durch das demselben beygegebene Stabs-Auditoriat, mit Rücksicht auf die diesfalls bestehenden allgemeinen Gesetze, einzuschreiten.

§ 23. Die von dem Marine-Auditor gepflogenen Verlassenschafts-Abhandlungen sind vor der Erfolglassung von dem Marine-Stabs-Auditor zu revidiren, um versichert zu seyn, daß der Invaliden-Beytrag und die sonstigen Gebühren richtig ausgemessen, daß auf die Hereinbringung der Aerarial-Forderungen der gehörige Bedacht genommen worden, und keine offenbare Nullität unterlaufen sey.

di bastimento è poi fissata nella istruzione speciale per essi vigente.

§ 21. I comandanti di squadra, flottiglia, divisione o bastimento durante la spedizione possono far tenere giudizio statario ne' casi per esso qualificati, e far eseguire la sentenza pronunciata; questi sono pure dispensati ne' casi d' impossibilità dalla prescrizione generale di doversi chiamare un auditore al giudizio statario.

§ 22. Negli affari contenziosi ed in quelli dell' ufficio nobile il comando superiore è autorizzato ad esercitare la giurisdizione per mezzo dell' auditorato superiore aggregatogli e con osservazione delle prescrizioni relative generalmente vigenti.

§ 23. Gli atti relativi ad eredità ventilati dall' auditore di marina prima della immissione in possesso dovranno essere rivisti dall' auditore superiore, onde essere sicuri che la tassa pel fondo d' invalidi e le altre competenze siano state regolarmente determinate, che si asi avuto il dovuto riguardo alla riscossione de' crediti erariali, e che non vi sia incorsa una patente di nullità.

§ 24. Von dem Marine-Gerichte gehet in allen Rechtsangelegenheiten der Recurs und Appellations-Zug an das allgemeine Militär-Appellations-Gericht zu Wien, und von diesem an den Hofkriegsrath.

§ 25. Der Marine-Stabs- und der Marine-Auditor haben bey Antretung ihres Amtes den Eid abzulegen: daß sie die Gerechtigkeit gewissenhaft, und nach den Gesetzen, welche der Marine insbesondere, und in deren Ermangelung, für die Armee überhaupt vorgeschrieben sind, handhaben wollen.

§ 26. Sollte über diese Jurisdictions-Vorschrift ein Zweifel vorfallen, so ist solcher durch das allgemeine Militär-Appellations-Gericht der Armee dem Hofkriegsrathe anzuzeigen, und darüber die Entscheidung abzuwarten.

Wien, den 21. September 1824.

§ 24. Dal tribunale di marina in tutte le occorrenze giudiziarie il ricorso e l' appellazione si dirige al tribunale generale militare d' appello in Vienna, e da questo al consiglio aulico di guerra.

§ 25. L' auditore superiore e l' auditore della marina nell' atto che assumono l' uffizio dovranno prestare il giuramento di voler amministrare religiosamente la giustizia secondo le leggi prescritte in speciale per la marina, ed in mancanza di tali secondo le leggi stabilite in generale per l' armata.

§ 26. Qualora nascesse qualche dubbio sulla presente norma giurisdizionale, dovrà esserne fatta la proposta al consiglio aulico di guerra per mezzo del tribunale generale militare d' appello, ed attendersene la decisione.

Vienna, il 21 settembre 1824.

Heinrich Graf von Bellegarde,
Staats- und Conferenz-Minister und Feldmarschall.

Joseph Freyherr von Stipsicz,
General der Cavallerie und Hofkriegsraths-Vice-Präsident.

(N.° 7.) *Riunione del circolo di Klagenfurt con quello di Villacco e loro aggregazione al governo di Lubiana.*

4 aprile 1825.

N.° 9666-1005 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 24 gennajo anno corrente si è degnata di ordinare la riunione del circolo di Klagenfurt con quello di Villacco, e rispettivamente la sua aggregazione al territorio dipendente dal governo di Lubiana.

Questa riunione in seguito ai concerti presi fra gli aulici dicasteri avrà effetto col 1.° del prossimo venturo maggio.

Tanto si reca a pubblica notizia per comune intelligenza e norma, in esecuzione dell'aulico dispaccio dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita 12 prossimo passato marzo, n.° 8179-540.

Milano, il 4 aprile 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 8.) *Correzione di un errore nel § 384 del codice civile generale.*

6 aprile 1825.

N.° 8499-878 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nella seconda edizione ufficiale italiana del codice civile generale ebbe luogo un errore di stampa nel § 384, essendosi nella penultima linea dopo la parola *pubblico* ommessa la parola *chiunque*.

In conseguenza per determinazione del supremo tribunale di giustizia le due ultime linee del citato § 384 vengono corrette come segue:

= *nel fondo pubblico chiunque, e nel fondo privato il proprietario del fondo stesso pigliarli e ritenerli.* =

Tanto si porta a notizia comune in esecuzione dell' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita 24 p.° p.° febbrajo, n.° 5000-449.

Milano, il 6 aprile 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 9.) *Modalità da osservarsi nelle insinuazioni dei crediti pel prestito fatto nel 1805 dal ceto mercantile in Venezia.*

7 aprile 1825.

IMP. R. COMMISSIONE LIQUIDATRICE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

Le notificazioni degl' imperiali regj governi di Milano e di Venezia de' giorni 6 e 24 scorso febbrajo avendo fatto conoscere le sovrane risoluzioni risguardanti il prestito fatto nell' anno 1805 dal ceto mercantile in Venezia, a tenore delle riserve espresse nelle medesime notificazioni si rendono note al pubblico le modalità da osservarsi per le relative insinuazioni.

1.° Tutt' i creditori in causa del detto prestito dovranno presentare a tutto il mese di giugno del corrente anno 1825 le rispettive loro insinuazioni al protocollo di questa imperiale regia commissione od a quello dell' imperiale regia delegazione provinciale in Venezia.

2.° Se l' insinuante non sarà la stessa persona che ha eseguito il prestito, dovrà unire anche i relativi documenti comprovanti il legittimo trapasso a di lui favore delle ragioni di credito.

3.° Nelle insinuazioni medesime potranno comprendersi anche più partite dello stesso credito comunque originariamente procedenti da diverse persone, purchè per ciascuna

Ainsi à l'égard des droits sur l'émigration et sur les héritages les deux hautes parties contractantes se réservent expressément la faculté de statuer ce qui leur semblera convenable.

4. La liberté de l'exportation des biens n'ayant trait par sa nature qu'aux propriétés et non aux personnes, il n'est rien changé par la présent convention aux lois et ordonnances qui imposent à chaque sujet, sous peine de confiscation ou autres, l'obligation de solliciter de son gouvernement la permission d'émigrer avant de s'établir sous domination étrangère.

5. Par une suite du même principe il reste fixé que, malgré la liberté de l'exportation des biens ainsi établie, le droit introduit pour l'exemption du service militaire n'en pourra pas moins être perçu dans tous les cas où la permission d'émigrer est accordée à un individu qui par ses rapports personnels est soumis à l'obligation de servir dans le militaire, et qui n'auroit point encore passé l'âge où cette obligation vient à cesser.

6. A l'égard des personnes qui seroient émigrées avant la conclusion de la présente con-

contraenti si riservano expressamente la facoltà di stabilire ciò che loro parrà conveniente riguardo alle tasse d'emigrazione o sull'eredità.

4. *Il libero trasporto de' beni riferendosi di sua natura alle proprietà e non alle persone, colla presente convenzione nulla viene innovato nelle leggi e negli ordini che impongono a ciascun suddito, sotto pena di confisca od altro, l'obbligo d'invocare dal proprio governo prima di stabilirsi in un dominio straniero il permesso di emigrazione.*

5. *Per conseguenza dello stesso principio è convenuto che non ostante il libero trasporto de' beni come sopra stabilito potrà tuttavia esigersi la tassa introdotta per l'esenzione dal servizio militare in tutti i casi ne' quali il permesso di emigrazione si accordi ad un individuo che pe' suoi rapporti personali sia soggetto all'obbligo di servire nella truppa, e che non abbia ancora passata l'età in cui tale obbligazione viene a cessare.*

6. *La pena della confisca non potrà essere applicata agli individui che fossero emigrati*

vention, sans en avoir obtenu préalablement la permission souveraine, la peine de confiscation ne pourra être appliquée que dans le cas où un tel individu se seroit établi à l'étranger avec pleine connoissance des lois existantes contre l'émigration, et dans le cas où il auroit négligé de se rendre à une citation de l'autorité compétente.

prima della presente convenzione senza averne ottenuto il previo sovrano permesso, fuorchè nel caso che tali individui si fossero stabiliti all'estero con piena conoscenza delle leggi sussistenti contro l' emigrazione, e nel caso che avessero trascurato di obbedire al richiamo dell' autorità competente.

7. Il est encore convenu que par les stipulutions précédentes il n' est dérogé en rien au sistême des douanes actuellement en vigueur dans les deux états, ou qui pourroit y être établi dans la suite.

7. *Rimane parimente convenuto che colle stipulazioni precedenti non sia per nulla derogato al sistema delle dogane attualmente in vigore nei due stati o che potesse in seguito esservi stabilito.*

8. Tout en abolissant par la présente convention les droits et taxes qui, en cas d'exportation d'un bien, ont dû être versées jusqu'à présent dans les caisses souveraines, il n'en reste pas moins réservé aux états provinciaux et aux corporations qui pourroient se trouver en possession de quelque droit de perception dans le cas d'exportation d'héritages, de continuer à exercer ce droit.

8. *Mentre colla presente convenzione vengono aboliti i diritti e le tasse che pel trasporto di una sostanza si sarebbero fin quì dovute versare nelle casse del sovrano, resta però riservato agli stati provinciali ed alle corporazioni che potessero trovarsi in possesso di qualche diritto di percezione nel caso di trasporto di eredità di continuare nell' esercizio di tale diritto.*

9. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Vienne dans le terme de quatre se-

9. *La presente convenzione sarà ratificata, e le ratificazioni saranno cambiate a Vienna nel termine di quattro settimane,*

maines, ou plutôt si faire se peut.

Elle aura des deux côtés pleine force et valeur du jour de l'échange des ratifications.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 19 novembre 1824.

(L. S.) LE PRINCE DE METTERNICH.

(L. S.) LE COMTE DE PRALORME.

e più presto se sia possibile.

Essa avrà dalle due parti piena forza e valore dal giorno del cambio delle ratifiche.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarj l' hanno segnata e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Vienna il 19 novembre 1824.

(L. S.) IL PRINCIPE DI METTERNICH.

(L. S.) IL CONTE DI PRALORME.

(N.° 14.) *Disposizioni penali relative allo spionaggio ed all' arrolamento illecito.*

N.° $\frac{3781}{P.}$ 5 giugno 1825.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Il codice dei delitti tanto per ciò che riguarda lo spionaggio nel § 60, quanto per ciò che riguarda l' arrolamento illecito nel § 77 si riferisce alle pene ed alla processura stabilite nel proposito dalle leggi militari.

Non essendo però generalmente conosciute nel loro tenore preciso le leggi militari alle quali per simili delitti sono soggette le persone dello stato civile ed altre non appartenenti alla giurisdizione militare, ed essendosi altronde degnata S. M. I. R. A. di mitigare il rigore di dette leggi per alcuni casi relativi a tali persone; così in relazione alla veneratissima sovrana risoluzione 20 luglio 1821 vengono dedotte a notizia comune le disposizioni penali che alle persone della succennata condizione debbono per simili delitti applicarsi.

§ 1. Wer die Stärke oder den Zustand der Armee, ihre

§ 1. Chiunque col proposito d' informarne in qualsivoglia

Veranstaltungen oder Pläne, ihre Stellungen oder Bewegungen, den Zustand einer Festung oder Feldverschanzung, der Vorräthe oder Magazine, überhaupt solche Verhältnisse oder Gegenstände, welche auf die militärische Vertheidigung des Staates oder die Operationen der Armee Beziehung haben, in der Absicht auskundschaftet, um dem Feinde auf was immer für eine Weise davon Nachricht zu geben, macht sich des Verbrechens der Ausspähung schuldig.

§ 2. Dieses Verbrechen soll, ohne Rücksicht auf die sonstige Gerichtsbehörde des Verbrechers, in Folge § 60 des Gesetzbuches über Verbrechen durch die Militär-Behörde untersucht, und wäre es auch ohne allen Erfolg nur bey dem Versuche geblieben, mit dem Tode durch den Strang bestraft werden.

Auch ist gegen den Verbrecher, wenn er auf der That oder noch während des Krieges ergriffen wird, standrechtmäßig zu verfahren.

§ 3. Wer dem feindlichen Ausspäher entweder zu der Auskundschaftung selbst, oder zur Benachrichtigung des Feindes von den ausgekundschafteten Verhältnissen oder Gegenständen, es sey durch Rath oder That, vor-

modo il nemico esplora le forze o lo stato dell' esercito, le disposizioni o i piani, le posizioni o i movimenti del medesimo; lo stato di una fortezza o di una fortificazione, delle munizioni, dei depositi o magazzini, ed in generale ogni circostanza od oggetto che concerne la difesa militare dello stato o le operazioni dell' armata, si fa reo del delitto di spionaggio.

§ 2. Per questo delitto, senza riguardo alla diversa giurisdizione da cui dipenda l' imputato, si procederà dall' autorità militare a tenore del § 60 del codice dei delitti, e l' attentato, quand' anche fosse rimasto senz' alcun effetto, sarà punito colla morte da eseguirsi colla forca. Contro il reo che fosse colto sul fatto o ancora durante la guerra sarà proceduto nella forma stataria.

§ 3. Chiunque deliberatamente col consiglio o coll' opera presta ajuto ad una spia nemica o nel fatto dell' esplorazione o nell' informare il nemico delle circostanze e degli oggetti esplorati si rende complice dello

sätzlich Hülfe leistet, macht sich des Verbrechens mitschuldig, und ist, gleich dem Ausspäher, nach Vorschrift des § 2 zu behandeln und zu bestrafen.

§ 4. Wer eine solche Auskundschaftung oder Mittheilung an den Feind, wenn er sie, ohne sich einer Gefahr auszusetzen, zu verhindern vermag, vorsätzlich nicht verhindert; ferner, wer einen ihm bekannten feindlichen Ausspäher, den er ohne eigene Gefahr der Obrigkeit anzeigen kann, derselben anzuzeigen vorsätzlich unterläßt, ist ebenfalls für mitschuldig zu achten, und soll zu lebenslanger Schanzarbeit verurtheilt werden.

§ 5. Auch derjenige ist als Ausspäher anzusehen, der im Frieden solche Vorkehrungen oder Gegenstände, welche auf die Kriegsmacht des Staates oder die militärische Vertheidigung desselben Beziehung haben, und die von dem Staate nicht öffentlich getroffen oder behandelt werden, in der Absicht auskundschaftet, um einem fremden Staate davon Nachricht zu geben.

§ 6. Ein solcher Ausspäher soll nach Maß der angewendeten List, der Wichtigkeit der Ausspähung und der Größe des Schadens, der für den Staat daraus entstehen kann, mit

stesso delitto, e dovrà essere giudicato e punito come la stessa spia giusta il § 2.

§ 4. Chiunque deliberatamente non impedisce una tale esplorazione o comunicazione al nemico, quando senza proprio pericolo lo avrebbe potuto, e così pure chi deliberatamente ommette di denunziare all' autorità una spia nemica a sè nota, e che senza proprio rischio avrebbe potuto svelare, è da considerarsi come complice dello stesso delitto e sarà punito coi lavori di fortezza in vita.

§ 5. Sarà pure da riguardarsi come spia chiunque anche in tempo di pace colla mira di informarne una potenza estera esplora i provvedimenti e gli oggetti che hanno relazione alla forza ed alla difesa militare dello stato, e che non siano presi o trattati pubblicamente dallo stato medesimo.

§ 6. Tale spia sarà punita in proporzione della malizia impiegata, dell' importanza dell' esplorazione e della gravezza del danno che può derivarne allo stato con uno a cinque anni

Schanzarbeit von einem bis fünf Jahren, und wenn die Mittheilung schon wirklich an den fremden Staat geschehen, oder selbst bereits ein Schaden daraus entstanden ist, mit Schanzarbeit von fünf bis zehn Jahren bestrafet werden. Wäre aber die Ausspähung eigens in der Absicht unternommen worden, um dem Staate eine Gefahr von außen zuzuziehen, oder eine solche Gefahr zu vergrößern, oder wäre sie insbesondere zu einer Zeit, wo der Krieg auf dem Ausbruche gestanden, und von einer Person, welche von diesem Umstande Wissenschaft gehabt, zu dem Ende unternommen worden, um derjenigen auswärtigen Macht, welche dem Staate Anstalten zu seiner Vertheidigung zu treffen Anlaß gegeben, von den ausgekundschafteten Vorkehrungen oder Gegenständen Nachricht zu ertheilen; so hat, wenn das Verbrechen auch ohne aller Erfolg nur bey dem Versuche geblieben wäre, die Strafe des Stranges Statt.

§ 7. Wer dem Ausspäher bey einer Ausspähung im Frieden durch Rath oder That vorsätzlich Hülfe leistet, ist wie der Ausspäher selbst zu bestrafen. Wenn jedoch ein solcher Mitschuldiger

di lavori di fortezza, e se la comunicazione alla potenza estera fosse effettivamente avvenuta o ne fosse già derivato qualche danno, con cinque a dieci anni della stessa pena.

Se poi la spiagione è stata intrapresa col meditato disegno di attirare dall' estero un pericolo allo stato, o di accrescere un tale pericolo, o particolarmente se è stata intrapresa in tempo che la guerra fosse imminente e da persona informata di questa circostanza, colla mira di svelare alla potenza estera che ha dato motivo allo stato di apparecchiarsi alla difesa le disposizioni e gli oggetti esplorati, in tal caso, quand' anche il delitto tentato fosse rimasto senza effetto, avrà luogo la pena della forca.

§ 7. Chi deliberatamente col consiglio o coll' opera presta ajuto ad una spia in una esplorazione intrapresa in tempo di pace sarà punito come la stessa spia.

in einem Falle, wo nach § 6 gegen den Ausspäher die Todesstrafe Anwendung findet, von der zur Verhängung derselben nach eben diesem Paragraphe erforderlichen eigentlichen Beschaffenheit und Absicht der Ausspähung keine Kenntniß hatte; so ist derselbe lediglich mit Schanzarbeit zu bestrafen, und solche nach Vorschrift des nähmlichen Paragraphes auszumessen.

§ 8. Wer im Frieden eine Ausspähung, die er ohne eigene Gefahr verhindern kann, zu hindern, oder einen ihm bekannten Ausspäher der Obrigkeit anzuzeigen vorsätzlich unterläßt, soll zu ein- bis dreyjähriger, und falls in Folge seiner Unterlassung die Mittheilung an den fremden Staat wirklich geschehen, oder selbst schon ein Schaden daraus entstanden wäre, zu drey- bis fünfjähriger Schanzarbeit verurtheilt werden. Wenn aber ein Mitschuldiger dieser Art in einem Falle, wo gegen den Ausspäher selbst nach § 6 die Todesstrafe Anwendung hat, von der Beschaffenheit und Absicht der Ausspähung, welche nach gedachtem Paragraphe zur Verhängung der Todesstrafe erforderlich ist, Wissenschaft hatte; so ist derselbe zu lebenslanger Schanzarbeit zu verurtheilen.

Nei casi però in cui a termini del precedente § 6 sarebbe applicata alla spia la pena di morte, il complice se non ha avuto conoscenza delle circostanze speciali e dello scopo speciale della spiagione per cui si fa luogo a tal pena è punito soltanto col lavoro di fortezza da determinarsi secondo il disposto dallo stesso paragrafo.

§ 8. Chi in tempo di pace non impedisce le succennate esplorazioni potendolo fare senza suo pericolo, o chi deliberatamente tralascia di denunziare all'autorità una spia a lui nota sarà condannato ai lavori di fortezza da uno a tre anni; e nel caso che in conseguenza della sua omissione fosse effettivamente seguita la comunicazione allo stato estero o ne fosse già avvenuto qualche danno, da tre a cinque anni della stessa pena.

Nel caso poi in cui a termini del precedente § 6 per la qualità e per lo scopo della spiagione viene applicata alla spia la pena di morte, il complice se ha avuto conoscenza del preciso scopo e della vera natura del delitto è condannato ai lavori di fortezza in vita.

§ 9. Ausspähungen, welche in einer unter b) § 52 des Gesetzbuches über Verbrechen erwähnten hochverrätherischen Absicht, aber nicht in Betreff von Vorkehrungen, Verhältnissen oder Gegenständen der in dem ersten und fünften Paragraphe der gegenwärtigen Vorschrift bezeichneten Art unternommen worden, sind von den competenten Criminal-Gerichten des Civil-Standes nach den Bestimmungen der §§ 52 bis 55 des gedachten Gesetzbuches zu beurtheilen und zu bestrafen.

§ 10. Wer für fremde Kriegsdienste wirbt, soll, ohne Rücksicht auf seine sonstige Gerichtsbehörde, in Folge § 77 des Gesetzbuches über Verbrechen durch die Militär-Behörde untersucht, und, wenn er das Verbrechen in Kriegszeiten verübt hat, mit dem Strange hingerichtet werden. Diese Behandlung und Bestrafung hat nicht minder gegen solche Werber Statt, welche zur Zeit des Krieges Soldaten oder zum Militär-Körper gehörige Dienstknechte auch nur zur Ansiedlung für fremde Länder werben. Auf gleiche Weise sind um so mehr diejenigen zu behandeln und zu bestrafen, die zu solcher Zeit sich des Menschenraubes schuldig

§ 9. Le spiagioni dirette ad uno degli attentati d'alto tradimento contemplati nel § 52, lettera *b* del codice dei delitti, ma non relative ai provvedimenti, alle circostanze ed agli oggetti della specie indicata nei §§ 1 e 5 della presente legge sono giudicate e punite dai competenti tribunali criminali della giurisdizione civile a norma dei §§ 52 e 55 del codice stesso.

§ 10. Chi arruola gente pel servizio militare straniero senza riguardo alla diversa giurisdizione da cui dipenda è giudicato e punito dall'autorità militare a senso del § 77 del codice dei delitti; e se il delitto è commesso in tempo di guerra, è condannato alla forca.

Tale processura e pena hanno pur luogo contro chi in tempo di guerra induce soldati o gente di servizio appartenenti ai corpi militari anche soltanto a stabilire il proprio domicilio fuori di stato.

Nello stesso modo poi dovranno tanto più essere giudicati e puniti coloro che in tempo di guerra si rendessero colpevoli di rapimento sia per

machen, um fremden Truppen Recruten, oder einem fremden Staate zum Militär-Körper gehörige Personen als Ansiedler zuzuführen. Auch ist in einem, wie in dem andern dieser Fälle gegen den Verbrecher, wenn er noch während des Kriegs ergriffen wird, standrechtmäßig zu verfahren.

§ 11. Wird eines dieser Verbrechen zur Zeit des Friedens verübt, so soll der Verbrecher, falls er einer der bezeichneten Werbungen schuldig ist, mit fünf- bis zehnjähriger, und wenn er dem Staate oder der Armee schon wirklich einen oder den andern Mann entzogen, und seine Werbung noch weiter fortgesetzt, oder wiederhohlt, oder, wenn er das Verbrechen zu einer Zeit, wo der Frieden des Staates bedrohet ist, ausgeübt, und von diesem Umstande Wissenschaft gehabt hat, mit zehn- bis zwanzigjähriger, im Falle des Menschenraubes aber mit lebenslanger Schanzarbeit bestrafet werden.

§ 12. Auch derjenige, der zur Ausübung eines dieser Verbrechen die in seiner Macht gestandenen Mittel angewendet hat, und von der wirklichen Vollbringung, indem er schon in der letzten dazu erforderlichen Handlung begriffen war, bloß

procurare delle reclute alle truppe straniere, sia per condurre come coloni in uno stato estero degl' individui appartenenti a corpi militari.

Tanto nell' uno come nell' altro caso se il reo vien colto in tempo di guerra, si procede nella via stataria.

§ 11. Chi in tempo di pace si rende colpevole di alcuno di tali arrolamenti sarà punito con cinque a dieci anni di lavoro di fortezza, e se avesse già effettivamente sottratto allo stato od all' esercito qualche individuo, o proseguito ulteriormente e ripetuto l' arrolamento, o commesso il delitto in tempo che fosse minacciata la pace dello stato, avendo cognizione di questa circostanza, sarà punito con dieci a venti anni della stessa pena. Se poi sia intervenuto rapimento, colla stessa pena in vita.

§ 12. Anche colui che avendo impiegato tutti i mezzi che da lui dipendevano per l' esecuzione di uno di tali delitti, ed occupandosi già dell' atto prossimo al suo compimento non abbia potuto consumarlo unicamente per impedimenti estranei

durch Dazwischenkunft eines fremden Hindernisses, oder durch Zufall abgehalten worden ist, soll, je nachdem er das Verbrechen zu Kriegs- oder Friedenszeiten unternommen, nach dem § 10 oder 11 behandelt und bestraft werden. Wäre aber der Verbrecher in dem Versuche nicht so weit vorgeschritten, so ist derselbe nach Maß, als sein Versuch von der Vollbringung des Verbrechens entfernt geblieben, und mit Rücksicht, ob solcher zu Friedens- oder Kriegszeiten geschehen, in Fällen, wenn eine der erwähnten Werbungen versucht worden, zu ein- bis fünfjähriger, wenn aber ein Menschenraub der bezeichneten Art unternommen worden, zu fünf- bis zehnjähriger Schanzarbeit zu verurtheilen.

§ 13. Wer bey einer der gedachten Unternehmungen dem Verbrecher durch Rath oder That vorsätzlich Hülfe leistet, ist wie der Verbrecher selbst zu behandeln und zu bestrafen. Jedoch kann in Fällen, wo nach dem eilften Paragraph gegen den Werber zehn- bis zwanzigjährige Strafe Anwendung findet, ein solcher Mitschuldiger, wenn er dem Werber nur zu einer oder der andern einzelnen Werbung Hülfe geleistet, oder von dem

o per accidente sarà giudicato e punito a termini del § 10 o del § 11, secondo che il delitto sia stato intrapreso in tempo di guerra o di pace. Ma se il reo nel suo tentativo non sia arrivato fino a tal punto, in tal caso, trattandosi di attentato semplice d'arrolamento o d'ingaggio, sarà punito con uno a cinque anni di lavoro di fortezza, ed essendo intervenuto rapimento, con cinque a dieci anni della stessa pena, avuta considerazione alla distanza in cui l'attentato sia rimasto dalla consumazione del delitto, ed al tempo in cui si è commesso, se di guerra o di pace.

§ 13. Chi deliberatamente col consiglio o col fatto presta ajuto al delinquente in una delle mentovate intrapreso è da trattarsi e punirsi come lo stesso reo. Tuttavia nei casi in cui a termini del § 11 è applicata al reo principale la pena di 10 a 20 anni di lavoro, se il complice non avesse prestato il suo ajuto che in un solo fatto d'arrolamento o d'ingaggio, o non avesse avuto conoscenza della circostanza che la pace

Umstande, daß der Frieden des Staates bedrohet sey, keine Wissenschaft gehabt hat, lediglich mit fünf- bis zehnjähriger Schanzarbeit bestraft werden.

§ 14. Wer eines der erwähnten Verbrechen, wenn er es ohne eigene Gefahr verhindern kann, zu hindern, oder einen solchen ihm bekannten Verbrecher der Obrigkeit anzuzeigen vorsätzlich unterläßt, ist mit Bedacht, ob die Unterlassung zu Friedens- oder Kriegszeiten geschehen, zu ein- bis fünfjähriger Schanzarbeit zu verurtheilen.

§ 15. Wer einen Ausspäher, Werber oder Menschenräuber der in dieser Vorschrift § 1, 5, 10 und 11 gedachten Art der Obrigkeit anzeigt, oder das Verbrechen durch Ergreifung und Festhaltung des Verbrechers oder sonst mit der That verhindert, erhält eine Belohnung von hundert Ducaten, und nach Umständen von höherem Betrage. Auch wird demjenigen, der sich bey einer dieser Handlungen oder Unternehmung einer Mitwirkung schuldig gemacht, wenn er, durch Reue bewogen, eine solche Anzeige zu einer Zeit bewerkstelliget, wo die Handlung oder

dello stato fosse minacciata, allora sarà punito soltanto con 5 a 10 anni di lavori di fortezza.

§ 14. Chi omette di frapporre ostacoli ad uno dei suddetti delitti, quando senza pericolo proprio lo avrebbe potuto, o deliberatamente tralascia di denunziare all' autorità un delinquente di tal fatta a sè noto, sarà condannato da uno sino ai cinque anni di lavori di fortezza, avuto riguardo alla circostanza se tale omissione siasi verificata in tempo di guerra o di pace.

§ 15. Chi denunzia all' autorità una spia, un arrolatore o rapitore della specie contemplata nei §§ 1, 5, 10 e 11 di questa legge, o chi con sorprendere od arrestare il reo o in altra maniera impedisca il delitto riceverà un premio di cento zecchini, ed anche maggiore secondo le circostanze. Viene pure assicurata non solo l' impunità, ma ben anche il premio suindicato a colui che non essendo egli medesimo l' autore del delitto o dell' attentato, ma essendo soltanto complice, mosso da pentimento rivelerà gli attentati in tempo che se ne

Unternehmung noch unwirksam gemacht werden kann, oder wenn er aus gleichem Beweggrunde die Ausführung des Verbrechens auf eine oder andere Weise selbst verhindert, nicht nur die Straflosigkeit, sondern auch, wofern er nicht selbst der Anstifter der Handlung oder Unternehmung war, die erwähnte Belohnung zugesichert.

Mailand, den 5 Juny 1825.

possa render vana la consumazione, o l' avrà impedita egli medesimo in qualunque altra maniera.

Milano, il 5 giugno 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 15.) *L'amministrazione doganale dell'Illiria unita col 1.° agosto con quella della Stiria e Carinzia in Gratz.*

7 giugno 1825.

N.° 6928-1300 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini derivati dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale del giorno 10 p.° p.° maggio, n.° 16448-1447 si deduce a pubblica notizia

Che l' amministrazione doganale dell' Illiria sarà col giorno 1.° agosto anno corrente unita con quella della Stiria e Carinzia in Gratz, come venne da S. M. decretato;

Che da detta epoca in avanti gli affari tutti in oggetti daziarj di competenza del circondario del governo di Lubiana e di Trieste dovranno trattarsi presso l' amministrazione riunita in Gratz;

Che dovrà continuare ad osservarsi la pratica sino ad ora in corso soltanto in quella parte che si riferisce a riclamo contro la nozione in materia di contrabbando di dogana,

in forza della quale le parti che si credono aggravate possono entro il termine legale insinuare le loro istanze, se domiciliate nel circondario del governo di Lubiana contro l'ufficio fiscale di Lubiana presso quel tribunale civico e provinciale, e quelle domiciliate nel circondario del governo del Litorale contro l'ufficio fiscale di Trieste presso il tribunale civico e provinciale di quella città.

Milano, il 7 giugno 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere*.

(N.° 16.) *Il litorale illirico, oltre al circondario commerciale di Trieste, da ripartirsi in due circoli, cioè del Goriziano e dell'Istria.*

22 giugno 1825.

N.° 16516-2189 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 5 aprile p.° p.° comunicata al governo dall' eccelsa aulica cancelleria si è degnata ordinare che in avvenire il litorale illirico, oltre al circondario commerciale della città di Trieste, abbia ad essere ripartito in due circoli, cioè del Goriziano e dell' Istria, nel secondo dei quali la sede del regio capitanato circolare sarà a Pisino (Mitterburg).

Si deduce a pubblica notizia tale sovrana risoluzione, che avrà il pieno suo effetto col giorno 1.° agosto prossimo venturo.

Milano, il 22 giugno 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Oldofredi, *Consigliere.*

(N.° 17.) *Disposizioni per mettere fuori di corso legale e ritirare le monete vecchie di rame da 5 e da 3 centesimi italiani ed i così detti* sesini *di Milano.*

24 giugno 1825.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Dovendo in virtù di superiore determinazione stata partecipata con ossequiato dispaccio di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè in data 19 corrente giugno, n.° 4587 essere poste fuori di corso legale e ritirate le monete vecchie di rame da 5 e da 3 centesimi italiani, ed i così detti *sesini* di Milano tuttora circolanti in questo regno lombardo-veneto, si deducono a notizia del pubblico le disposizioni che per la regolare esecuzione della preaccennata superiore determinazione vengono impartite, ed alle quali sarà da attenersi nell' effettuare il cambio delle suddette vecchie monete di rame con monete egualmente di rame del nuovo conio austro-lombardo-veneto.

§ 1.° Da oggi in avanti e sino a tutto il mese di ottobre prossimo futuro dovranno essere portate al cambio le di sopra specificate vecchie monete di rame circolanti in questo regno. Spirato che sarà il detto termine, le accennate monete si riterranno poste fuori di corso legale e non saranno più accettabili dalle pubbliche casse.

2.° Il cambio delle vecchie monete di rame suindicate sarà fatto a norma esattamente del valore attribuito alle monete stesse nella tariffa annessa alla sovrana patente 1.° novembre 1823, e l' importo rispettivo d' ogni partita di tali monete presentata al cambio sarà immediatamente corrisposto al presentatore con monete di rame nuove.

3.° Il cambio si effettuerà in Milano presso l'imperiale regia cassa centrale e la cassa di finanza provinciale, e negli altri capoluoghi di provincia presso la cassa dell' intendenza di finanza. Oltre poi alle menzionate casse principali, potrà il cambio aver luogo presso tutte le dispense dei generi di regia privativa e presso tutte le ricevitorie di finanza così in Milano, come fuori e nelle provincie.

4.° L' imperiale regia cassa centrale e le imperiali regie intendenze di finanza notificheranno al pubblico con apposito avviso in quali giorni della settimana ed in quali ore la detta

cassa centrale e la rispettiva cassa di finanza provinciale saranno aperte per l' effettuazione del cambio. Presso le dispense dei generi di regia privativa e le ricevitorie di finanza il cambio si effettuerà in ogni giorno, esclusi i festivi, dalle ore 9 della mattina sino alle ore 3 pomeridiane.

Milano, il 24 giugno 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 18.) *I titoli di nobiltà conferiti dalla cessata repubblica veneta saranno confermati senza pagamento di tasse nel termine di un anno, comprovandone il possesso.*

25 giugno 1825.

N.° 19338-2595 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. e R. a più distinta e precisa dichiarazione della sua mente espressa nella sovrana risoluzione del 7 novembre 1815 relativamente alla ricognizione della nobiltà e dei titoli nelle provincie che appartenevano alla cessata repubblica di Venezia, e che ora fanno parte degli stati austriaci, si è degnata di ordinare con sovrana determinazione 26 novembre 1824,

1.° Che la nobiltà ovvero i titoli conferiti dalla cessata repubblica veneta secondo le leggi e prescrizioni allora vigenti, e quindi regolarmente acquistati siano qualificati per la conferma in quella stessa guisa come furono conferiti ed acquistati, semprechè tale conferma venga ricercata nelle vie regolari

nel termine di un anno dalla pubblicazione della presente notificazione, e che il possesso della suddetta nobiltà e dei suddetti titoli venga pienamente comprovato;

2.° Che parimente la nobiltà ovvero i titoli conferiti da potenze e sovrani esteri, ed acquistati col consenso del legittimo governo delle provincie già venete, ovvero dal medesimo riconosciuti, siano qualificati per la conferma sotto le condizioni prescritte al paragrafo 1.°

S. M. si è degnata altresì di accordare,

3.° Che siffatte conferme di nobiltà o titoli siano conferiti senza pagamento di tasse, qualora le relative petizioni siano presentate nel termine sopra stabilito.

Si recano pertanto a pubblica notizia queste sovrane disposizioni affinchè servano di norma a chiunque possa aver interesse nelle medesime, ed in adempimento degli ordini abbassati dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 10 corrente, n.° 18108-824.

Milano, il 25 giugno 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Paravicini, *Consigliere.*

(N.° 19.) *I ciambellani devono ricevere la chiave dalle mani dell' imp. regio gran ciambellano, essendo riservata la fabbricazione e la vendita delle chiavi ai soli artigiani incaricati dagl' imp. regj forieri di camera.*

29 giugno 1825.

N.° 16511-2240 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Attesa la prescrizione vigente, in forza della quale gl' imperiali regj ciambellani debbono ricevere la chiave dalle mani dell' imperiale regio gran ciambellano, e per conseguenza nel caso di smarrimento annunziarne la perdita al medesimo per ottenere un' altra chiave, e debbesi pure nel caso di morte d' un imperiale regio ciambellano sempre far restituire la chiave anzidetta all' ufficio del gran ciambellano, l' imperiale regia cancelleria aulica riunita, onde ovviare ad ogni relativo abuso, ha trovato opportuno (inerentemente ad una ricerca dell' imperiale regio ufficio del gran ciambellano) di proibire tanto la fabbricazione, quanto la vendita delle chiavi di ciambellano; avvertendo nello stesso tempo che

l' impresa di tai lavori è lecita soltanto a quegli artigiani ai quali ne fosse data la commissione ed il relativo modello dagl' imperiali regj forieri di camera.

Tanto si deduce a notizia del pubblico in adempimento degli ordini espressi nell' ossequiato dispaccio 13 maggio p.° p.°, n.° 14310-623 del sullodato aulico dicastero, e l' imperiale regia direzione generale di polizia, come pure le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate d' invigilare per l' osservanza della presente determinazione.

Milano, il 29 giugno 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Paravicini, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1825.

N.° 1 e 2.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1825.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
1	1825 *Gennajo* 6	L'ufficiale pensionato stato impiegato in un ufficio civile che venne soppresso, nel caso che durante quest' ultimo servigio si fosse ammogliato, potrà essere riammesso al godimento dell'anteriore pensione, giustificando d'avere depositata la voluta cauzione di matrimonio . . .	1
2	*detto* 7	Dichiarazioni sul pagamento della patente per gli appaltatori dei dazj di consumo	3
3	*detto* 11	Determinazioni contro i faccendieri di mestiere che s'introducono presso le prime istanze giudiziarie e contro gli avvocati addetti alle preture foresi che osservano una residenza più di nome che di fatto . .	5
4	*detto*	Determinazioni contro gli avvocati sospesi per morosità al pagamento delle tasse	7
5	*detto*	Ingiunto ai giudici delegati d'indicare nelle sentenze il decreto di delegazione e l'autorità che l'ha emanato	9

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825		
6	*Gennajo* 12	Prescrizioni per l' ipoteca legale sopra i beni dei rispettivi esattori ed amministratori dei diritti e crediti dello stato, dei comuni e dei pubblici stabilimenti tutelati	10
7	*detto* 14	Discipline per l' amministraz. dei beneficj vacanti confidata ai subeconomi	15
8	*detto* 18	Rettificazione del dazio imposto per l' esportazione delle pecore intonse	20
9	*Febbrajo* 3	All' impiegato condannato reo di delitto dovrà cessargli il soldo anche nella parte conservatagli in sussidio di alimentazione	22
10	*detto* 7	Disposizioni relative al collocamento in posto di servizio stabile dei pensionati militari *ex*-italiani in quanto ne siano capaci	23
11	*detto* 8	Disposizioni onde evitare i funesti accidenti nello scoppio dei mortaletti sparati in occasione di festività .	25
12	*detto* 11	Rinnovata la proibizione ai commissarj ed agli aggiunti di esercitare la professione d' ingegnere o di perito senza averne riportata di volta in volta l' autorizzazione . . .	26
13	*detto* 18	L'assegno del nuovo soldo all' impiegato non decorre dalla data della nomina, ma soltanto dalla data del decreto che perviene all' impiegato dalla sua superiorità.	28
14	*detto* 20	Nei luoghi ove trovasi del militare mancante di cappellano, il clero civile è incaricato della spirituale assistenza	29
15	*detto* 26	L' erezione e l' adattamento di tutti i locali scolastici coi necessarj mobili sono a carico dei comuni; non	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		ispetta all' erario se non che di provvedere gli apparati scientifici per la quarta classe delle scuole elementari maggiori	30
16	1825 *Marzo* 3	Diramazione dell' istruzione pei direttori degli spedali	31
17	*detto*	Disposizioni per facilitare l' amministrazione della giustizia punitiva . .	48
18	*detto* 4	Sciogimento dei dubbj sul domicilio dei coscritti sin a tanto che non abbiano compita l' età di ventiquattro anni	51
19	*detto* 6	Le corrispondenze fra le magistrature giudiziarie ed i segretarj ed agenti comunali in affari di volontaria giurisdizione sopra sostanze ereditarie sono pareggiate, quanto alle tasse postali, al così detto carteggio di *parte*	53
20	*detto* 21	Determinazioni sul completamento del reggimento di gendarmeria. . .	55
21	*detto* 26	Classificazione degli studj per essere ammessi agli studj di chirurgia maggiore o minore	57
22	*detto*	Regolamento dell'imperiale regia prefettura del monte	59
23	*detto*	Norma da tenersi nel contestare una contravvenzione in una casa, dalla quale il padrone fosse assente . . .	112
24	*detto* 30	L'amministrazione dei subeconomi dei beneficj vacanti, la rendita dei quali è costituita sul monte, termina nel semestre in cui cade la provvista .	113
25	*Aprile* 6	Diramazione del regolamento generale per le visite delle casse dello stato	115
26	*detto* 9	Sottoposto il pesce salamone al dazio della rubr. 70, foglio 60 della tariffa .	136

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825		
27	*Aprile* 11	Alla vacanza di una cattedra di storia presso l'università di Vienna i professori della stessa materia presso le altre università, i licei ed istituti filosofici hanno il diritto di concorrere senz' obbligo dell' esame. . . .	137
28	*detto* 16	Norma pel rilascio delle dichiarazioni sulle risultanze degli atti riguardo a nominati individui tanto alle autorità requirenti quanto a privati ricorrenti	139
29	*detto* 17	Modi di procedere al conferimento dei distintivi ai soldati dell' imperiale regia armata	141
30	*detto* 29	Diramazione del regolamento 8 aprile 1825 per l'imperiale regia università di Pavia	147
31	*detto*	Cautele per assicurare la percezione dei diritti di bollo per gli atti e le requisitorie provenienti dall' estero	177
32	*Maggio* 19	Determinazioni riguardo al carteggio *franco di porto* delle autorità militari per affari d' ufficio	180
33	*detto* 21	Nei luoghi ove il commissario distrettuale non ha ingerenza nell'amministrazione comunale compete a lui la rappresentanza nelle funzioni regie o dello stato, e non già nelle funzioni locali	182
34	*detto* 25	Non può accordarsi alcun diurno nè ad un impiegato avente salario, nè ad un pensionato chiamato a supplire ad un posto	183
35	*detto* 27	Un militare in permesso sorpreso da malattia sarà inviato allo spedale militare più vicino.	184

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825		
36	*Maggio* 31	Nomina del signor conte *Carlo Chotek* in cancelliere dell' imperiale regia cancelleria aulica unita e presidente dell'aulica commissione degli studj in sostituzione del signor conte di *Goess*, nominato maggiordomo di S. A. I. l'arciduca *Francesco Carlo*	185
37	*Giugno* 3	Regolamento generale per gli archivj dello stato e per le registrature degli uffici politici e camerali portante le tasse stabilite nell' unita tariffa	186
38	*detto* 4	Scioglimento dei dubbj sulle spese di cancelleria, quali siano a carico degl' imperiali regj commissarj distrettuali, e quali dei comuni . . .	192
39	*detto*	Disposizioni relative all' abilitazione ed all' esercizio di maestre delle fanciulle	194
40	*detto* 5	Determinazioni tendenti ad ottenere l' uniformità nell' andamento delle scuole elementari in tutto il regno .	196
41	*detto* 11	La sezione dei morti d'idrofobia può eseguirsi da qualunque professore o dottore impiegato in uno stabilimento medico	198
42	*detto*	I segretarj ed agenti comunali quai *delegati giudiziarj* negli affari non contenziosi sono dispensati di pagare del proprio le tasse di porto pei pieghi che trasmettono o ricevono dalle magistrature giudiziarie .	200
43	*detto* 14	Istruzioni per la scuola del disegno presso gl' imperiali regj licei	202
44	*detto* 17	Ai beneficiati aventi l' obbligo della scuola pubblica elementare d' ora in avanti non verrà accordato il	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		regio placito se non avranno date le prove di capacità per esercitare	
	1825	le funzioni di maestro elementare .	211
45	*Giugno* 21	Massime relative ai volontarj che si arruolano durante l'esecuzione dell'annua leva militare	213
46	*detto* 22	Nei termini stabiliti per l'esecuzione delle sentenze e convenzioni giudiziali debbonsi comprendere anche le ferie	216
47	*detto* 25	Ritenuta soggetta alla confisca ed alla penale accessoria la sola porzione delle merci sottratte da un convoglio di merci proibite di transito, come anche gli articoli che vi fossero stati sostituiti	217
48	*detto* 27	Ingiunto alle autorità locali di non accordare l'assenso di matrimonio agl'invalidi, e di dirigerli colle loro istanze all'imperiale regio comando militare	218
49	*detto* 28	Incaricate le imperiali regie prime istanze di notificare all'imp. regio governo la notizia della morte di un privilegiato per nuove invenzioni. .	219
50	*detto*	Norme di correzioni per gli avvisi ed editti giudiziarj che si pubblicano nelle gazzette onde eliminare le irregolarità che importano aggravio alle parti	220
51	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto giugno 1825, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all'epoca della concessione e della sovrana patente 8 dicembre 1820	223

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 1.

(N.° 1.) *L'ufficiale pensionato stato impiegato in un ufficio civile che venne soppresso, nel caso che durante quest'ultimo servigio si fosse ammogliato, potrà essere riammesso al godimento dell' anteriore pensione, giustificando d'avere depositata la voluta cauzione di matrimonio.*

6 gennajo 1825.

N.° 15535-5709. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali ed a tutte le direzioni ed uffici centrali politici e camerali.

In occasione che un ufficiale pensionato stato già impiegato in un ufficio civile dovette per la soppressione di questo passare nuovamente nella classe de' militari in pensione, l' imperiale regio consiglio aulico di guerra

ha fatto avvertenza che per l' avvenire dandosi il caso che un ufficiale pensionato stato ricevuto in impiego civile dovesse cessarne prima di avervi compiuto dieci anni di servizio ed avesse quindi a ripassare nella condizione di militare in pensione, dovranno le rispettive autorità civili indicare ogni volta accertatamente se tale individuo siasi o no ammogliato durante il detto suo impiego civile; giacchè a tenore della vegliante normale del 1816 se si trovasse egli nel caso di essersi ammogliato, potrebbe venire riammesso al godimento dell' anteriore sua pensione militare allora soltanto che avesse depositata la voluta cauzione di matrimonio secondo il di lui rango militare.

In seguito ad analoga partecipazione avutasi dall' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 12 dicembre p.° p.°, n.° 47605-4704 si rende di ciò avvertit . . cotest' imperiale regi . . per sua intelligenza e per la corrispondente osservanza.

Milano, il 6 gennajo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 2.) *Dichiarazioni sul pagamento della patente per gli appaltatori dei dazj di consumo.*

7 gennajo 1825.

N.° 193-9 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Alcuni dubbj ed alcune difficoltà promosse da varie delegazioni provinciali intorno alla intelligenza ed applicazione delle disposizioni contenute nei circolari dispacci 4 dicembre 1822, n.° 31193-2686 e 7 gennajo 1823, n.° 40162-2878 diedero motivo a riassumere in massima l'argomento contemplato ne' predetti dispacci.

Prese in esame le dichiarazioni del cessato ministero delle finanze del 30 settembre, n.° 9488 e del 19 successivo ottobre 1812, n.° 17794-809, nelle quali è detto che un appaltatore de' dazj di consumo non leva e paga che una sola patente;

Visto che il decreto 13 giugno 1811 stabilisce che il contributo arti e commercio si esige come diritto di patente;

Ritenuto che l'applicazione della tassa è regolata dal comune in cui è domiciliato l'appaltatore e deve farne il pagamento;

Considerato che gli esercenti osterie, macellerie, prestini e simili sono contemplati nelle rispettive classi a termini della tariffa annessa al sovraccitato decreto e pagano nei singoli comuni la tassa corrispondente al rispettivo loro esercizio;

Visto che l'istessa disposizione è estesa agli appaltatori di strade, di ponti e di simili opere, quantunque abbiano appalti in più comuni;

Ritenuto il disposto dall' art. 2 della sovrana patente 11 marzo 1820, in cui si prescrive che la tassa sulle arti e sul commercio debbasi in egual forma riscuotere in tutte le provincie del regno come si è praticato sinora nelle provincie venete;

E ritenuto pure dietro l' assicurazione data dall' imperiale regio governo di Venezia che nelle provincie al medesimo soggette per la decisione 23 settembre 1812 del cessato ministero delle finanze un appaltatore de' dazj di consumo non paga che una sola patente e nel comune in cui ha il suo domicilio, regolandosi poi l' attribuzione della tassa di 1.° 2.° e 3.° grado a termini del surriferito decreto 13 giugno 1811;

Sul riflesso finalmente che questa massima è sempre stata osservata nelle provincie venete e per identità di ragione applicata anche agl' intraprenditori di appalti collo stato, coi pubblici stabilimenti, ecc.;

Per le esposte considerazioni il governo è venuto nella determinazione di prescrivere che anche nelle provincie lombarde per l'applicazione delle tasse, delle quali si tratta, siano richiamate in vigore le dichiarazioni contenute nelle sovraccennate ministeriali circolari 30 settembre e 19 ottobre 1812.

Milano, il 7 gennajo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 3.) *Determinazioni contro i faccendieri di mestiere che s' introducono presso le prime istanze giudiziarie e contro gli avvocati addetti alle preture foresi che osservano una residenza più di nome che di fatto.*

11 gennajo 1825.

N.° 316. Circolare.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le prime istanze delle provincie lombarde.

Essendo venuto a cognizione del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia che presso alcune prime istanze ad onta dei vigenti regolamenti tornano ad introdursi i faccendieri di mestiere tanto nell' aula verbale, quanto nelle conciliazioni, lo stesso supremo senato con venerato aulico decreto 24 dicembre 1824 al n.° 2585 ha ordinato di porre in seria avvertenza tutte le prime istanze da questo tribunale d' appello dipendenti, onde abbia a cessare un siffatto non tollerabile abuso, e d' ingiungere alle medesime di denunciare i faccendieri all' autorità politica, perchè provveda a termine del suo istituto.

È parimente noto allo stesso supremo senato che molti avvocati addetti alle preture

foresi osservano una residenza più di nome che di fatto, trovandosi quasi sempre ne' capiluoghi d' altronde provveduti di avvocati. Per porre rimedio ad un tale inconveniente, di preciso supremo ordine si commette alle prime istanze di notificare al tribunale d' appello quegli avvocati che in avvenire si rendessero contabili di tali mancanze, onde procedere alla loro sospensione, o proporre, qualora sia d' uopo, la destituzione de' medesimi.

All' effetto che tali supreme prescrizioni ottengano l' immancabile loro osservanza, sarà cura delle prime istanze di tenere affisso nella sala dell' aula verbale un avviso portante le suddette supreme disposizioni, e si avvertono le stesse prime istanze a nome del senato che sarà proceduto a severe misure contro quelle di esse che nell' avvenire tollerassero i faccendieri o tralasciassero l' ingiunta denunzia all' autorità politica, o non dessero notizia al tribunale d' appello degli avvocati che non osservano la residenza nel senso voluto dai regolamenti.

Milano, l' 11 gennajo 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Baruffini, *Consigliere.*

(N.° 4.) *Determinazioni contro gli avvocati sospesi per morosità al pagamento delle tasse.*

21 gennajo 1825.

N.° 280-18. Circolare.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Frequenti essendo i casi che gli avvocati sospesi per debite tasse non si curano di soddisfare i loro debiti verso l'erario, che resta perciò esposto con ragguardevoli somme, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato aulico decreto 24 dicembre 1824, n.° 1358-1876, onde porre riparo a simili disordini, ha trovato di disporre in via provvisoria quanto segue:

1.° Gli avvocati i quali per morosità al pagamento di tasse posteriori all' attivazione del provvisorio regolamento per le tasse giudiziarie fossero stati sospesi, o il venissero in seguito, saranno dimessi dall' avvocatura qualora entro il termine di tre mesi non pagassero intieramente il debito per cui furono sospesi.

2.° Questo termine quanto agli avvocati attualmente sospesi per tale titolo comincerà

a decorrere dal dì dell' intimazione a loro fatta della presente determinazione.

3.° Riguardo agli avvocati che nell'avvenire incorressero in simili sospensioni, il detto termine sarà calcolato dal giorno dell' intimato decreto con cui per debito fossero stati sospesi.

Tali supreme interinali determinazioni vengono comunicate a tutte le autorità giudiziarie dipendenti da questo appello per loro norma, incaricate le stesse di tenerne affisso un esemplare nel rispettivo ufficio e di farne eseguire regolare intimazione a quelli degli avvocati addetti alle rispettive prime istanze che si trovassero pel suespresso motivo attualmente sospesi, rendendo in questo caso inteso questo tribunale della fatta intimazione.

Milano, l' 11 gennajo 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Baruffini, *Consigliere.*

(N.° 5.) *Ingiunto ai giudici delegati d'indicare nelle sentenze il decreto di delegazione e l'autorità che l'ha emanato.*

11 gennajo 1825.

N.° 285-48. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con rispettato aulico decreto 30 scorso dicembre, n.° 3660 ha trovato di determinare « che nelle sentenze pronunciate » da un giudice delegato si debba indicare » espressamente non solo il decreto di dele- » gazione e l'autorità che lo ha emanato, » ma ben anche quel giudizio che nella via » ordinaria sarebbe stato competente per » quella decisione. »

Ciò si comunica a tutte le autorità giudiziarie delle provincie lombarde per l'esatta osservanza.

Milano, l'11 gennajo 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

MARINELLI, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Prescrizioni per l'ipoteca legale sopra i beni dei rispettivi esattori ed amministratori dei diritti e crediti dello stato, dei comuni e dei pubblici stabilimenti tutelati.*

12 gennajo 1825.

N.° 37334-4188. Circolare.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, direzioni, prefettura del monte e contabilità.

In forza dell'art. 2121 del codice civile italiano i diritti e crediti dello stato, dei comuni e de' pubblici stabilimenti tutelati erano garantiti mediante ipoteca legale sopra i beni dei rispettivi loro esattori ed amministratori. Tali ipoteche poi sia che sussistessero prima dell'attivazione del codice stesso, sia che si fossero verificate sotto l'impero del medesimo a termini dell'art. 2134 di esso codice, dell'art. 1 del decreto 25 ottobre 1808, del decreto 31 ottobre 1809 e di molte altre particolari disposizioni del cessato governo, avrebbero dovute essere già tutte in modo regolare inscritte nei pubblici registri, senza di che non erano operative in concorso dei terzi.

Potendo però darsi che ad onta di tali disposizioni siasi in qualche caso ommessa la inscrizione delle ipoteche legali verificate in simili circostanze, e potendo essere stabilito per legge che ogni simile inscrizione debba essere fatta entro certo termine, sotto la comminatoria della perenzione del diritto; così all' intento di prevenire una tale disposizione ed agevolare alle amministrazioni l' esecuzione di una formalità che entrava già ne' loro doveri, e per la quale sussiste sempre una piena risponsabilità, il governo trova opportuno di prescrivere:

1.° L' imperiale regia direzione generale di contabilità e gl' imperiali regj ispettorati demaniali dipendenti dall' imperiale regia prefettura del monte per la cassa d' ammortizzazione dovranno nel termine di due mesi riassumere i registri presso di essi esistenti, e verificare se gli amministratori contabili incaricati dell'esazione o del pagamento del danaro di ragione dello stato, stati nominati prima dell' attivazione del codice italiano, o sotto l' impero del medesimo, abbiano reso buon conto d' ogni loro amministrazione.

2.° Lo stesso dovrà farsi dalle congregazioni municipali ed amministrazioni comunali, non che dalle congregazioni di carità ed amministrazioni dei pubblici stabilimenti di beneficenza, d' istruzione e di culto.

3.° Emergendo che esistano delle pendenze in ordine a siffatti amministratori, o che questi siano ancora nell' esercizio della loro gestione, dovrà essere cura de' suddetti uffici ed amministrazioni di far verificare se l' ipoteca legale come sopra loro competente sia stata inscritta a carico dei suddetti amministratori al competente ufficio delle ipoteche.

4.° Quando venisse ad emergere che l'accennata ipoteca legale non si fosse inscritta, i suddetti uffici ed amministrazioni dovranno provvedere, affinchè nel più breve termine possibile si eseguisca l' inscrizione a carico dell'amministratore contabile, e qualora fosse defunto, dei di lui eredi, indicando l' ammontare del debito dello stesso contabile, ove fosse già liquidato od altrimenti conosciuto.

5.° Qualunque sia la notoria risponsabilità del debitore, non se ne dovrà aver riguardo alcuno per ommettere l' inscrizione.

6.° Non si avrà neppure riguardo allo stato contenzioso in cui possa trovarsi il credito dell' amministrazione verso il contabile sia in via giudiziaria, sia in via amministrativa, e non ostante che gli atti relativi siano inoltrati e pendenti avanti le superiori autorità; anzi s' indicheranno all'uopo nelle inscrizioni le sentenze, i decreti e le ordinanze che fossero emanate circa tale credito.

7.° Nel caso di menomo dubbio che l' inscrizione già fatta sopra un determinato fondo non potesse abbastanza cautare il credito, dovrà questa ripetersi sopra quell'altro stabile che per avventura il contabile avesse acquistato in altre delle provincie soggette al dominio austriaco.

8.° L'inscrizione all'ufficio delle ipoteche per l' interesse dello stato si eseguirà dall'imperiale regio ufficio fiscale, al qual effetto dovrà essere cura dell' imperiale regia direzione generale di contabilità di fargli la comunicazione dei crediti col relativo documento di giustificazione del domicilio del debitore o contabile e dei beni stabili dal medesimo posseduti, e nel caso della di lui morte, de' suoi eredi.

9.° Sarà egualmente cura dell' imperiale regia direzione generale del demanio, degli ispettorati demaniali e dell' imperiale regia prefettura del monte di effettuare l' inscrizione dei crediti che loro rispettivamente appartengono, e per rapporto alle ragioni e crediti appartenenti ai beneficj ecclesiastici, laicali, cappellanie manuali e legati di messe il carico di fare l' inscrizione incumberà al beneficiato attuale, e nel caso di beneficio, cappellania o legato di messe in attuale regia

amministrazione, ai rispettivi subeconomi dei beneficj vacanti.

10.° L'obbligo per fare simile inscrizione pei crediti e ragioni delle chiese incumberà alle rispettive fabbricerie.

11.° Le imperiali regie direzioni camerali e le imperiali regie delegazioni provinciali veglieranno per l' esecuzione di queste disposizioni, rimanendo ferma a carico personale dei singoli amministratori la risponsabilità nei casi d' inadempimento.

Milano, il 12 gennajo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 7.) *Discipline per l'amministrazione dei beneficj vacanti confidata ai subeconomi.*

14 gennajo 1825.

N.° 36330-5787 P.

CIRCOLARE.

Volendo il governo rendere più regolare, spedita e cauta l'amministrazione dei beneficj vacanti confidata ai subeconomi, prescrive le seguenti discipline:

1.° Tutti i conti non prima resi delle amministrazioni tenute dai subeconomi negli anni addietro dovranno essere rassegnati nel termine di sei mesi al più tardi.

2.° Concesso questo intervallo a riassumere i conti che fossero da qualche anno arretrati, quanto ai conti correnti cominciando dalle amministrazioni tenute nel 1824 in avanti e così di mano in mano, si assegna come perentorio termine il mese di marzo dell' anno che segue immediatamente alla tenuta amministrazione.

3.° Passati i sei mesi stabiliti alla presentazione dei conti arretrati, come passato il marzo di ogni anno pei conti correnti, se alcuno de' subeconomi non gli abbia resi, o non abbia equivalentemente giustificato il ritardo ed ottenutane dilazione, sarà facoltativo

agl' imperiali regj delegati, dietro gli elenchi da fornirsi dalla direzione generale di contabilità, il destinare un ragioniere, il quale si rechi d' ufficio presso i subeconomi posti in mora, e vi rimanga a loro spese per riassumere tutte le arretrate contabilità e presentarle colle sue osservazioni.

4.° Tutti i subeconomi nell' atto di presentare i conti, sieno annuali, quando si tratti di amministrazioni continuative, sieno periodici, quando si chiudono colla provvista, dovranno presumere con approssimativo calcolo l' avanzo, senza però determinarlo; e dietro quel calcolo diviseranno e proporranno i bisogni de' beneficj o degli annessi stabilimenti secondo le norme prescritte colla circolare 29 marzo 1817 ai quali possa applicarsi.

5.° Se in qualche caso emerga bisogno urgente prima che i conti si possano presentare, quando i subeconomi possano rispondere dell' avanzo verificato o verificabile, potranno farne domanda estemporanea, salvo a regolarizzare ne' conti la spesa che fosse per l' urgenza in prevenzione permessa. Ciò tanto più si potrà fare quando i provvisti prima di ottenere l' amministrazione chiedendo per urgenza la concessione dell' avanzo, si offrono di anticipare la spesa e di sottostare del proprio se la sia maggiore del fondo d' avanzo che

verrà poscia dichiarato nella liquidazione della direzione generale di contabilità.

6.° Nella presentazione dei conti d' amministrazione dovranno i subeconomi espressamente accennare di avere già prima presentato l' atto di possesso in vacanza e lo stato attivo e passivo del beneficio, senza de' quali elementi di confronto i conti non potrebbero avere una dimostrazione di regolarità.

7.° Essendosi poi osservato più volte, che nella compilazione de' conti viene trascurata l' osservanza dell' art. 11 dell' appendice alla norma provvisoria, e che notabili differenze emergono talvolta perfino nelle rendite stabili dapprima annunciate per una tanta somma nello stato attivo e passivo, e poscia diversamente conteggiate nel rendiconto d' amministrazione, si fa uno speciale dovere ai subeconomi di strettamente attenersi ai singoli modelli diramati coll' appendice summentovata, e di far conoscere nell' accompagnatoria del conto il motivo dell' aumento o decremento di qualunque rubrica di rendita, qualora l' esposto nello stato attivo e passivo fosse andato soggetto a variazioni.

8.° Gl' imperiali regj delegati trasmetteranno sollecitamente alla direzione generale di contabilità i conti di mano in mano che vengono presentati, limitando le proprie ispezioni ad

esaminare se vi si accenni la precedente trasmissione dello stato attivo e passivo, e se vi sia soggiunta la proposizione per l' erogazione degli avanzi. Se manchino di questo corredo, ne sarà fatto richiamo, senza però ritardare la trasmissione de' conti, l' esame de' quali, finchè non sia altrimenti disposto, si riserva alla direzione generale di contabilità. Giungendo in appresso i conti mancanti, si rimetteranno in seguito.

9.° Importando assaissimo che non sia frapposto alcun ritardo alla trasmissione dei conti, e che ciascun conto sia rimesso con apposita accompagnatoria, non collettivamente molti con un' accompagnatoria unica, gl' imperiali regj delegati non attenderanno che ne siano presentati più molti per comprenderli in una sola spedizione, sibbene trasmetteranno partitamente ciò che loro venga partitamente rassegnato col relativo rapporto del subeconomo. Però, dietro l' elenco che sarà loro fornito de' conti aspettati da ciascun subeconomo, si faranno attenti ad annotare i conti che pervengono, ed a richiamare con insistenza quelli che fossero differiti.

10.° Allorquando in appresso venga comunicata agl' imperiali regj delegati la liquidazione di ciascun conto colla relativa ripartizione del fondo tra gli eredi dell' antecessore,

il vacante ed il nuovo provvisto, non solo si faranno solleciti di trasmetterli per l'esecuzione ai subeconomi, ma contemporaneamente faranno comunicazione alle parti interessate delle competenze loro assegnate, onde sappiano di doversi rivolgere ai subeconomi per ottenere il fatto loro proprio.

11.° Confidando il governo che i subeconomi, fedeli nel custodire i depositi dei fondi giacenti finchè ne sia determinata la regolare erogazione ed applicazione, saranno egualmente pronti nell' eseguire le relative disposizioni superiori, si riserva nondimeno di potervi all'uopo far visitare d'ufficio i depositi stessi quando risultino considerevoli: ed anco se per la protratta vacanza de' beneficj di rendita eccedente i pesi ne risulti un cumulo maggiore di qualunque possibile prossima erogazione, si riserva di esigerne cauzione o di farne seguire deposito interinale alle casse delle imperiali regie delegazioni sotto le discipline e cautele che, sentita la direzione generale di contabilità, saranno nel caso pratico stabilite.

Milano, il 14 gennajo 1825.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Cav. Ab. G. GIUDICI, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Prescrizioni per l' ipoteca legale sopra i beni dei rispettivi esattori ed amministratori dei diritti e crediti dello stato, dei comuni e dei pubblici stabilimenti tutelati.*

12 gennajo 1825.

N.° 37334-4188. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, direzioni, prefettura del monte e contabilità.

In forza dell' art. 2121 del codice civile italiano i diritti e crediti dello stato, dei comuni e de' pubblici stabilimenti tutelati erano garantiti mediante ipoteca legale sopra i beni dei rispettivi loro esattori ed amministratori. Tali ipoteche poi sia che sussistessero prima dell' attivazione del codice stesso, sia che si fossero verificate sotto l' impero del medesimo a termini dell' art. 2134 di esso codice, dell' art. 1 del decreto 25 ottobre 1808, del decreto 31 ottobre 1809 e di molte altre particolari disposizioni del cessato governo, avrebbero dovute essere già tutte in modo regolare inscritte nei pubblici registri, senza di che non erano operative in concorso dei terzi.

Potendo però darsi che ad onta di tali disposizioni siasi in qualche caso ommessa la inscrizione delle ipoteche legali verificate in simili circostanze, e potendo essere stabilito per legge che ogni simile inscrizione debba essere fatta entro certo termine, sotto la comminatoria della perenzione del diritto; così all' intento di prevenire una tale disposizione ed agevolare alle amministrazioni l' esecuzione di una formalità che entrava già ne' loro doveri, e per la quale sussiste sempre una piena risponsabilità, il governo trova opportuno di prescrivere:

1.° L' imperiale regia direzione generale di contabilità e gl' imperiali regj ispettorati demaniali dipendenti dall' imperiale regia prefettura del monte per la cassa d' ammortizzazione dovranno nel termine di due mesi riassumere i registri presso di essi esistenti, e verificare se gli amministratori contabili incaricati dell'esazione o del pagamento del danaro di ragione dello stato, stati nominati prima dell' attivazione del codice italiano, o sotto l' impero del medesimo, abbiano reso buon conto d' ogni loro amministrazione.

2.° Lo stesso dovrà farsi dalle congregazioni municipali ed amministrazioni comunali, non che dalle congregazioni di carità ed amministrazioni dei pubblici stabilimenti di beneficenza, d' istruzione e di culto.

3.° Emergendo che esistano delle pendenze in ordine a siffatti amministratori, o che questi siano ancora nell' esercizio della loro gestione, dovrà essere cura de' suddetti uffici ed amministrazioni di far verificare se l' ipoteca legale come sopra loro competente sia stata inscritta a carico dei suddetti amministratori al competente ufficio delle ipoteche.

4.° Quando venisse ad emergere che l'accennata ipoteca legale non si fosse inscritta, i suddetti uffici ed amministrazioni dovranno provvedere, affinchè nel più breve termine possibile si eseguisca l' inscrizione a carico dell'amministratore contabile, e qualora fosse defunto, dei di lui eredi, indicando l' ammontare del debito dello stesso contabile, ove fosse già liquidato od altrimenti conosciuto.

5.° Qualunque sia la notoria risponsabilità del debitore, non se ne dovrà aver riguardo alcuno per ommettere l' inscrizione.

6.° Non si avrà neppure riguardo allo stato contenzioso in cui possa trovarsi il credito dell' amministrazione verso il contabile sia in via giudiziaria, sia in via amministrativa, e non ostante che gli atti relativi siano inoltrati e pendenti avanti le superiori autorità; anzi s' indicheranno all'uopo nelle inscrizioni le sentenze, i decreti e le ordinanze che fossero emanate circa tale credito.

7.° Nel caso di menomo dubbio che l' inscrizione già fatta sopra un determinato fondo non potesse abbastanza cautare il credito, dovrà questa ripetersi sopra quell'altro stabile che per avventura il contabile avesse acquistato in altre delle provincie soggette al dominio austriaco.

8.° L'inscrizione all'ufficio delle ipoteche per l' interesse dello stato si eseguirà dall'imperiale regio ufficio fiscale, al qual effetto dovrà essere cura dell' imperiale regia direzione generale di contabilità di fargli la comunicazione dei crediti col relativo documento di giustificazione del domicilio del debitore o contabile e dei beni stabili dal medesimo posseduti, e nel caso della di lui morte, de' suoi eredi.

9.° Sarà egualmente cura dell' imperiale regia direzione generale del demanio, degli ispettorati demaniali e dell' imperiale regia prefettura del monte di effettuare l' inscrizione dei crediti che loro rispettivamente appartengono, e per rapporto alle ragioni e crediti appartenenti ai beneficj ecclesiastici, laicali, cappellanie manuali e legati di messe il carico di fare l' inscrizione incumberà al beneficiato attuale, e nel caso di beneficio, cappellania o legato di messe in attuale regia

amministrazione, ai rispettivi subeconomi dei beneficj vacanti.

10.° L'obbligo per fare simile inscrizione pei crediti e ragioni delle chiese incumberà alle rispettive fabbricerie.

11.° Le imperiali regie direzioni camerali e le imperiali regie delegazioni provinciali veglieranno per l' esecuzione di queste disposizioni, rimanendo ferma a carico personale dei singoli amministratori la risponsabilità nei casi d' inadempimento.

Milano, il 12 gennajo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 7.) *Discipline per l'amministrazione dei beneficj vacanti confidata ai subeconomi.*

14 gennajo 1825.

N.° 36330-5787 P.

CIRCOLARE.

Volendo il governo rendere più regolare, spedita e cauta l'amministrazione dei beneficj vacanti confidata ai subeconomi, prescrive le seguenti discipline:

1.° Tutti i conti non prima resi delle amministrazioni tenute dai subeconomi negli anni addietro dovranno essere rassegnati nel termine di sei mesi al più tardi.

2.° Concesso questo intervallo a riassumere i conti che fossero da qualche anno arretrati, quanto ai conti correnti cominciando dalle amministrazioni tenute nel 1824 in avanti e così di mano in mano, si assegna come perentorio termine il mese di marzo dell' anno che segue immediatamente alla tenuta amministrazione.

3.° Passati i sei mesi stabiliti alla presentazione dei conti arretrati, come passato il marzo di ogni anno pei conti correnti, se alcuno de' subeconomi non gli abbia resi, o non abbia equivalentemente giustificato il ritardo ed ottenutane dilazione, sarà facoltativo

agl' imperiali regj delegati, dietro gli elenchi da fornirsi dalla direzione generale di contabilità, il destinare un ragioniere, il quale si rechi d' ufficio presso i subeconomi posti in mora, e vi rimanga a loro spese per riassumere tutte le arretrate contabilità e presentarle colle sue osservazioni.

4.° Tutti i subeconomi nell' atto di presentare i conti, sieno annuali, quando si tratti di amministrazioni continuative, sieno periodici, quando si chiudono colla provvista, dovranno presumere con approssimativo calcolo l' avanzo, senza però determinarlo; e dietro quel calcolo diviseranno e proporranno i bisogni de' beneficj o degli annessi stabilimenti secondo le norme prescritte colla circolare 29 marzo 1817 ai quali possa applicarsi.

5.° Se in qualche caso emerga bisogno urgente prima che i conti si possano presentare, quando i subeconomi possano rispondere dell' avanzo verificato o verificabile, potranno farne domanda estemporanea, salvo a regolarizzare ne' conti la spesa che fosse per l' urgenza in prevenzione permessa. Ciò tanto più si potrà fare quando i provvisti prima di ottenere l' amministrazione chiedendo per urgenza la concessione dell' avanzo, si offrono di anticipare la spesa e di sottostare del proprio se la sia maggiore del fondo d' avanzo che

verrà poscia dichiarato nella liquidazione della direzione generale di contabilità.

6.° Nella presentazione dei conti d' amministrazione dovranno i subeconomi espressamente accennare di avere già prima presentato l' atto di possesso in vacanza e lo stato attivo e passivo del beneficio, senza de' quali elementi di confronto i conti non potrebbero avere una dimostrazione di regolarità.

7.° Essendosi poi osservato più volte, che nella compilazione de' conti viene trascurata l' osservanza dell' art. 11 dell' appendice alla norma provvisoria, e che notabili differenze emergono talvolta perfino nelle rendite stabili dapprima annunciate per una tanta somma nello stato attivo e passivo, e poscia diversamente conteggiate nel rendiconto d' amministrazione, si fa uno speciale dovere ai subeconomi di strettamente attenersi ai singoli modelli diramati coll' appendice summentovata, e di far conoscere nell' accompagnatoria del conto il motivo dell' aumento o decremento di qualunque rubrica di rendita, qualora l' esposto nello stato attivo e passivo fosse andato soggetto a variazioni.

8.° Gl' imperiali regj delegati trasmetteranno sollecitamente alla direzione generale di contabilità i conti di mano in mano che vengono presentati, limitando le proprie ispezioni ad

esaminare se vi si accenni la precedente trasmissione dello stato attivo e passivo, e se vi sia soggiunta la proposizione per l' erogazione degli avanzi. Se manchino di questo corredo, ne sarà fatto richiamo, senza però ritardare la trasmissione de' conti, l' esame de' quali, finchè non sia altrimenti disposto, si riserva alla direzione generale di contabilità. Giungendo in appresso i conti mancanti, si rimetteranno in seguito.

9.° Importando assaissimo che non sia frapposto alcun ritardo alla trasmissione dei conti, e che ciascun conto sia rimesso con apposita accompagnatoria, non collettivamente molti con un' accompagnatoria unica, gl' imperiali regj delegati non attenderanno che ne siano presentati più molti per comprenderli in una sola spedizione, sibbene trasmetteranno partitamente ciò che loro venga partitamente rassegnato col relativo rapporto del subeconomo. Però, dietro l' elenco che sarà loro fornito de' conti aspettati da ciascun subeconomo, si faranno attenti ad annotare i conti che pervengono, ed a richiamare con insistenza quelli che fossero differiti.

10.° Allorquando in appresso venga comunicata agl' imperiali regj delegati la liquidazione di ciascun conto colla relativa ripartizione del fondo tra gli eredi dell' antecessore,

il vacante ed il nuovo provvisto, non solo si faranno solleciti di trasmetterli per l'esecuzione ai subeconomi, ma contemporaneamente faranno comunicazione alle parti interessate delle competenze loro assegnate, onde sappiano di doversi rivolgere ai subeconomi per ottenere il fatto loro proprio.

11.° Confidando il governo che i subeconomi, fedeli nel custodire i depositi dei fondi giacenti finchè ne sia determinata la regolare erogazione ed applicazione, saranno egualmente pronti nell' eseguire le relative disposizioni superiori, si riserva nondimeno di potervi all'uopo far visitare d'ufficio i depositi stessi quando risultino considerevoli: ed anco se per la protratta vacanza de' beneficj di rendita eccedente i pesi ne risulti un cumulo maggiore di qualunque possibile prossima erogazione, si riserva di esigerne cauzione o di farne seguire deposito interinale alle casse delle imperiali regie delegazioni sotto le discipline e cautele che, sentita la direzione generale di contabilità, saranno nel caso pratico stabilite.

Milano, il 14 gennajo 1825.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Cav. Ab. G. Giudici, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Prescrizioni per l' ipoteca legale sopra i beni dei rispettivi esattori ed amministratori dei diritti e crediti dello stato, dei comuni e dei pubblici stabilimenti tutelati.*

12 gennajo 1825.

N.° 37334-4188. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, direzioni, prefettura del monte e contabilità.

In forza dell' art. 2121 del codice civile italiano i diritti e crediti dello stato, dei comuni e de' pubblici stabilimenti tutelati erano garantiti mediante ipoteca legale sopra i beni dei rispettivi loro esattori ed amministratori. Tali ipoteche poi sia che sussistessero prima dell' attivazione del codice stesso, sia che si fossero verificate sotto l' impero del medesimo a termini dell' art. 2134 di esso codice, dell' art. 1 del decreto 25 ottobre 1808, del decreto 31 ottobre 1809 e di molte altre particolari disposizioni del cessato governo, avrebbero dovute essere già tutte in modo regolare inscritte nei pubblici registri, senza di che non erano operative in concorso dei terzi.

Potendo però darsi che ad onta di tali disposizioni siasi in qualche caso ommessa la inscrizione delle ipoteche legali verificate in simili circostanze, e potendo essere stabilito per legge che ogni simile inscrizione debba essere fatta entro certo termine, sotto la comminatoria della perenzione del diritto; così all' intento di prevenire una tale disposizione ed agevolare alle amministrazioni l' esecuzione di una formalità che entrava già ne' loro doveri, e per la quale sussiste sempre una piena risponsabilità, il governo trova opportuno di prescrivere:

1.° L' imperiale regia direzione generale di contabilità e gl' imperiali regj ispettorati demaniali dipendenti dall' imperiale regia prefettura del monte per la cassa d' ammortizzazione dovranno nel termine di due mesi riassumere i registri presso di essi esistenti, e verificare se gli amministratori contabili incaricati dell'esazione o del pagamento del danaro di ragione dello stato, stati nominati prima dell' attivazione del codice italiano, o sotto l' impero del medesimo, abbiano reso buon conto d' ogni loro amministrazione.

2.° Lo stesso dovrà farsi dalle congregazioni municipali ed amministrazioni comunali, non che dalle congregazioni di carità ed amministrazioni dei pubblici stabilimenti di beneficenza, d' istruzione e di culto.

3.° Emergendo che esistano delle pendenze in ordine a siffatti amministratori, o che questi siano ancora nell' esercizio della loro gestione, dovrà essere cura de' suddetti uffici ed amministrazioni di far verificare se l' ipoteca legale come sopra loro competente sia stata inscritta a carico dei suddetti amministratori al competente ufficio delle ipoteche.

4.° Quando venisse ad emergere che l'accennata ipoteca legale non si fosse inscritta, i suddetti uffici ed amministrazioni dovranno provvedere, affinchè nel più breve termine possibile si eseguisca l' inscrizione a carico dell'amministratore contabile, e qualora fosse defunto, dei di lui eredi, indicando l' ammontare del debito dello stesso contabile, ove fosse già liquidato od altrimenti conosciuto.

5.° Qualunque sia la notoria risponsabilità del debitore, non se ne dovrà aver riguardo alcuno per ommettere l' inscrizione.

6.° Non si avrà neppure riguardo allo stato contenzioso in cui possa trovarsi il credito dell' amministrazione verso il contabile sia in via giudiziaria, sia in via amministrativa, e non ostante che gli atti relativi siano inoltrati e pendenti avanti le superiori autorità; anzi s' indicheranno all'uopo nelle inscrizioni le sentenze, i decreti e le ordinanze che fossero emanate circa tale credito.

7.° Nel caso di menomo dubbio che l' inscrizione già fatta sopra un determinato fondo non potesse abbastanza cautare il credito, dovrà questa ripetersi sopra quell'altro stabile che per avventura il contabile avesse acquistato in altre delle provincie soggette al dominio austriaco.

8.° L'inscrizione all'ufficio delle ipoteche per l' interesse dello stato si eseguirà dall'imperiale regio ufficio fiscale, al qual effetto dovrà essere cura dell' imperiale regia direzione generale di contabilità di fargli la comunicazione dei crediti col relativo documento di giustificazione del domicilio del debitore o contabile e dei beni stabili dal medesimo posseduti, e nel caso della di lui morte, de' suoi eredi.

9.° Sarà egualmente cura dell' imperiale regia direzione generale del demanio, degli ispettorati demaniali e dell' imperiale regia prefettura del monte di effettuare l' inscrizione dei crediti che loro rispettivamente appartengono, e per rapporto alle ragioni e crediti appartenenti ai beneficj ecclesiastici, laicali, cappellanie manuali e legati di messe il carico di fare l' inscrizione incumberà al beneficiato attuale, e nel caso di beneficio, cappellania o legato di messe in attuale regia

amministrazione, ai rispettivi subeconomi dei beneficj vacanti.

10.° L'obbligo per fare simile inscrizione pei crediti e ragioni delle chiese incumberà alle rispettive fabbricerie.

11.° Le imperiali regie direzioni camerali e le imperiali regie delegazioni provinciali veglieranno per l' esecuzione di queste disposizioni, rimanendo ferma a carico personale dei singoli amministratori la risponsabilità nei casi d' inadempimento.

Milano, il 12 gennajo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 7.) *Discipline per l'amministrazione dei beneficj vacanti confidata ai subeconomi.*

14 gennajo 1825.

N.° 36330-5787 P.

CIRCOLARE.

Volendo il governo rendere più regolare, spedita e cauta l'amministrazione dei beneficj vacanti confidata ai subeconomi, prescrive le seguenti discipline:

1.° Tutti i conti non prima resi delle amministrazioni tenute dai subeconomi negli anni addietro dovranno essere rassegnati nel termine di sei mesi al più tardi.

2.° Concesso questo intervallo a riassumere i conti che fossero da qualche anno arretrati, quanto ai conti correnti cominciando dalle amministrazioni tenute nel 1824 in avanti e così di mano in mano, si assegna come perentorio termine il mese di marzo dell' anno che segue immediatamente alla tenuta amministrazione.

3.° Passati i sei mesi stabiliti alla presentazione dei conti arretrati, come passato il marzo di ogni anno pei conti correnti, se alcuno de' subeconomi non gli abbia resi, o non abbia equivalentemente giustificato il ritardo ed ottenutane dilazione, sarà facoltativo

agl' imperiali regj delegati, dietro gli elenchi da fornirsi dalla direzione generale di contabilità, il destinare un ragioniere, il quale si rechi d' ufficio presso i subeconomi posti in mora, e vi rimanga a loro spese per riassumere tutte le arretrate contabilità e presentarle colle sue osservazioni.

4.° Tutti i subeconomi nell' atto di presentare i conti, sieno annuali, quando si tratti di amministrazioni continuative, sieno periodici, quando si chiudono colla provvista, dovranno presumere con approssimativo calcolo l' avanzo, senza però determinarlo; e dietro quel calcolo diviseranno e proporranno i bisogni de' beneficj o degli annessi stabilimenti secondo le norme prescritte colla circolare 29 marzo 1817 ai quali possa applicarsi.

5.° Se in qualche caso emerga bisogno urgente prima che i conti si possano presentare, quando i subeconomi possano rispondere dell' avanzo verificato o verificabile, potranno farne domanda estemporanea, salvo a regolarizzare ne' conti la spesa che fosse per l' urgenza in prevenzione permessa. Ciò tanto più si potrà fare quando i provvisti prima di ottenere l' amministrazione chiedendo per urgenza la concessione dell' avanzo, si offrono di anticipare la spesa e di sottostare del proprio se la sia maggiore del fondo d' avanzo che

verrà poscia dichiarato nella liquidazione della direzione generale di contabilità.

6.° Nella presentazione dei conti d' amministrazione dovranno i subeconomi espressamente accennare di avere già prima presentato l' atto di possesso in vacanza e lo stato attivo e passivo del beneficio, senza de' quali elementi di confronto i conti non potrebbero avere una dimostrazione di regolarità.

7.° Essendosi poi osservato più volte, che nella compilazione de' conti viene trascurata l' osservanza dell' art. 11 dell' appendice alla norma provvisoria, e che notabili differenze emergono talvolta perfino nelle rendite stabili dapprima annunciate per una tanta somma nello stato attivo e passivo, e poscia diversamente conteggiate nel rendiconto d' amministrazione, si fa uno speciale dovere ai subeconomi di strettamente attenersi ai singoli modelli diramati coll' appendice summentovata, e di far conoscere nell' accompagnatoria del conto il motivo dell' aumento o decremento di qualunque rubrica di rendita, qualora l' esposto nello stato attivo e passivo fosse andato soggetto a variazioni.

8.° Gl' imperiali regj delegati trasmetteranno sollecitamente alla direzione generale di contabilità i conti di mano in mano che vengono presentati, limitando le proprie ispezioni ad

esaminare se vi si accenni la precedente trasmissione dello stato attivo e passivo, e se vi sia soggiunta la proposizione per l' erogazione degli avanzi. Se manchino di questo corredo, ne sarà fatto richiamo, senza però ritardare la trasmissione de' conti, l' esame de' quali, finchè non sia altrimenti disposto, si riserva alla direzione generale di contabilità. Giungendo in appresso i conti mancanti, si rimetteranno in seguito.

9.° Importando assaissimo che non sia frapposto alcun ritardo alla trasmissione dei conti, e che ciascun conto sia rimesso con apposita accompagnatoria, non collettivamente molti con un' accompagnatoria unica, gl' imperiali regj delegati non attenderanno che ne siano presentati più molti per comprenderli in una sola spedizione, sibbene trasmetteranno partitamente ciò che loro venga partitamente rassegnato col relativo rapporto del subeconomo. Però, dietro l' elenco che sarà loro fornito de' conti aspettati da ciascun subeconomo, si faranno attenti ad annotare i conti che pervengono, ed a richiamare con insistenza quelli che fossero differiti.

10.° Allorquando in appresso venga comunicata agl' imperiali regj delegati la liquidazione di ciascun conto colla relativa ripartizione del fondo tra gli eredi dell' antecessore,

il vacante ed il nuovo provvisto, non solo si faranno solleciti di trasmetterli per l'esecuzione ai subeconomi, ma contemporaneamente faranno comunicazione alle parti interessate delle competenze loro assegnate, onde sappiano di doversi rivolgere ai subeconomi per ottenere il fatto loro proprio.

11.° Confidando il governo che i subeconomi, fedeli nel custodire i depositi dei fondi giacenti finchè ne sia determinata la regolare erogazione ed applicazione, saranno egualmente pronti nell' eseguire le relative disposizioni superiori, si riserva nondimeno di potervi all' uopo far visitare d' ufficio i depositi stessi quando risultino considerevoli: ed anco se per la protratta vacanza de' beneficj di rendita eccedente i pesi ne risulti un cumulo maggiore di qualunque possibile prossima erogazione, si riserva di esigerne cauzione o di farne seguire deposito interinale alle casse delle imperiali regie delegazioni sotto le discipline e cautele che, sentita la direzione generale di contabilità, saranno nel caso pratico stabilite.

Milano, il 14 gennajo 1825.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Cav. Ab. G. Giudici, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Prescrizioni per l' ipoteca legale sopra i beni dei rispettivi esattori ed amministratori dei diritti e crediti dello stato, dei comuni e dei pubblici stabilimenti tutelati.*

12 gennajo 1825.

N.° 37334-4188. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, direzioni, prefettura del monte e contabilità.

In forza dell' art. 2121 del codice civile italiano i diritti e crediti dello stato, dei comuni e de' pubblici stabilimenti tutelati erano garantiti mediante ipoteca legale sopra i beni dei rispettivi loro esattori ed amministratori. Tali ipoteche poi sia che sussistessero prima dell' attivazione del codice stesso, sia che si fossero verificate sotto l' impero del medesimo a termini dell' art. 2134 di esso codice, dell' art. 1 del decreto 25 ottobre 1808, del decreto 31 ottobre 1809 e di molte altre particolari disposizioni del cessato governo, avrebbero dovute essere già tutte in modo regolare inscritte nei pubblici registri, senza di che non erano operative in concorso dei terzi.

Potendo però darsi che ad onta di tali disposizioni siasi in qualche caso ommessa la inscrizione delle ipoteche legali verificate in simili circostanze, e potendo essere stabilito per legge che ogni simile inscrizione debba essere fatta entro certo termine, sotto la comminatoria della perenzione del diritto; così all' intento di prevenire una tale disposizione ed agevolare alle amministrazioni l' esecuzione di una formalità che entrava già ne' loro doveri, e per la quale sussiste sempre una piena risponsabilità, il governo trova opportuno di prescrivere:

1.° L' imperiale regia direzione generale di contabilità e gl' imperiali regj ispettorati demaniali dipendenti dall' imperiale regia prefettura del monte per la cassa d' ammortizzazione dovranno nel termine di due mesi riassumere i registri presso di essi esistenti, e verificare se gli amministratori contabili incaricati dell'esazione o del pagamento del danaro di ragione dello stato, stati nominati prima dell' attivazione del codice italiano, o sotto l' impero del medesimo, abbiano reso buon conto d' ogni loro amministrazione.

2.° Lo stesso dovrà farsi dalle congregazioni municipali ed amministrazioni comunali, non che dalle congregazioni di carità ed amministrazioni dei pubblici stabilimenti di beneficenza, d' istruzione e di culto.

3.° Emergendo che esistano delle pendenze in ordine a siffatti amministratori, o che questi siano ancora nell' esercizio della loro gestione, dovrà essere cura de' suddetti uffici ed amministrazioni di far verificare se l' ipoteca legale come sopra loro competente sia stata inscritta a carico dei suddetti amministratori al competente ufficio delle ipoteche.

4.° Quando venisse ad emergere che l'accennata ipoteca legale non si fosse inscritta, i suddetti uffici ed amministrazioni dovranno provvedere, affinchè nel più breve termine possibile si eseguisca l' inscrizione a carico dell'amministratore contabile, e qualora fosse defunto, dei di lui eredi, indicando l' ammontare del debito dello stesso contabile, ove fosse già liquidato od altrimenti conosciuto.

5.° Qualunque sia la notoria risponsabilità del debitore, non se ne dovrà aver riguardo alcuno per ommettere l' inscrizione.

6.° Non si avrà neppure riguardo allo stato contenzioso in cui possa trovarsi il credito dell' amministrazione verso il contabile sia in via giudiziaria, sia in via amministrativa, e non ostante che gli atti relativi siano inoltrati e pendenti avanti le superiori autorità; anzi s' indicheranno all'uopo nelle inscrizioni le sentenze, i decreti e le ordinanze che fossero emanate circa tale credito.

7.° Nel caso di menomo dubbio che l' inscrizione già fatta sopra un determinato fondo non potesse abbastanza cautare il credito, dovrà questa ripetersi sopra quell'altro stabile che per avventura il contabile avesse acquistato in altre delle provincie soggette al dominio austriaco.

8.° L'inscrizione all'ufficio delle ipoteche per l' interesse dello stato si eseguirà dall'imperiale regio ufficio fiscale, al qual effetto dovrà essere cura dell' imperiale regia direzione generale di contabilità di fargli la comunicazione dei crediti col relativo documento di giustificazione del domicilio del debitore o contabile e dei beni stabili dal medesimo posseduti, e nel caso della di lui morte, de' suoi eredi.

9.° Sarà egualmente cura dell' imperiale regia direzione generale del demanio, degli ispettorati demaniali e dell' imperiale regia prefettura del monte di effettuare l' inscrizione dei crediti che loro rispettivamente appartengono, e per rapporto alle ragioni e crediti appartenenti ai beneficj ecclesiastici, laicali, cappellanie manuali e legati di messe il carico di fare l' inscrizione incumberà al beneficiato attuale, e nel caso di beneficio, cappellania o legato di messe in attuale regia

amministrazione, ai rispettivi subeconomi dei beneficj vacanti.

10.° L'obbligo per fare simile inscrizione pei crediti e ragioni delle chiese incumberà alle rispettive fabbricerie.

11.° Le imperiali regie direzioni camerali e le imperiali regie delegazioni provinciali veglieranno per l' esecuzione di queste disposizioni, rimanendo ferma a carico personale dei singoli amministratori la risponsabilità nei casi d' inadempimento.

Milano, il 12 gennajo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 7.) *Discipline per l'amministrazione dei beneficj vacanti confidata ai subeconomi.*

14 gennajo 1825.

N.° 36330-5787 P.

CIRCOLARE.

Volendo il governo rendere più regolare, spedita e cauta l'amministrazione dei beneficj vacanti confidata ai subeconomi, prescrive le seguenti discipline:

1.° Tutti i conti non prima resi delle amministrazioni tenute dai subeconomi negli anni addietro dovranno essere rassegnati nel termine di sei mesi al più tardi.

2.° Concesso questo intervallo a riassumere i conti che fossero da qualche anno arretrati, quanto ai conti correnti cominciando dalle amministrazioni tenute nel 1824 in avanti e così di mano in mano, si assegna come perentorio termine il mese di marzo dell' anno che segue immediatamente alla tenuta amministrazione.

3.° Passati i sei mesi stabiliti alla presentazione dei conti arretrati, come passato il marzo di ogni anno pei conti correnti, se alcuno de' subeconomi non gli abbia resi, o non abbia equivalentemente giustificato il ritardo ed ottenutane dilazione, sarà facoltativo

agl' imperiali regj delegati, dietro gli elenchi da fornirsi dalla direzione generale di contabilità, il destinare un ragioniere, il quale si rechi d' ufficio presso i subeconomi posti in mora, e vi rimanga a loro spese per riassumere tutte le arretrate contabilità e presentarle colle sue osservazioni.

4.° Tutti i subeconomi nell' atto di presentare i conti, sieno annuali, quando si tratti di amministrazioni continuative, sieno periodici, quando si chiudono colla provvista, dovranno presumere con approssimativo calcolo l' avanzo, senza però determinarlo; e dietro quel calcolo diviseranno e proporranno i bisogni de' beneficj e degli annessi stabilimenti secondo le norme prescritte colla circolare 29 marzo 1817 ai quali possa applicarsi.

5.° Se in qualche caso emerga bisogno urgente prima che i conti si possano presentare, quando i subeconomi possano rispondere dell' avanzo verificato o verificabile, potranno farne domanda estemporanea, salvo a regolarizzare ne' conti la spesa che fosse per l' urgenza in prevenzione permessa. Ciò tanto più si potrà fare quando i provvisti prima di ottenere l' amministrazione chiedendo per urgenza la concessione dell' avanzo, si offrono di anticipare la spesa e di sottostare del proprio se la sia maggiore del fondo d' avanzo che

verrà poscia dichiarato nella liquidazione della direzione generale di contabilità.

6.° Nella presentazione dei conti d' amministrazione dovranno i subeconomi espressamente accennare di avere già prima presentato l' atto di possesso in vacanza e lo stato attivo e passivo del beneficio, senza de' quali elementi di confronto i conti non potrebbero avere una dimostrazione di regolarità.

7.° Essendosi poi osservato più volte, che nella compilazione de' conti viene trascurata l' osservanza dell' art. 11 dell' appendice alla norma provvisoria, e che notabili differenze emergono talvolta perfino nelle rendite stabili dapprima annunciate per una tanta somma nello stato attivo e passivo, e poscia diversamente conteggiate nel rendiconto d' amministrazione, si fa uno speciale dovere ai subeconomi di strettamente attenersi ai singoli modelli diramati coll' appendice summentovata, e di far conoscere nell' accompagnatoria del conto il motivo dell' aumento o decremento di qualunque rubrica di rendita, qualora l' esposto nello stato attivo e passivo fosse andato soggetto a variazioni.

8.° Gl' imperiali regj delegati trasmetteranno sollecitamente alla direzione generale di contabilità i conti di mano in mano che vengono presentati, limitando le proprie ispezioni ad

esaminare se vi si accenni la precedente trasmissione dello stato attivo e passivo, e se vi sia soggiunta la proposizione per l'erogazione degli avanzi. Se manchino di questo corredo, ne sarà fatto richiamo, senza però ritardare la trasmissione de' conti, l'esame de' quali, finchè non sia altrimenti disposto, si riserva alla direzione generale di contabilità. Giungendo in appresso i conti mancanti, si rimetteranno in seguito.

9.° Importando assaissimo che non sia frapposto alcun ritardo alla trasmissione dei conti, e che ciascun conto sia rimesso con apposita accompagnatoria, non collettivamente molti con un' accompagnatoria unica, gl' imperiali regj delegati non attenderanno che ne siano presentati più molti per comprenderli in una sola spedizione, sibbene trasmetteranno partitamente ciò che loro venga partitamente rassegnato col relativo rapporto del subeconomo. Però, dietro l' elenco che sarà loro fornito de' conti aspettati da ciascun subeconomo, si faranno attenti ad annotare i conti che pervengono, ed a richiamare con insistenza quelli che fossero differiti.

10.° Allorquando in appresso venga comunicata agl' imperiali regj delegati la liquidazione di ciascun conto colla relativa ripartizione del fondo tra gli eredi dell' antecessore,

il vacante ed il nuovo provvisto, non solo si faranno solleciti di trasmetterli per l'esecuzione ai subeconomi, ma contemporaneamente faranno comunicazione alle parti interessate delle competenze loro assegnate, onde sappiano di doversi rivolgere ai subeconomi per ottenere il fatto loro proprio.

11.° Confidando il governo che i subeconomi, fedeli nel custodire i depositi dei fondi giacenti finchè ne sia determinata la regolare erogazione ed applicazione, saranno egualmente pronti nell' eseguire le relative disposizioni superiori, si riserva nondimeno di potervi all'uopo far visitare d'ufficio i depositi stessi quando risultino considerevoli: ed anco se per la protratta vacanza de' beneficj di rendita eccedente i pesi ne risulti un cumulo maggiore di qualunque possibile prossima erogazione, si riserva di esigerne cauzione o di farne seguire deposito interinale alle casse delle imperiali regie delegazioni sotto le discipline e cautele che, sentita la direzione generale di contabilità, saranno nel caso pratico stabilite.

Milano, il 14 gennajo 1825.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Cav. Ab. G. Giudici, *Consigliere.*

(N.° 8.) *Rettificazione del dazio imposto per l' esportazione delle pecore intonse.*

18 gennajo 1825.

N.° 14584-2238 C. Circolare.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

All' annotazione seconda della tariffa pubblicata sotto il 26 settembre 1824 essendo corso errore nell' indicare che conducendo all'estero pecore colla lana ossia non tosate, oltre al dazio di esportazione stabilito quì sopra, si esigerà per ogni pecora la ventesima parte del dazio di esportazione fissato per un quintale di lana pecorina, se ne previene l' imperiale regia direzione, affinchè ritenga in luogo di questa annotazione quella che segue:

« Conducendo all'estero pecore colla lana » ossia non tosate, oltre al dazio di esporta- » zione stabilito quì sopra, si esigeranno come » dazio di esportazione della lana cent. 15 » per ogni pecora, equivalenti alla trentesima- » sesta parte del dazio imposto alla lana sud- » detta in ragione di quintale metrico. »

Tale rettificazione si richiede per la circostanza che non essendo stato variato il dazio

sulla lana pecorina, in vece della *ventesima* parte doveva perciò esprimersi la *trentesima-sesta*, che appunto corrisponde ai cent. 15 come sopra.

L' imperiale regia direzione diramerà le analoghe istruzioni agli uffici che da essa dipendono per l' opportuna esecuzione in ciò che la riguarda.

Milano, il 18 gennajo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 9.) *All' impiegato condannato reo di delitto dovrà cessargli il soldo anche nella parte conservatagli in sussidio di alimentazione.*

3 febbrajo 1825.

N.° 975-295 C.

CIRCOLARE.

In seguito di concerti presi col supremo tribunale di giustizia l'imperiale regia camera aulica generale ha prescritto con decreto 10 gennajo p.° p.°, n.° 774-63 che il § 1.° delle sue precedenti dichiarazioni state diramate colla circolare governativa 10 gennajo 1823, n.° 15990-5043 C. debba ritenersi rettificato nei seguenti termini:

« Quando l' impiegato venga sottoposto a » condanna come *reo di delitto*, dovrà *dal* » *giorno della pubblicazione della sentenza* ces- » sargli intieramente il soldo anche nella » parte conservatagli in sussidio di alimen- » tazione; al qual effetto l' autorità giudi- » cante ne darà immediata comunicazione *a* » *quell'autorità sotto di cui serve il sentenziato.* »

Si reca ciò a notizia di tutti i pubblici uffici per opportuna loro direzione.

Milano, il 3 febbrajo 1825.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 10.) *Disposizioni relative al collocamento in posto di servizio stabile dei pensionati militari ex-italiani in quanto ne siano capaci.*

7 febbrajo 1825.

N.° 2188-300. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, all'ufficio fiscale ed alle direzioni generali.

Per norma di cotesta,.... si trasmette copia di un aulico dispaccio, col quale vengono comunicate al governo pei corrispondenti effetti, all' evenienza del caso, le disposizioni date d'ordine supremo del giorno 20 novembre 1824 dell'imperiale regio consiglio aulico di guerra agl' imperiali regj comandi generali militari, onde venga procurato l'impiego dei militari pensionati a risparmio delle pensioni dai medesimi godute.

Milano, il 7 febbrajo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 3171. *Copia d' un' ordinanza rilasciata dal consiglio aulico di guerra in data 17 dicembre 1824 ai comandi generali della Lombardia, dello Stato veneto, della Dalmazia, Illiria ed Austria interiore.*

S. M. l'imperatore e re ha rinnovato l'ordine che si debba aver cura di collocare in posti di

servizio stabili divenuti vacanti i pensionati militari *ex*-italiani in quanto ne siano capaci, onde sollevare l'erario dal carico delle pensioni.

Coloro adunque i quali, dietro i registri esistenti ossia matricole od altre prenotazioni e rapporti, fossero atti a coprire una piazza stabile di servizio sia nel militare o nel politico, dovranno essere sottoposti ad una nuova rassegna (*rearbitrium*) e raccolti in apposite tabelle di qualificazione secondo le modalità già note, e quelle portanti gl'individui abili a servire stabilmente nel militare serviranno ad uso del general comando; all' incontro quelle intestate pel servizio civile stabile verranno rimesse al governo della provincia, onde vi abbiano riflesso in caso di eventuali vacanze, su di che i governi riceveranno le necessarie istruzioni da parte del rispettivo dicastero aulico inerentemente alla succitata sovrana risoluzione.

Colla fine di ottobre 1825 il generale comando dovrà quì riferire quali pensionati *ex*-italiani, mediante reimpiego in posti stabili sia civile o militare, abbiano cessato dal percepire la pensione.

Questi rapporti per ordine supremo verranno sottoposti a S. M.

(N.° 11.) *Disposizioni onde evitare i funesti accidenti nello scoppio dei mortaletti sparati in occasione di festività.*

8 febbrajo 1825.

N.° 2166-348. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali ed alla direzione generale di polizia.

Resa edotta S. M. dei funesti accidenti derivati dallo scoppio de' mortaletti sparati nell' incontro di festività, si è degnata di ordinare con venerato rescritto di gabinetto in data 23 dicembre p.° p.° che nelle provincie ove ha luogo una tale costumanza si debba invigilare e siano date le occorrenti disposizioni onde non si usi in tali incontri alcuna sorte di mortaletti od altre bocche da fuoco fuori di quelle che possono essere caricate e sparate senza pericolo; e che per ciò fare siano destinate soltanto persone pratiche in maneggiarle, osservando tutte le precauzioni possibili onde non ne derivi alcun danno o nocumento alla proprietà od alla vita delle persone.

Nell' atto che si comunicano a cotesta imperiale regia . . . . . i premessi sovrani comandi per le relative disposizioni da essa

dipendenti, il governo non ommette d' impegnare ogni di lei cura e vigilanza per l'esatto loro adempimento, reso tanto più necessario in quanto che frequenti sono le disgrazie accadute in causa del su rimarcato inconveniente.

Milano, l' 8 febbrajo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 12.) *RINNOVATA la proibizione ai commissarj ed agli aggiunti di esercitare la professione d' ingegnere o di perito senza averne riportata di volta in volta l' autorizzazione.*

11 febbrajo 1825.

N.° 3694-467. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

Ha dovuto avvedersi il governo che non viene generalmente mantenuta in piena osservanza la disposizione espressa nella circolare 18 ottobre 1817, n.° 27166-834, per la quale non è facoltativo agl' imperiali regj commissarj ed agli aggiunti di esercitare la professione, cui fossero d' altronde abilitati, d' ingegnere o di perito.

Trova quindi opportuno di quì ricordare il governo che sarà d' uopo ai suddetti impiegati di riportare di volta in volta una speciale autorizzazione dalla propria delegazione per assumersi l' incarico di qualche lavoro di loro professione. Le delegazioni poi avvertiranno che se è raccomandato di restringere a casi speciali l' autorizzazione di cui è discorso, è tanto più da evitarsi che i commissarj e gli aggiunti facciano da ingegnere o da perito quando si tratta di cose in cui segnatamente vi abbiano interesse i comuni od altri corpi pubblici, mentre diversamente si radunerebbero in una sola persona le ispezioni del perito e dell' autorità distrettuale, ciò che è a riguardarsi sconvenevole per ogni rapporto.

Milano, l' 11 febbrajo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 13.) *L'assegno del nuovo soldo all' impiegato non decorre dalla data della nomina, ma soltanto dalla data del decreto che perviene all' impiegato dalla sua superiorità.*

18 febbrajo 1825.

N.° 1679-513 C.

CIRCOLARE.

Le istruzioni state diramate colla circolare governativa 23 luglio 1816, n.° 4619-2470 C. prescrissero che, qualora un impiegato fosse stato impedito per *cagione d' ufficio* di prestare il giuramento voluto pel nuovo posto conferitogli, potesse essere accordata la decorrenza del soldo del posto medesimo dal giorno *della data del decreto di nomina.*

Avendo dichiarato l'imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 13 dicembre 1823, n.° 50621-1125 che secondo lo spirito di detta disposizione l' assegno del nuovo soldo non può aver luogo nel suindicato caso dal giorno della risoluzione con cui fu conferito l' impiego, ma soltanto *dalla data di quel decreto che perviene all' impiegato medesimo dalla sua superiorità, e che contiene la partecipazione della sua nomina*, si deduce tale aulica dichiarazione a notizia di tutti i pubblici uffici, onde serva loro di precisa norma all' evenienza d'ogni analogo caso.

Milano, il 18 febbrajo 1825.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 14.) *Nei luoghi ove trovasi del militare mancante di cappellano, il clero civile è incaricato della spirituale assistenza.*

20 febbrajo 1825.

N.° 36921-5874. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo agli ordinarj.

Con sovrano rescritto 28 p.° s.° novembre comunicato al governo per aulico dispaccio 2 dicembre S. M. I. R. ha ordinato che debbano eccitarsi gli ordinarj a provvedere che in tutti i luoghi ove trovasi del militare, ed ove o non esista un cappellano militare, o questo non basti a tutti gli obblighi nella cura delle anime presso il militare, sia in questa sacra ed importante mansione prestata l'occorrente assistenza ed il conveniente ajuto per parte del clero civile.

Il governo comunica la prefata sovrana intenzione agli ordinarj, persuaso che i medesimi sapranno eccitare lo zelo del proprio rispettivo clero, onde venga all' occorrenza dei casi secondata.

Milano, il 20 febbrajo 1825.

STRASSOLDO.

(N.° 15.) *L' erezione e l'adattamento di tutti i locali scolastici coi necessarj mobili sono a carico dei comuni; non ispetta all' erario se non che di provvedere gli apparati scientifici per la quarta classe delle scuole elementari maggiori.*

26 febbrajo 1825.

N.° 2891-483 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il governo, in obbedienza ad un recente aulico dispaccio del giorno 3 gennajo prossimo scorso, n.° 8732-2164, ad oggetto di ovviare qualunque possibile venturo inganno, si trova in dovere di dichiarare a cotesta imperiale regia delegazione « che l' erezione » e l' adattamento di tutti i locali scolastici » coi necessarj mobili cader deve intieramente » a carico dei rispettivi comuni, a senso della » sovrana risoluzione del giorno 31 agosto » 1816, n.° 1947-622, sezione XIX, e che » non ispetta all' erario se non che di prov- » vedere gli apparati scientifici ed i requisiti » occorrenti pel disegno alla quarta classe » di quelle scuole elementari maggiori ma- » schili contemplate dall' articolo 10, capo II.

» In conseguenza di ciò tutti i mobili delle » scuole elementari maggiori sì maschili che

» femminili, quali sono le panche, le tavole
» e gli altri materiali scolastici, devono pro-
» cacciarsi dai comuni, cui pure incumbe di
» fornire e ridurre il relativo locale. »

Ciò serva di norma per cotesta delegazione nelle sopravvenienti circostanze di spese di simile natura e per le occorrenti comunicazioni in proposito.

Milano, il 26 febbrajo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 16.) *Diramazione dell' istruzione pei direttori degli spedali.*

3 marzo 1825.

N.° 5234-368 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione 30 dicembre prossimo passato si è degnata di approvare con alcune modificazioni le istruzioni proposte dal governo pei direttori degli spedali, e di prescrivere che i regolamenti generali di pensioni sieno applicati

anche agl' impiegati dei luoghi pii, in quanto le fondazioni loro non prescrivessero qualche cosa di diverso in proposito; nel qual caso sarà la cosa da strettamente osservarsi.

Si trasmettono pertanto a cotesta imperiale regia delegazione diversi esemplari delle istruzioni pei direttori degli spedali, riformate a norma delle superiori prescrizioni, acciocchè sieno distribuite tanto ai direttori degli spedali della provincia per la corrispondente osservanza, quanto ai rispettivi amministratori per loro intelligenza; comunicando poi agli amministratori e direttori anche di tutti gli altri luoghi pii le sovrane risoluzioni relative alle pensioni per gl' impiegati dei luoghi pii stessi.

Avendo poi S. M. ordinato che sia presentato un progetto d' istruzioni anche per gli amministratori e pel rimanente personale degli ospitali, s' incarica cotesta imperiale regia delegazione di occuparsi della compilazione di un tale progetto, rassegnandolo quindi alla congregazione centrale, dalla quale verrà accompagnato al governo colle proprie osservazioni.

Milano, il 3 marzo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

ISTRUZIONE

Pei direttori degli spedali approvata con venerata sovrana risoluzione 30 *dicembre* 1824.

I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

§ 1. I direttori degli spedali dipendono immediatamente dalle imperiali regie delegazioni provinciali e corrispondono per tutti gli affari di ufficio colle medesime.

§ 2. È preciso dovere dei direttori di eseguire esattamente e senza alcun ritardo tutti gli ordini che loro verranno dati dall' autorità alla quale sono subordinati. Nel caso però che insorgessero dei dubbj per l' interpretazione di qualche disposizione, e che vi fosse fondato timore che potessero emergere gravi difficoltà od inconvenienti nella esecuzione, sarà obbligo dei direttori di farne, senza indugio, rapporto all'autorità superiore, sospendendo intanto l' esecuzione di tali disposizioni.

§ 3. Presso la direzione dei singoli spedali si terrà un protocollo, in cui dovranno registrarsi tutte le ordinanze governative, tutti i rapporti concernenti gli oggetti disciplinali ed economici, e qualunque altro atto d' ufficio. Alla fine dell' anno i direttori ripasseranno questo protocollo onde accertarsi che tutti gli affari registrati siano stati esauriti.

Dove il governo lo troverà necessario, i direttori avranno un segretario, che sarà incaricato specialmente del protocollo e della registratura degli atti.

§ 4. Le principali cure dei direttori saranno rivolte al miglior servizio e trattamento degli ammalati, alla prosperità ed al decoro degli stabilimenti, incumbendo ai soli direttori la risponsabilità del buon andamento degli spedali. Non lasceranno di far uso dei mezzi più opportuni per giungere al suddetto divisato scopo tanto importante per l' umanità e per lo stato.

§ 5. A tal fine tutti gl' impiegati addetti ai singoli spedali, sia pel servizio economico nell' interno dei medesimi, sia pel servizio sanitario, saranno immediatamente sottomessi al rispettivo direttore, al quale si rivolgeranno per tutte le loro occorrenze.

§ 6. Per le mancanze di piccola entità spetterà ai direttori il provvedimento, e per le altre ne faranno, senza indugio, rapporto all'autorità cui sono soggetti per le sue determinazioni. Che se poi anche per le gravi mancanze il provvedimento fosse di urgenza, non ommetteranno i direttori di compartirlo, salve le ulteriori disposizioni superiori.

§ 7. Proporranno per le superiori determinazioni tutte quelle misure che credessero necessarie ed opportune pel miglior andamento del servizio sanitario ed economico.

§ 8. I direttori avranno il proprio ufficio nell' interno dello spedale, ove si recheranno giornalmente in ore determinate per l' esercizio delle loro incumbenze.

Negl' istituti di maggior importanza il direttore avrà l' abitazione nel locale stesso dello stabilimento od in vicinanza, affinchè gli sia per tal modo agevolata la sorveglianza sullo stabilimento e l' apparizione nel medesimo a tutte le ore del giorno e della notte, al che mira anche il § 24.

§ 9. Nei casi di malattia o di assenza dei direttori (ove non sia espressamente stabilito per ispeciale disposizione un vicedirettore) uno dei medici primarj ne farà le veci.

Questo medico verrà proposto dagli stessi direttori, ed approvato dal governo.

II.

DOVERI SPECIALI DEI DIRETTORI.

§ 10. I doveri speciali dei direttori si riferiscono agli oggetti disciplinali, sanitarj, scientifici ed economici.

III.

OGGETTI DISCIPLINALI.

§ 11. I direttori invigilano assiduamente perchè i medici, i chirurghi, gl' infermieri, gl' inservienti e tutti gl' impiegati addetti al servizio interno dello spedale eseguiscano con tutta l' esattezza i loro doveri.

Ad ottenere questo intento sarà indispensabile che gli stessi direttori precedano col loro esempio, mostrandosi attivi e zelanti nell' adempimento delle incumbenze alle quali sono tenuti in forza delle loro istruzioni.

§ 12. Per le mancanze di piccola entità, di cui si è parlato nel precedente § 6, i direttori ammoniranno gl' impiegati che le avranno commesse. Ne' casi di recidività e per le mancanze gravi procederanno contro i medesimi a più rigorose misure, sospendendoli anche dall' impiego in pendenza delle determinazioni che verranno emanate dall' autorità superiore.

§ 13. Le proposizioni per l' avanzamento degl' impiegati subalterni si faranno dai direttori con tutta l' imparzialità. Essendo per [illegible] indispensabile ch' essi abbiano una perfetta cognizione dei meriti e della condotta morale dei singoli impiegati, si faranno presentare ogni mese i relativi rapporti dai medici e chirurghi primarj e dal capo d' ufficio economico dello spedale. Ogni anno poi trasmetteranno all' autorità superiore un rapporto informativo a questo proposito.

§ 14. La pulizia, la sicurezza degli ammalati, la migliore caritatevole assistenza di essi, la quiete ed il buon ordine nello stabilimento esigeranno una particolare cura dai direttori.

§ 15. Essi impiegheranno i mezzi più efficaci onde i medici, i chirurghi, gl' inservienti, ecc. abbiano a tenere verso gl' infermi la migliore condotta, e qualora credessero necessaria qualche disposizione dell' autorità superiore per quest' oggetto, non tarderanno ad invocarla.

§ 16. Faranno scrupolosamente osservare le discipline concernenti il culto sia per parte degl' infermi, come per parte degl' impiegati addetti al servizio dei medesimi.

§ 17. Avranno costantemente di mira i direttori di procurare ai malati non solo la migliore caritatevole assistenza medica, ma altresì ogni possibile sollievo e conforto nella loro situazione.

§ 18. Affinchè non venga disturbata la necessaria quiete dei malati non si permetterà alcuna sorta di divertimenti clamorosi nell' interno degli spedali, come musica, balli, ecc.

§ 19. Onde guarentire la sicurezza delle persone e degli effetti appartenenti alle stesse, non che agli spedali, i direttori faranno osservare le discipline occorrenti per rimovere ogni pericolo d' incendio, per impedire i furti e le offese

corporali, e non permetteranno che alcun individuo estraneo allo stabilimento vi abbia abitazione o ricovero.

§ 20. Dovrà essere mantenuta la massima pulizia nelle sale degl' infermi, come anche nei cortili, sulle scale e nei corridoi.

IV.

OGGETTI SANITARI.

§ 21. Spetta ai direttori di fare la distribuzione del servizio medico-chirurgico negli spedali, destinando cioè per le diverse sale quei medici e chirurghi che giudicheranno più opportuni, e potranno altresì variare una tale distribuzione ogni volta che lo credano necessario per la migliore assistenza degl' infermi.

§ 22. Dovranno i direttori invigilare che i medici ed i chirurghi degli ospedali si attengano all' orario ed adempiano puntualmente ai doveri loro prescritti, e che alle visite degli ammalati abbiano ad intervenire sempre tutti quelli i quali ne sono incaricati.

Nei casi di trascuratezza o negligenza per parte dei suddetti individui i direttori si regoleranno a norma dei precedenti §§ 6 e 12.

§ 23. Si recheranno i direttori di tempo in tempo nelle diverse sale degli ammalati per conoscere il metodo curativo praticato dai medici e chirurghi respettivi, per verificare se agli ammalati sieno stati somministrati i medicinali prescritti; se la distribuzione ne sia stata fatta a suo tempo; se sieno i medesimi di buona qualità e ben preparati; se sieno tenuti colla dovuta regolarità i registri nosologici; se gl' infermieri si trovino nelle sale per le quali sono destinati,

ed in fine per accertarsi se gli ammalati sieno bene trattati ed assistiti.

Se il direttore trovasse per avventura non conveniente il metodo di cura adottato in alcuni casi, siccome egli solo non potrebb' essere il giudice competente, così in allora dovrà riunire tutt' i medici primarj dell' ospedale per consultarli su tale proposito, e di siffatto consulto dovrà tenersi esatto processo verbale onde in caso di bisogno possa essere sottoposta la quistione alla decisione della facoltà medica.

§ 24. Per assicurarsi se il servizio degli ospedali sia eseguito a dovere e con precisione, i direttori dovranno fare delle visite ora nell' una, ora nell' altra delle sale degl' infermi all' improvviso anche in tempo di notte.

§ 25. Se scoprissero i direttori che gli ammalati fossero trascurati o maltrattati, lo che costituirebbe una delle più gravi trasgressioni, sarà da procedersi nel modo seguente:

Ove la colpa fosse attribuibile agl' infermieri, e questi ne fossero convinti, verranno i medesimi tosto dimessi dal servizio e consegnati all' ufficio di polizia per la relativa processura.

Il direttore ha pure la facoltà di congedare que' medici e quei chirurghi d' ospedale i quali non vi figurano che come secondarj e praticanti, o che vi sono impiegati temporariamente con soldo o senza.

Trattandosi poi di medici e chirurghi primarj o stabili, in caso di mancanza se ne dovrà fare sollecito rapporto all' autorità superiore, come si è disposto ai §§ 6 e 12, non senza proporre le misure da prendersi contro i medesimi.

§ 26. Ogni volta che un medico primario dell' ospedale si rivolge al direttore per avere il di

lui parere sopra un caso grave di malattia, esso non potrà rifiutarlo.

Quando poi si trattasse di una grave malattia chirurgica o di una operazione di molta importanza, si farà un consulto, al quale, oltre il chirurgo primario della sala, dovranno intervenire il direttore, un medico primario ed un altro chirurgo primario dell' ospedale, e sull' operazione da farsi verrà deciso a pluralità di voti.

§ 27. Ne' casi di malattia, d' impedimento o di assenza di un medico o chirurgo primario il direttore destinerà uno dei medici o chirurghi secondarj a farne le veci, ma esso dovrà intervenire di tempo in tempo alle visite degli ammalati.

Potrà poi il direttore supplire egli stesso al medico primario ammalato od assente.

§ 28. I medici ed i chirurghi primarj devono consegnare al direttore ogni giorno i rapporti concernenti il movimento delle rispettive sale, ed alla fine di ciascun mese le tavole nosologiche dinotanti il numero dei malati rimasti alla fine del mese precedente, il numero di quelli entrati di nuovo, dei guariti, dei dimessi cronici, dei morti e dei rimasti nelle loro sale coll' indicazione della malattia.

Ricevute queste tavole, il direttore ne farà il riassunto e lo rassegnerà all' autorità superiore colle proprie osservazioni, tra le quali non saranno da ommettersi le esatte descrizioni del carattere delle malattie regnanti, l' esposizione ragionata della maggiore o minore mortalità degli ammalati, l' indicazione dei diversi metodi curativi usati dai singoli medici primarj per le malattie dello stesso genere, la comparazione di essi metodi relativamente alla seguita mortalità, alle spese, ecc. Alla fine d' ogni anno poi si

presenterà un riassunto di tutte le tavole nosologiche mensuali dai medici e chirurghi primarj al direttore, il quale ne farà il riassunto generale e lo accompagnerà con un circostanziato rapporto per essere rassegnato nelle vie regolari al governo, nel quale rapporto dovranno essere contenute le proposizioni per quelle riforme disciplinali ed economiche che si credessero opportune.

§ 29. Dovendosi trasmettere dal direttore ogni trimestre alle delegazioni provinciali lo stato degli ammalati venerei indigenti curati nell' ospedale pel rimborso delle relative spese a termini della circolare 23 marzo 1817, n.° 4461-591, esso direttore raccoglierà dai medici e chirurghi primarj le storie di quei venerei che si trovassero giacenti nell' ospedale oltre i tre mesi, e le unirà all' anzidetto stato.

§ 30. Ogni mese in un giorno da stabilirsi nell' ultima settimana del medesimo si terrà una adunanza generale di tutti i medici e chirurghi primarj dell' ospedale sotto la presidenza del direttore, in cui verranno riferiti e discussi tutti gli oggetti risguardanti la cura ed il trattamento degli ammalati, gli abusi e le mancanze che fossero state osservate, e tutto ciò che potesse giovare pel migliore andamento dello stabilimento. I processi verbali di tali adunanze verranno rassegnati al governo coi relativi mensuali rapporti del direttore.

§ 31. Eserciterà il direttore una indefessa vigilanza sulla spezieria, esaminerà attentamente le ricette onde scorgere gli abusi che potessero essersi introdotti in questo ramo, e si assicurerà che le droghe ed i medicamenti tanto semplici quanto preparati sieno ben custoditi e conservati; che le preparazioni sieno eseguite con esattezza e precisione; che siavi sì nella spezieria

che nel laboratorio chimico la maggior pulitezza specialmente per rapporto agli utensili; che le bilance ed i pesi sieno costantemente mantenuti nel miglior essere, e che si tengano i ricettarj e tutti gli altri registri col necessario ordine.

Rispetto poi alla provvista delle droghe e degli altri articoli farmaceutici occorrenti per la spezieria dovrà il direttore sottoscrivere le relative note che gli verranno presentate dallo speziale dopo che le avrà ben esaminate ed avrà riconosciuto il bisogno di tali droghe ed articoli, e quando poi egli si sarà accertato personalmente della eseguita somministrazione nella voluta qualità e quantità, apporrà *il visto* colla propria firma alla ricevuta che dallo speziale verrà rilasciata al venditore.

§ 32. I gabinetti patologici, gli armamentarj chirurgici, le macchine e le biblioteche esistenti negli spedali saranno sotto la particolare ispezione del direttore, il quale dovrà perciò aver cura della loro conservazione.

In quegli spedali però ove ha luogo nel tempo stesso uno studio medico-chirurgico, come per es. in Padova e Pavia, la sorveglianza alle macchine, agli stromenti, alle biblioteche, ai musei patologici ed anatomici sarà affidata non già al direttore dello spedale, ma a quello degli studj ed al rispettivo professore, a norma dei regolamenti in corso.

§ 33. Sopravvederà il direttore perchè non abbia a mancare l'occorrente quantità di bendaggi, filacciche e compresse, ma invigilerà altronde perchè si abbia ad usare la maggiore possibile economia relativamente a questi oggetti.

§ 34. Non dovendosi accettare negli spedali se non che quegli ammalati i quali siano ammissibili a norma dei regolamenti e delle disposizioni

dei rispettivi istitutori e benefattori, sarà dovere del direttore di portare la sua attenzione perchè non seguano abusi in questa parte.

Egli si recherà quindi di tempo in tempo alla sala di accettazione onde riconoscere se questa si eseguisce regolarmente, come pure se si faccia il ripartimento dei malati nelle diverse sale mediche e chirurgiche in proporzione dei letti rimasti in libertà in ciascuna delle medesime.

Negli spedali che servono ben anche alla pubblica istruzione (come è accennato nel § 32) dee permettersi ai professori delle scuole pratiche ed ai loro assistenti di vedere i libri di accettazione e di scegliere dai libri stessi quegli ammalati che credono opportuni per le loro scuole. È anche in loro facoltà di recarsi nelle diverse infermerie per cercare i malati che loro convengono, e tanto nell' uno, quanto nell' altro caso debbono consegnarsi ai detti professori ed assistenti gli ammalati che da essi si domandassero, a meno che l' ammalato stesso non vi si rifiutasse; nel qual caso esso non potrà costringersi a passare nella clinica per la quale è chiesto, essendo da tenersi per massima che ciascun malato possa scegliere la sezione nella quale desideri di essere curato.

§ 35. Siccome il buon servizio degl' infermi dipende molto dalle qualità personali degl' infermieri, l' ammissione e la dimissione dei quali appartiene unicamente al direttore, così questi prima di ammetterli si accerterà nel miglior modo se sieno abbastanza robusti ed abili, e se abbiano date sicure prove della loro condotta morale.

Gl' infermieri dovranno saper leggere, scrivere e far conti, e pei semplici servienti basterà che siano sani, robusti, di non troppo avanzata età e di buona condotta.

Nell' ufficio economico dello spedale si terrà un apposito libro, in cui saranno notate le mancanze degl' infermieri e de' serventi e le ammonizioni o punizioni da loro subite. Gl' infermieri che verranno congedati per gravi mancamenti non saranno più rimessi in servizio.

§ 36. È preciso dovere del direttore di riferire alle autorità competenti tutti i casi di morte repentina o violenta che accadessero nell' ospedale per le ispezioni giudiziarie de' cadaveri.

Fino a tanto che queste non siensi eseguite non permetterà che vengano seppelliti tali cadaveri, e si atterrà esattamente a quanto è disposto a questo proposito dai vegliantì regolamenti.

§ 37. Sarà cura del direttore che i cadaveri prima d' essere anatomizzati o seppelliti vengano deposti e tenuti per tutto il tempo che è prescritto dai regolamenti di sanità nella stanza a tal uopo destinata.

Questa stanza dovrà essere sufficientemente ventilata, e dovrà visitarsi costantemente due volte ogni giorno, alla mattina ed alla sera, dal chirurgo residente nell' ospedale, onde non abbia ad essere seppellito e sottoposto alla sezione anatomica alcuno che per avventura non fosse veramente morto e potesse ancora dar segni di vita.

V.

OGGETTI SCIENTIFICI.

§ 38. Potendo esservi in ogni spedale nel decorso dell' anno un maggiore o minor numero di malattie non ordinarie, e quindi meritevoli di una speciale attenzione, e potendosi altronde fare in tali stabilimenti le più esatte osservazioni sul carattere e sull' andamento di esse, non che

delle malattie epidemiche ed endemiche, il direttore non ommetterà di raccogliere tali osservazioni nella vista di procurare la migliore istruzione dei medici e di contribuire ai progressi dell' arte salutare.

§ 39. A quest' effetto inviterà i medici ed i chirurghi primarj a somministrargli delle esatte ed istruttive descrizioni delle suindicate malattie, ad esperimentare con prudenza nuovi metodi di cura, ed a schiarire sempre più l' azione dei rimedj già conosciuti ed usati.

§ 40. Ciò formerà uno dei principali oggetti delle adunanze mensuali prescritte al § 30 delle presenti istruzioni, e tutte le storie ed osservazioni che si raccoglieranno relativamente alle suddette malattie si uniranno al rapporto generale che dal direttore si deve rassegnare ogni anno giusta la disposizione espressa nel precedente § 28, onde essere innoltrate al dicastero aulico ed inserite nei giornali di medicina quando si giudicassero meritevoli d' essere pubblicate.

§ 41. Raccomanderà il direttore ai medici e chirurghi dell' ospedale che si facciano le sezioni anatomiche de' cadaveri di quelle persone le quali nel corso della loro malattia avessero dati segni di lesioni organiche, e ciò affinchè si abbiano a levare i pezzi patologici che potessero meritare di essere conservati per l' istruzione.

La descrizione di tali pezzi colla storia esatta della malattia verrà tosto trasmessa dal direttore alla facoltà medica dell' imperiale regia università di Pavia, ed ove essa li riconoscesse meritevoli d' essere collocati nel suo gabinetto patologico, si dovranno in appresso spedirglieli. Che se poi esistessero già altri pezzi simili in quel gabinetto, e la facoltà medica non credesse perciò che dovessero colà inviarsi, allora potranno

i medesimi essere deposti nel gabinetto patologico dell' ospedale unitamente alla storia della malattia.

§ 42. La biblioteca, salvo il caso indicato al § 32, è sotto l'ispezione del direttore, il quale sceglierà uno tra i medici o chirurghi per l'immediata custodia della medesima, cui consegnerà il catalogo de' libri esistenti, conservandone però la copia negli atti della direzione. L' acquisto delle opere nuove, come pure l' associazione ai giornali scientifici più rinomati di medicina appartiene esclusivamente al direttore.

VI.

OGGETTI ECONOMICI.

§ 43. Altro dei precipui doveri del direttore è la cura dell' economia interna dello stabilimento. Egli provvederà perchè non si facciano spese inutili, e perchè non si commettano frodi e non avvengano dissipazioni di danaro e di effetti, facendo attuare per tutti i rami dell' economia interna un' esatta controlleria.

§ 44. Le provviste dei commestibili e di tutti gli effetti occorrenti per lo stabilimento si dovranno fare sempre previa ordinanza del direttore, e quando la spesa superasse la somma di lire 300 dovranno farsi per appalto col mezzo dell' asta nelle vie regolari.

Il direttore assisterà alla licitazione, ed aggiudicherà l' appalto a favore di chi avrà fatta la migliore obblazione.

§ 45. Il direttore porterà la sua vigilanza sugli impiegati dell' ufficio economico, si farà presentare almeno una volta al mese i registri delle

provviste e gli specchi consuntivi, e vi apporrà la sua firma prima di passarli alla computisteria.

Non si potrà far eseguire la stampa dei registri, di note, ecc. senza l' approvazione e la firma di lui.

§ 46. Si recherà improvvisamente di tempo in tempo ai magazzini onde verificare se siano stati versati nei medesimi gli effetti provveduti, quali di essi vi si trovino, e quali siano stati consumati, esaminando a quest' uopo attentamente i registri di carico e scarico.

Il direttore non si limiterà a verificare la quantità di tali effetti, ma dovrà anche riconoscere la qualità e lo stato di essi.

§ 47. Il pane, il vino, le carni, gli erbaggi e quant' altro deve servire per l' alimento degli ammalati saranno pure da esaminarsi personalmente da lui. E per accertarsi se i cibi sieno ben preparati e se vengano somministrati agli infermi nella quantità prescritta, egli si porterà spesso nella cucina, come anche nelle sale degl' infermi nel tempo che se ne farà la distribuzione, e gli assaggerà.

§ 48. Visiterà i letti degli ammalati a fine di riconoscere la qualità delle biancherie e degli altri articoli componenti i letti medesimi, e scoprendo qualche abuso o disordine per rapporto ai medesimi, darà gli opportuni provvedimenti.

§ 49. Sarà necessario l' assenso del direttore tutte le volte che i medici volessero prescrivere medicamenti costosi non compresi nella farmacopea.

§ 50. Allo scopo d' introdurre e di conservare la maggiore possibile economia nelle spese senza nuocere al buon trattamento degli ammalati il direttore sentirà quello o quegl' impiegati dell' ufficio dell' amministrazione interna ed anche quelle

altre persone estranee che crederà del caso onde giovarsi dei loro lumi e suggerimenti.

Una volta ogni mese in un giorno determinato dell' ultima settimana si terrà un congresso di tutti i suddetti impiegati sotto la sua presidenza, nel qual congresso verranno riferiti e discussi tutti gli oggetti risguardanti l' amministrazione economica interna dello spedale, e tutte le proposizioni che si credessero opportune pel migliore andamento del servizio in questo ramo.

Spetterà però al solo direttore il deliberare sulle misure suggerite nel congresso. Esso manderà ad effetto quelle che crederà più opportune entro la sfera delle sue facoltà, e per le altre che fossero di competenza dell' autorità superiore ne farà la proposizione nei rapporti mensuali, di cui è fatto cenno al § 30; avvertendo che con tali rapporti si dovranno rassegnare anche i processi verbali dei suddetti congressi, e si dovranno soggiungere tutte quelle notizie che possono occorrere per far conoscere al governo lo stato dei singoli rami dell' amministrazione economica.

(N.° 17.) *Disposizioni per facilitare l'amministrazione della giustizia punitiva.*

3 marzo 1825.

N.° 2716-350. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale agl'imp. regj tribunali criminali ed alle preture foresi delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia per facilitare quanto sia possibile l'amministrazione della giustizia punitiva senza ostacoli, dubbj o collisioni fra le diverse autorità ha trovato di ordinare con venerato aulico decreto del 26 febbrajo anno corrente, n.° 453 come segue:

1.° Secondo il § 13 del decreto aulico del 4 marzo 1823 il giudice criminale deve comunicare all'autorità politica gli atti soltanto nel caso che, ritenendo che il fatto non sia delitto criminale, ha però motivo di credere che possa avere i caratteri d'una grave trasgressione di polizia; in caso contrario non ha luogo una tale comunicazione.

2.° Allorchè si verifica il caso di detta comunicazione, il tribunal criminale deve bensì astenersi dal dichiarare precisamente la sussistenza o la qualità della grave trasgressione,

ma deve però indicare brevemente il motivo all' appoggio del quale il tribunale ha ritenuto che il fatto non sia delitto criminale, e quindi la propria incompetenza, e ciò unicamente all' effetto che la politica autorità possa più facilmente conoscere sotto quale aspetto il tribunale abbia riguardata la cosa; per esempio se abbia ritenuta la piena ubbriachezza, la demenza, non bastantemente provato il valore e simili.

Se gli atti comunicati riguardano diversi fatti, devono indicarsi quelli fra essi pe' quali segue la comunicazione, affinchè l' autorità politica non abbia a perdersi nell' esame dei fatti ad essa non sottomessi.

3.° Rimangono ferme le vigenti norme, per le quali non è permesso alle politiche autorità di ricusare di procedere sul pretesto che il tribunal criminale abbia errato nel dichiarare la propria incompetenza, salve le rimostranze che loro è permesso di fare alla propria superiorità.

4.° Affinchè non rimangano ignote le antecedenti inquisizioni e condanne le quali possano o aggravare la pena del nuovo delitto, o costituire delitto un fatto che altrimenti non lo sarebbe, ed affinchè la superiorità locale possa dare anche in materia civile quelle disposizioni che sovente le leggi esigono, ogni

tribunale dovrà dare al tribunal competente del domicilio ordinario dell'imputato una sufficiente notizia della inquisizione cui fu sottoposto ed eventualmente della sentenza contro di lui emanata; eguale notizia dovranno dare le autorità politiche alle rispettive autorità politiche del domicilio.

In questa maniera sarà facile alle autorità inquirenti di avere dal tribunale o dalla politica autorità competente del domicilio dell' imputato le occorrenti fedine sulle precedenti procedure contro il medesimo.

Queste supreme determinazioni vengono dedotte a notizia delle prime istanze per loro norma e corrispondente esecuzione.

Milano, il 3 marzo 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Berra, *Assessore*.

(N.° 18.) *Scioglimento dei dubbj sul domicilio dei coscritti sin a tanto che non abbiano compita l' età di ventiquattro anni.*

4 marzo 1825.

N.° 6282-863 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sopra una domanda stata fatta all' imperiale regia cancelleria aulica unita, se un coscritto orfano di padre e di madre, dichiarato maggiore per decreto del giudice civile, possa cambiare il domicilio, il prefato dicastero aulico fece osservare con suo dispaccio del dì 8 del p.° p.° mese di febbrajo, n.° 30035-2500, essere ciò fuori di dubbio, poichè tale dichiarazione di maggior età a senso del relativo capitolo del codice civile produce pari effetto legale come la maggior età conseguita per l'età voluta dalla legge, ciò che avviene anche allorchè un minore ottiene il diritto di esercitare la mercatura od un mestiere, e che non può in tal caso essere vietato al coscritto di scegliere la sua dimora in quel luogo che gli offra più sicuri mezzi per la sua sussistenza.

Sul punto però, se un coscritto dichiarato maggiore dalla competente autorità, volendo

prima d' essere giunto all' età di 24 anni far uso del diritto dalla legge concessogli di permutare il domicilio, onde procurarsi più facilmente i mezzi di sussistenza, debba per gli effetti della coscrizione militare appartenere al comune ove avesse trasferito il suo domicilio, oppure a quello cui a senso della legge di coscrizione aveva appartenuto prima d'essere stato legalmente dichiarato maggiore, l' imp. regia aulica cancelleria riunita ha nello stesso sopraccitato dispaccio soggiunto essersi trovato conveniente, a scanso di abusi, di stabilire che il coscritto sino a tanto che non abbia compita l' età di 24 anni debba considerarsi come appartenente a quel comune al quale era addetto avanti d' essere stato dichiarato maggiore, stando ciò in armonia colla legge di coscrizione e colla massima già spiegata per l' emancipazione, che è quella contenuta nel dispaccio aulico annesso per copia alla circolare del governo del dì 17 gennajo 1823, n.° 1591-186.

Si comunicano tali superiori risoluzioni a codesta delegazione provinciale per sua norma all' evenienza dei casi ai quali fossero le medesime applicabili.

Milano, il 4 marzo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 19.) *Le corrispondenze fra le magistrature giudiziarie ed i segretarj ed agenti comunali in affari di volontaria giurisdizione sopra sostanze ereditarie sono pareggiate, quanto alle tasse postali, al così detto carteggio di* parte.

6 marzo 1825.

N.° 900. CIRCOLARE.

Imperiale regia direzione delle poste di Lombardia.

È mente dell' eccelso governo che il carteggio fra le magistrature giudiziarie e i segretarj ed agenti comunali, quali *delegati* delle medesime negli affari di ventilazioni ereditarie, sia pareggiato, quanto alle tasse postali di *porto*, al così detto carteggio di *parte*, e che quindi vengano osservate rispetto al medesimo le stesse modalità e discipline che sono in pratica per l' accennata qualità di corrispondenze.

Inerentemente pertanto ai superiori ordini portati da ossequiato dispaccio governativo del 24 febbrajo p.° p.°, n.° 1644-504 C. viene colla presente ingiunto a tutti gli uffici di posta di Lombardia di tenere quind' innanzi esenti da ogni pagamento di tasse di porto i segretarj ed agenti comunali pei pieghi che trasmettono alle magistrature giudiziarie o ricevono dalle medesime dipendentemente dalle

incumbenze loro demandate negli affari di volontaria giurisdizione sopra sostanze ereditarie.

Serva di norma ai suddetti uffici di posta che i preaccennati pieghi porteranno al di fuori l'indicazione = *Atto ereditario* = pel quale oggetto si sono presi dal sullodato governo gli opportuni concerti coll' imperiale regio tribunale d' appello, onde siano istrutte di conformità le prime istanze giudiziarie ed i loro delegati, agenti e segretarj comunali.

I medesimi uffici postali poi avranno cura di prenotare le tasse di porto pei pieghi portanti esteriormente l'accennata indicazione, e ne spediranno mensualmente la specifica indicante il numero che avrà il piego, l' ammontare della tassa applicatagli, la sua provenienza e destinazione ai tassatori delle rispettive stazioni giudiziarie incaricati di farne l'esazione, se ed in quanto sieno ripetibili dalle parti interessate, a termini delle vigenti massime, relativamente alle tasse e spese occasionate da atti giudiziarj.

Si avverte per fine essersi superiormente disposto che anche agli uffici tassatori vengano passate conformi istruzioni.

Ciascun ufficio di posta si farà carico di accusare la ricevuta della presente.

Milano, il 6 marzo 1825.

L' I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO DIRETTORE
SPECH.

CAGGI, *I. R. Segretario.*

(N.° 20.) *Determinazioni sul completamento del reggimento di gendarmeria.*

21 marzo 1825.

N.° 7657-1064 P. Circolare.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M., sopra rapporto umiliatole dall'eccelsa aulica cancelleria sul modo di agevolare il completamento della gendarmeria, si è degnata di abbassare con venerata risoluzione sovrana in data 8 febbrajo pross.° pass.° le seguenti determinazioni:

1.° La capitolazione presso il reggimento di gendarmeria, che per la precedente risoluzione sovrana 14 giugno 1820 doveva essere a vita, viene graziosamente ridotta a sedici anni, in quanto però alcuni individui, come sarebbe desiderabile, non si adattassero spontaneamente ad arrolarsi a vita.

2.° Non sarà preso, suo malgrado, per la gendarmeria alcun coscritto del contingente della leva.

3.° Nè saranno fatti passare, loro malgrado, nella medesima i soldati dei reggimenti; e siccome la gendarmeria è destinata a servire

specialmente in Lombardia, così non si dovranno in verun caso accettare volontarj tirolesi, e si ammetteranno quelli dei reggimenti veneziani solo in quanto non si trovi l'occorrente numero di volontarj nei reggimenti che vengono completati dal territorio lombardo.

4.° Non si accorda veruna facilitazione o alterazione alla misura ed all'età attualmente prescritte.

5.° La montura sarà somministrata a spese dell'erario e propriamente sul fondo delle spese di polizia; questa facilitazione però deve considerarsi soltanto come del momento, atteso il presente bisogno di completare il corpo, salve le differenti disposizioni che fossero in seguito consigliabili.

6.° L'ingaggio volontario avrà luogo soltanto in Lombardia.

7.° L'invito ai militari dei reggimenti che volessero passare nel reggimento di gendarmeria dovrà limitarsi ai reggimenti che sono mantenuti a numero del territorio lombardo.

Si dovrà aver cura però che gl'individui da traslocarsi nel medesimo siano forniti delle qualità fisiche e morali prescritte.

Queste sovrane prescrizioni comunicate al governo mediante ossequiato dispaccio aulico in data 17 febbrajo p.° p.°, n.° 4996-448 si

portano a notizia dell' imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma, e colla riserva di parteciparle in appresso le ulteriori disposizioni e concerti che verranno presi coll' imperiale regio comando generale militare per la piena loro esecuzione.

Milano, il 21 marzo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 21.) *Classificazione degli studj per essere ammessi agli studj di chirurgia maggiore o minore.*

26 marzo 1825.

N.° 8977-1418. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali ed ai direttori generali de' ginnasj.

Sopra un dubbio promosso dall' imperiale regia direzione generale dei ginnasj intorno a quei giovani che vogliono fare il corso degli studj di chirurgia, l' imperiale regia aulica cancelleria con suo dispaccio del 12

febbrajo prossimo passato, n.° 840–73 si è compiaciuta di dichiarare al governo quanto segue:

« Per quei giovani i quali vogliono » fare il corso degli studj di chirurgia e » sottomettersi agli esami rigorosi pel pa- » tronato in chirurgia non sono prescritti » gli studj ginnasiali e possono quindi essere » ammessi al corso chirurgico con qualunque » classificazione.

» Quelli al contrario che vogliono essere » approvati come maestri in chirurgia deb- » bono aver frequentate regolarmente le classi » d'umanità in un ginnasio austriaco ed aver » riportate tutte le prime classi in ogni se- » mestre. »

Nel portare quindi a cognizione di codesta imperiale regia delegazione provinciale le premesse superiori dichiarazioni, la s' incarica di comunicarle ai singoli istituti ginnasiali da essa dipendenti per opportuna loro norma, e perchè abbiano a tenerne avvertiti gli studenti, e massimamente quelli che dichiarassero di voler percorrere la succennata carriera.

Milano, il 26 marzo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 22.) *Regolamento dell' imperiale regia prefettura del monte.*

26 marzo 1825.

REGOLAMENTO

Dell' imperiale regia prefettura del monte del regno lombardo-veneto per l' esecuzione della sovrana patente 24 maggio 1822, stato approvato dall' eccelsa presidenza dell' imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 3 febbrajo 1825, n.° 226-19, diramato colla circolare governativa 26 marzo, n.° $\frac{1160}{P}$.

PARTE PRIMA.

ATTRIBUTI DELLA PREFETTURA DEL MONTE.

Titolo primo.

Art. 1. Gli attributi della prefettura del monte sono quelli precisati nel § 3 della sovrana patente 24 maggio 1822 del tenore seguente :

a) L' inscrizione delle rendite perpetue, e la corrispondente formazione ed emissione delle cartelle.

b) L' emissione dei certificati che a termini del § 22 della sovrana patente 27 agosto 1820 si rilasceranno a que' creditori, i crediti dei quali non arriveranno al *minimum* della rendita stabilita, e la conversione successiva di questi certificati in cartelle a norma delle prescrizioni contenute nella predetta patente.

c) Il pagamento delle rendite maturate nelle epoche stabilite.

d) Il trasporto della proprietà delle rendite inscritte, e la registrazione precisa di tutto ciò che si riferisce alla proprietà ed al godimento delle rendite stesse; e finalmente

e) L' acquisto delle cartelle e dei certificati col fondo d' ammortizzazione.

2. Per la più facile e pronta esecuzione delle operazioni attribuite alla prefettura sono queste ripartite in due dipartimenti.

Appartengono al primo dipartimento gli oggetti indicati sotto *a*), *b*), *c*), *d*) del precitato § 3, ed al secondo dipartimento quelli menzionati alla lettera *e*) dello stesso paragrafo.

3. La direzione della prefettura è affidata esclusivamente al prefetto sotto l' immediata dipendenza dell' imperiale regio governo di Milano, ed in sua mancanza al segretario:

Ciascuno dei due dipartimenti ha un capo che attende al disimpegno delle proprie operazioni sotto la direzione immediata del prefetto.

Ogni capodipartimento è sussidiato da un aggiunto e dall' occorrente numero d' impiegati subalterni e di contabili.

Vi ha inoltre un ufficio di cassa e degli uffici d' ordine. La qualità, il numero ed i soldi degl' impieghi sono stabiliti nella pianta approvata da sua maestà imperiale reale apostolica.

TITOLO II.

DIPARTIMENTO PRIMO.

Inscrizione delle annue rendite perpetue e registro dei capitali che non producono il minimum *della rendita inscrivibile.*

4. Gli elenchi dei crediti liquidati ed approvati dall' imperiale regia camera aulica generale, che si rimettono alla prefettura dalla commissione liquidatrice in conformità del § 4 della sovrana patente 24 maggio 1822, si passano al dipartimento primo, il di cui capo vi appone la sua firma, e riportata pur quella del prefetto coll' ordine dell' inscrizione nei registri del monte, fa riunire in un mastro generale la totalità delle annue rendite

risultanti dai medesimi che sono inscrivibili a senso del § 21 della sovrana patente 27 agosto 1820.

Il detto mastro serve di controllo alle parziali rendite da inscriversi ne' registri, presentando il totale credito inscritto.

5. Questi elenchi vengono riuniti in altrettanti libri, conservando la progressione del numero delle partite in essi contenute. Essi tengono luogo di giornale, che serve d' appoggio al libro mastro.

6. Vi sono dei registri ne' quali è inscritto con numeri progressivi il nome, cognome o denominazione del creditore, la quantità della rendita, i vincoli e le condizioni che vi fossero inerenti, e la data della inscrizione. In detti registri sono pure annotate le competenze semestrali dovute a ciascun creditore ed i pagamenti fatti a scarico di ciascuna partita. In relazione poi ai registri stessi si tiene un indice col cognome e nome del rispettivo creditore, col numero della di lui inscrizione e con tutte le indicazioni occorrenti pel facile e pronto rinvenimento delle partite.

7. Per gli elenchi delle partite conservate in capitale dalla commissione liquidatrice come non producenti il *minimum* della rendita stabilita nel § 21 della sovrana patente 27 agosto 1820 si eseguiscono le stesse operazioni

come nei due precedenti articoli 5 e 6, col tenerne un mastro e libri separati, e coll' indicazione, in vece della rendita, del credito capitale, quella della decorrenza degl' interessi e delle successive vicende quando ne segue la conversione in rendita in altro dei modi voluti dall' art. 23 della precitata patente 27 agosto 1820.

8. Si fa uno stralcio degli elenchi di cui nel precedente art. 7 per le partite spettanti ai comuni, stabilimenti ed altri corpi morali tutelati dall' autorità politica, il quale stralcio viene comunicato rispettivamente ai governi di Milano e di Venezia, perchè secondo le speciali circostanze de' varj stabilimenti emanino le opportune istruzioni all' oggetto di abilitarli alla conversione dei certificati in rendita.

Titolo III.

Stampa, consegna, custodia ed uso delle stampe per le cartelle e pei certificati; loro emissione.

9. Il capo del I.° dipartimento informa il prefetto dell' occorrente quantità di stampe, il quale ne accorda quindi la stampa.

10. Per ogni partita di esemplari stampati si estende dalla stamperia reale un foglio di consegna colla dichiarazione che gli esemplari non oltrepassano il numero ordinato. Questo

foglio di consegna viene poi unito al giornale delle stampe, di cui è detto più a basso.

11. Onde ovviare ad ogni abuso la stamperia reale è obbligata di consegnare anche la stampe scartate, le quali si computano come le altre, e sbarrate si uniscono al giornale delle stampe, registrandole nel medesimo in uscita.

12. Le stampe non si possono ricevere in consegna che dal capo del I.° dipartimento alla presenza del segretario della prefettura e d' un impiegato della stamperia reale: esse devono essere incontrate con esattezza, e quindi indilatamente registrate nel giornale che si firma da tutti gl' impiegati intervenuti alla consegna.

13. Si tengono in custodia dal capo del I.° dipartimento in un' apposita cassa a due chiavi, una delle quali resta presso il segretario della prefettura. La dispensa delle medesime si fa soltanto al primo di tempo in tempo nei limiti del momentaneo bisogno, ed egli è tenuto di rendere esatto conto dell' impiego fattone.

14. Se all' emissione d' una cartella o d' un certificato accadesse qualche errore, non è permesso di raschiarlo, nè di correggerlo, ma la rispettiva stampa dev' essere sbarrata ed unita al giornale, registrandola nel medesimo in uscita.

15. Il giornale delle stampe si tiene secondo la modula quì annessa segnata *A*. La prefettura del monte lo rimette di mese in mese alla direzione generale di contabilità in Milano per la debita revisione.

16. Eseguita l' inscrizione delle annue rendite perpetue, e registrati i crediti capitali, il capo del dipartimento fa disporre le cartelle ed i certificati in esatta corrispondenza ai registri ed in conformità alle relative module *A* e *B* annesse alla sovrana patente 24 maggio 1822, ommesso però qualunque annotamento di vincoli e condizioni che deve figurare unicamente nei registri, ed ommessa pure nella cartella la frazione che fosse minore d' una terza parte di un fiorino, a termini dell' articolo 24 della sovrana patente 27 agosto 1820. Soscrive nel lato destro le cartelle ed i certificati, e ne fa la presentazione al prefetto, che vi appone la sua firma ed ordina che siano rilasciati.

17. Le cartelle ed i certificati firmati insieme alle madri delle ricevute d' insinuazione pervenute dalla commissione liquidatrice si rimettono a cura del capodipartimento al cassiere del monte con distinti libri bollette a madre e figlia in cui sono descritti, perchè ne faccia la consegna ai rispettivi creditori.

Il cassiere distacca le bollette figlie, le unisce alle cartelle ed ai certificati, e appone a questi ed a quelle l'apposito bollo a secco al lato sinistro. Ritorna al dipartimento le bollette madri coll'attergatavi sua dichiarazione di ricevuta da conservarsi negli atti ad appoggio del carico fatto al cassiere.

18. Contemporaneamente il capodipartimento fa disporre gli elenchi separati dei creditori a favore dei quali sonosi emesse le cartelle ed i certificati da passarsi all'ufficio di spedizione, onde siano affissi ed esposti presso l'ufficio stesso per norma dei creditori. I detti elenchi indicano la frazione di fiorino non inscritta, e si riporteranno alle tabelle apposite che la commissione liquidatrice pubblica nel suo ufficio di spedizione e in quelli delle imp. regie delegazioni provinciali del regno lombardo-veneto con più ampie indicazioni a piena intelligenza delle parti interessate.

19. I creditori, i di cui nomi sono esposti negli elenchi, si dirigono al cassiere del monte, che, verificata avanti ogni cosa l'identità della persona creditrice, e ritirata la ricevuta rilasciata all'atto dell'insinuazione dai protocolli della commissione liquidatrice, riscontrata e riconosciuta corrispondente alla matrice, rilascia la relativa cartella o certificato, riportandone la dichiarazione della consegna in

calce alla bolletta figlia, che il cassiere conserva presso di sè a propria giustificazione dell' eseguito regolare rilascio della cartella o del certificato.

20. La firma del confesso da farsi dal proprietario o suo procuratore munito di legittimo mandato dovrà essere legalmente verificata o colla vidimazione di un notajo o per mezzo di due testimonj noti al cassiere, che dovranno firmarsi di presenza, esprimendo d' aver veduto firmarsi di propria mano il proprietario od il di lui procuratore, il di cui mandato dovrà rilasciarsi al cassiere, che lo unisce alla bolletta quitanzata.

21. Le firme vidimate da notajo, come anche le procure dovranno essere presentate al capo del dipartimento per la sua vidimazione. Se esso non conosce la firma del notajo, potrà esigere che venga certificata dalla camera notarile a cui appartiene il notajo.

22. Basterà la semplice vidimazione del capodipartimento alla firma del creditore, se la conosce.

23. Sarà pure in facoltà del cassiere di rilasciare sotto la propria risponsabilità le cartelle ed i certificati sopra la semplice firma del creditore o del suo procuratore legittimamente verificato come all' art. 20.

Il capo del dipartimento verifica in ciascun mese se le consegne delle cartelle e del

certificati sieno state regolarmente eseguite dal cassiere nei modi stabiliti nel presente regolamento.

24. Qualora avanti la consegna della cartella o del certificato fosse cambiato il proprietario o per morte dell' intestato o per altro titolo, dovrà il successore presentare alla prefettura la propria domanda colle relative giustificazioni per ottenere la consegna della cartella o del certificato. Se il capodipartimento riconosce legale la prova, provoca dalla prefettura l' ordine da rimettersi al cassiere pel rilascio della cartella o del certificato da farsi al creditore. Il cassiere unisce l' ordine della prefettura alla bolletta di ricevuta della cartella o del certificato da firmarsi dal petente nel ricevere la cartella o il certificato. La petizione colle unite giustificazioni e correlativa decisione della prefettura si rimettono all' archivio per servire d' appoggio al successivo trasporto, allorchè il creditore presenterà la cartella o il certificato con una nuova istanza per ottenerlo.

Titolo IV.

Conversione dei certificati in rendita.

25. Per la conversione dei certificati in rendita il creditore, verificandosi altro dei

casi contemplati nel § 23 della sovrana patente 27 agosto 1820, deve presentarne la domanda alla prefettura.

26. La relativa petizione dev' essere corredata, oltre il certificato, di una cartella di rendita già inscritta allo stesso nome, o regolarmente ceduta, o d' altro o più certificati sia già intestati al petente, sia coll' attergatovi regolare giro di cessione, che arrivino per lo meno a costituire il *minimum* della rendita inscrivibile.

27. Nel caso che il cumulo degl' interessi maturati e giacenti formi un tale *minimum*, basta una semplice petizione che si riporti al conto relativo, unito sempre il certificato o certificati da convertirsi in rendita.

28. Se il creditore sceglie di versare in danaro sonante il deficiente capitale nel ragguaglio di 100 per ogni 5 di rendita, si dirige alla cassa del monte, che riceve la somma corrispondente e rilascia il relativo confesso, il quale viene presentato dalla parte alla prefettura in unione al certificato coll' apposita domanda.

29. Trovate regolari le domande nei singoli casi, si procede all' inscrizione ed emissione delle cartelle; previe, ove occorrono, le operazioni di trasporto, il tutto nei modi stabiliti nel presente regolamento, comprese

le cautele per la consegna della cartella da eseguirsi dalla cassa del monte.

Titolo V.

Pagamento delle rendite inscritte.

30. Il dipartimento I.° forma degli elenchi di tutte le partite divisi secondo le casse dalle quali deve eseguirsene il pagamento, compresa pure la cassa del monte. Questi elenchi indicano il numero della rendita iscritta nei registri del monte, l'intestazione della medesima, la data della cartella relativa, la competenza semestrale, ed indicano altresì la persona da cui dev' essere soscritta la quitanza nel caso che il pagamento non debba farsi all' intestato.

31. La prefettura dirama col mezzo delle rispettive intendenze i mentovati elenchi alle casse provinciali di finanza del regno lombardo-veneto abbastanza in tempo onde sia aperto uniformemente da tutte il pagamento il giorno 1.° del mese successivo alla rata semestrale scaduta, eccettuati sempre i giorni festivi.

32. La prefettura del monte informa la cassa pagante di tutti i cambiamenti avvenuti nelle rendite, in quanto possa ad essa importare di conoscerli.

33. La cassa del monte e le casse provinciali di finanza tengono un apposito registro delle rendite che sono in corso presso di esse, in base del quale ne eseguiscono il pagamento ad ogni scadenza finchè la prefettura del monte non ne ordini la sospensione o non intraprenda qualche altro cambiamento. In questo registro si riportano con esattezza anche le somme pagate.

34. Per la regolare esecuzione dei pagamenti non si esige dal cassiere che la semplice quitanza conforme alla modula *C* annessa alla sovrana patente 24 maggio 1822, munita del bollo di centesimi 30, sottoscritta dall' intestato o dalla persona autorizzata a ricevere il pagamento.

35. Le quitanze devono però essere prima presentate e vidimate dai rispettivi uffici di liquidatura esistenti presso le singole casse provinciali, e per la cassa del monte dal dipartimento I.°, che fa le funzioni per simili pagamenti dell' ufficio di liquidatura.

36. Il dipartimento e gli uffici di liquidatura sono risponsabili dei pagamenti fatti sopra la quitanza dai medesimi vidimata, ed in quanto la stessa sia in precisa corrispondenza coi rispettivi loro registri, ed in quanto la firma appostavi corrisponda al nome e cognome della persona autorizzata al ricevimento della rendita scaduta.

37. La prefettura ritiene per massima che tutte le rendite inscritte a favore dei comuni, stabilimenti di culto e di beneficenza ed altri corpi morali sono pagate dalla cassa del monte se situati nella provincia di Milano o estranei al regno lombardo-veneto, o dalle rispettive casse provinciali se situati in altra delle provincie lombardo-venete.

38. Tutti gli altri pagamenti a favore di particolari creditori sono eseguiti dalla cassa del monte, a meno che alcuno di essi non desideri di venire soddisfatto da taluna delle casse provinciali.

In quest' ultimo caso, sia avanti che si faccia luogo al primo pagamento, sia in seguito dopo che i pagamenti sono già in corso, il creditore deve presentare direttamente la domanda alla prefettura almeno un mese prima che scada la rata semestrale della sua rendita, diversamente il trasporto sopra altra cassa non potrà essere operativo che pel semestre successivo, in conformità del § 10 della sovrana patente 24 maggio 1822.

39. All' effetto che il pagamento possa effettuarsi a persona diversa dall' intestato nei registri del monte, è imprescindibile che sia presentato direttamente alla prefettura l' atto autentico legale o giudiziario, che comprovi il diritto alla percezione o godimento dei

frutti per qualsivoglia titolo, e che ne sia fatta la corrispondente annotazione nei registri del monte, dietro la verificazione ed ordine della prefettura.

Allo stesso fine sono notificate dalle imperiali regie delegazioni provinciali alla prefettura le vacanze e le nomine dei vescovati, beneficj parrocchiali e coadjutorali, e d'ogni altro beneficio ecclesiastico.

40. Rispetto alle procure rilasciate dai privati per l'esazione delle rendite si devono però osservare le seguenti norme speciali:

a) Queste procure devono essere debitamente legalizzate.

b) Si possono presentare alla prefettura del monte ed inscrivere ne' suoi registri soltanto quelle procure che autorizzano all'esazione di tutte le rendite maturate e da maturarsi, e contengano nel tempo stesso la clausola, *ch' esse debbano essere inscritte nei libri del debito pubblico, ed abbiano a valere fino che alla prefettura ne venga notificata la rivocazione.*

c) Quanto alle procure registrate nei libri del monte non è necessario che vengano le stesse prodotte all' atto dell' esazione delle rendite. È sufficiente la regolare quitanza del procuratore.

d) Per lo contrario tutte le procure della specie indicata sotto *b*), le quali non contengano la clausola ivi espressa, come pure quelle che sono limitate alla sola esazione delle rendite già maturate non sono suscettibili di essere inscritte nei libri del monte.

e) Simili procure devono presentarsi alla cassa pagante in originale od in copia autentica ad ogni esazione. La cassa pagante trattiene le procure valevoli per una sola esazione, e le unisce al giornale di cassa insieme colle quitanze; al contrario restituisce alle parti quelle valevoli per la riscossione delle rendite maturate e da maturarsi.

f) Ad ogni quitanza delle persone autorizzate dai creditori l' ufficio di liquidatura appone la dichiarazione che la procura è unita alla quitanza, oppure che fu debitamente esaminata.

41. L' importo della rendita maturata dal 1.° novembre 1820 sino alla data della cartella per le partite provenienti dalle nuove liquidazioni è soddisfatto a parte all' atto del primo pagamento della rendita, come dispongono il § 18 della sovrana patente 27 agosto 1820 e il § 10 della sovrana patente 24 maggio 1822, e parimente sono soddisfatte a parte le rendite provenienti dalla verificazione e consolidazione degli arretrati, e dal

cambio delle cartelle del vecchio monte, sia che riguardino quelle decorse dal 1.° gennajo 1820 sugli arretrati consolidati, sia la rata maturata dall' ultimo pagamento fino alla data della nuova cartella emessa.

42. In conseguenza il dipartimento dispone i relativi prospetti che la prefettura rassegna ai due governi, e prepara i fogli pagatoriali da passarsi alle casse provinciali negli stessi modi e colle medesime avvertenze stabilite pei pagamenti delle rendite semestrali.

43. I cassieri pagano i relativi ratei contemporaneamente al maturato semestre colle uguali cautele, riportandone però separata quitanza in carta bollata da centesimi 30 conforme alla modula *B* tanto nel caso che il pagamento sia indicato nel foglio pagatoriale doversi fare alla persona medesima alla quale compete il pagamento del semestre in corso, quanto nel caso che vi sia indicato doversi fare a tutt' altro nome al quale ne fosse stato fatto l' assegno.

44. Dovendosi attendere tutte le cautele all' oggetto che simili pagamenti siano eseguiti a favore del vero creditore, e potendo avvenire che dagli elenchi rimessi dalla commissione liquidatrice non risulti a chi spettino i medesimi pagamenti ove si tratta di beneficj ecclesiastici soggetti a continue variazioni;

perciò al pervenire di tali elenchi il dipartimento I.° fa gli estratti di tutte le partite sulle quali cader possa un simil dubbio, e la prefettura li rassegna rispettivamente ai due governi di Milano e di Venezia, che fanno procedere alle occorrenti verificazioni, le risultanze delle quali sono comunicate alla stessa prefettura e servono di regola alle relative sue operazioni, sospeso intanto in pendenza di tali verificazioni di comprenderle ne' fogli pagatoriali.

Pagamento delle frazioni di rendita minori della terza parte di un fiorino.

45. Per le frazioni non inscrivibili in conformità del § 24 della sovrana patente 27 agosto 1820 il dipartimento ne fa la liquidazione in capitale al ragguaglio del 100 per 5.

46. Le somme risultanti da tale liquidazione sono rimesse ai cassieri provinciali con appositi fogli pagatoriali, onde sempre colle stesse cautele ne sia eseguito il pagamento in unione alla prima rata semestrale, contro parziale quitanza uguale alla modula *C.*

47. Qualora il proprietario volesse prevalersi della facoltà datagli nel precitato § 24 di portare la frazione alla terza parte di un

fiorino col versamento dello stesso valore nella cassa del monte, il cassiere lo inviterà a dirigersi alla prefettura, che autorizza il cassiere del monte a riceverne la somma ed a rilasciare il corrispondente confesso da esibirsi al dipartimento colla primitiva cartella per l' emissione della nuova.

48. Se la frazione di fiorino da pagarsi deriva da una partita a favore di stabilimenti, beneficj e legati di culto, per cui non possa essere esatta da chi è semplicemente investito del temporaneo godimento dei frutti, ne è sospeso il pagamento sino a che la prefettura non abbia le determinazioni rispettive dei due governi di Milano e di Venezia, come e a favore di chi debba eseguirlo.

A questo fine saranno dal dipartimento stralciate le note di siffatte partite, e rimesse dalla prefettura ai due governi nel modo già stabilito all' art. 44 per le rendite maturate anteriormente alla data della cartella.

49. Nel caso poi di privati in cui all' uno spetti la proprietà della rendita, e all' altro l' usufrutto, ne è sospeso il pagamento infino a che gl' interessati siansi posti d' accordo colla presentazione del relativo regolare atto alla prefettura.

Titolo VI.

Proprietà e godimento delle rendite, vincoli relativi, trascrizione, rinnovazione ed ammortizzazione delle cartelle e dei certificati.

50. Le massime stabilite nei titoli IV e V della sovrana patente 24 maggio 1822 sono scrupolosamente osservate dalla prefettura nei singoli casi che vi si riferiscono.

51. La prefettura non ha riguardo alle domande di trasporto appoggiate ad atti convenzionali siano pubblici, siano privati, ma le ammette unicamente nei casi in cui risulti della regolare cessione della cartella dall' attergatovi giro nel modo prescritto dal § 14 della stessa patente, o le domande siano accompagnate dal decreto o sentenza della competente autorità.

52. La girata a tergo delle cartelle secondo la formola *D* annessa alla prelodata sovrana patente dev'essere sottoscritta, onde sia valida, collo stesso nome e cognome o denominazione intestati nella cartella.

53. La prefettura non è tenuta a verificare se la firma, di cui nell' articolo precedente, sia la vera del creditore intestato, bastando alla medesima la presentazione della cartella coll' attergatovi giro come sopra.

54. Qualora si tratti di rendita intestata a comuni, corpi morali o ad individui soggetti a tutela e cura, per cui le relative rendite non possano essere liberamente negoziate, la prefettura non può ammettere il trasporto sulla semplice girata a tergo della cartella, ma è necessario che sia presentato altresì il decreto della competente autorità politica o giudiziaria che ne ha permesso la contrattazione; e questo decreto o la sentenza giudiziale si esigono pure ogni qual volta in forza dei vincoli esistenti nei registri del monte non ne sia contrattabile la rendita, salvo il solo caso in cui per l' indole dei vincoli medesimi possa farsi luogo al trasporto in diverso nome, tenendo fermi i relativi annotamenti nei registri

55. La sospensione del trasporto può provvisoriamente aver luogo dietro istanza del proprietario inscritto, qualora egli avesse smarrita la cartella e volesse quindi in pendenza del giudizio di ammortizzazione prevenirne un trasporto illegale, salvo però che il trasporto non sia già operato colla consegna della cartella al nuovo creditore intestato.

La sospensione del trasporto stragiudizialmente accordata cessa d' aver effetto, spirato un mese, se in questo tempo la prefettura non riceve l' ordine giudiziale che la confermi.

56. In massima colla trasferita proprietà della rendita si ritiene ceduto non solo il corrente semestre, ma tutte altresì le rendite scadute anteriormente al semestre medesimo, a meno che per le ultime non ne sia stata fatta l' espressa riserva od un diverso assegno nella cessione o nel decreto del tribunale.

57. Le domande pei trasporti, siano corredate delle cartelle coll' attergatovi giro, siano appoggiate ai decreti ed ordini della competente autorità, sono presentate direttamente dalle parti alla prefettura del monte, e vengono immediatamente esaminate dal capo del dipartimento I.°, come lo sono quelle dipendenti dai decreti per imposizione o liberazione dei vincoli e dai giudizj d' ammortizzazione, non che le istanze per la rinnovazione delle cartelle illeggibili e per la sospensione del pagamento nel caso contemplato nel § 16 della sovrana patente 24 maggio 1822.

Trovandole regolari, le sottopone alla prefettura, e riportatane l' approvazione, ne fa eseguire i relativi trasporti o annotamenti nei registri coll' emettere nei casi contingibili le nuove cartelle.

58. Il capo del dipartimento ha cura che alle cartelle da trasportarsi o rinnovarsi siano

attergate le operazioni di trasporto, di unione, divisione o annullamento, e sì per queste che per le cartelle ammortizzate dispone una nuova cartella a tenore della modula *E* annessa alla sovrana patente, che si rimette alla cassa del monte per la regolare consegna nei modi stabiliti nel titolo III del presente regolamento, eccettuato il ritiro della ricevuta dei protocolli della commissione liquidatrice che non può riferirsi ai casi contemplati in questo articolo.

59. Le cartelle ritirate sono sbarrate e tagliate a cura del capodipartimento, e presentate alla prefettura all' atto che le viene sottoposta la nuova cartella per la sua firma. Queste cartelle così sbarrate e tagliate sono poi rimesse all' archivio in un coi documenti relativi.

60. Il dipartimento tiene un giornale apposito pei trasporti, nel quale registra il cognome, nome o denominazione del nuovo proprietario, il numero della cartella, la somma ed il titolo del trasporto, la data dell' ordine della prefettura in relazione al registro delle inscrizioni.

Questo giornale serve di base per eseguire il debito giro di scrittura alle corrispondenti partite inscritte nei registri del monte.

61. Quando una cartella od un certificato smarrito, contro il quale sia stato pronunciato il divieto di trasporto, venga per tale oggetto presentato alla prefettura in pendenza dell' ammortizzazione, il documento dovrà essere restituito alla parte, informandola dell' esistente decreto, onde possa far valere gli eventuali suoi diritti.

62. La prefettura non può in alcun caso somministrare informazione sopra una cartella inscritta, nè concedere l' ispezione dell' atto di trascrizione.

TITOLO VII.

Contabilità delle casse.

63. Il cassiere del monte ed i cassieri provinciali di finanza tengono un giornale apposito d' entrata e d' uscita per tutti gl' introiti e pagamenti che si riferiscono alle operazioni del dipartimento I.°

64. È obbligo dei cassieri provinciali di rimettere col mezzo della propria intendenza alla prefettura del monte nel primo giorno d' ogni mese i summentovati giornali del mese precedente colle quitanze e documenti relativi, ed a tenore delle veglianti discipline.

Il cassiere del monte è pure tenuto di consegnare pel giorno tre d' ogni mese i giornali e ricapiti come sopra direttamente alla prefettura.

65. La prefettura del monte rimette al dipartimento I.° i surriferiti giornali e ricapiti per le ispezioni di suo istituto.

66. Il capo del dipartimento colla scorta dei giornali e delle quitanze fa verificare se queste sono uniformi a quelle volute dalla sovrana patente, e nelle somme, indicazioni e soscrizioni corrispondono perfettamente a quelle portate dai libri del monte, se non mancano del visto dell' ufficio di liquidatura, e se ne è riportata esattamente la somma nei giornali d' uscita.

67. Riconosciuti regolari gl' introiti ed i pagamenti, li fa subito contrapporre nel registro alle singole partite, e quando risultino dei difetti ne tiene debito o credito al cassiere, e ne fa rapporto alla prefettura, la quale comunica rispettivamente alla cassa del monte ed alle casse provinciali col mezzo delle intendenze di finanza le rilevate mancanze con ordine ed indicazione del modo di metterle in regola.

68. Se il difetto proviene da irregolarità nella quitanza, questa è ritornata al cassiere insieme all' atto di diffidazione, e il debito resta aperto finchè sia posto in regola.

Se procede da errori di fatto ne' giornali senza alterare la cifra totale, è ordinato al cassiere che nel giornale del mese susseguente si dia credito o debito secondo sarà del caso, e così posta in regola la partita.

69. Di mano in mano che le casse ritornano regolate le quitanze che erano difettose, la prefettura del monte le passa al dipartimento I.° per le ulteriori sue ispezioni e per le opportune annotazioni ai registri a scarico della rispettiva partita, quando non emergano nuove eccezioni; altrimenti saranno queste da subordinarsi con rapporto alla detta prefettura.

70. Posti in regola i giornali e ricapiti come sopra, la prefettura del monte li rimette colle osservazioni del dipartimento insieme all'indicazione della seguita loro rettificazione alla direzione generale di contabilità in Milano per la definitiva revisione.

Qualora da questa revisione emergessero dei difetti in punto d'ordine, o degli errori non ancora rettificati, la prefata direzione generale li fa conoscere alla prefettura del monte, la quale dà le disposizioni del caso. Emendati gli sbagli avvenuti nei giornali di cassa, la stessa direzione generale compila ogni anno un prospetto degl' introiti e dei pagamenti fatti da ciascun cassiere nell'anno precorso, e lo rimette alla prefettura del

monte; la quale lo rassegna al governo di Milano, ovvero a quello di Venezia se si tratta di un cassiere delle provincie venete per essere comunicato al rispettivo cassiere, statuendogli un termine a retrocederlo colla sua approvazione e colle osservazioni che trovasse di dedurre, le quali però dovranno venir documentate o circostanziatamente dimostrate.

Appianata ogni eccezione, verrà rilasciata la finale liberazione del contabile.

Titolo VIII.

Controlleria, conti preventivi e consuntivi.

71. Il dipartimento dispone al principio d'ogni mese e presenta alla prefettura lo stato generale sommario delle rendite inscritte nel mese antecedente in corrispondenza agli elenchi trasmessi dall'imperiale regia commissione liquidatrice, coll'indicazione della somma totale da pagarsi per le rendite decorse fino alla data dell'emissione della cartella, per cui a colpo d'occhio risulti l'annualità totale che ne deriva a carico del monte, e la totalità dei pagamenti da eseguirsi a parte contemporaneamente al pagamento della prima rata semestrale, compreso il reintegro per la frazione del fiorino non inscritta.

72. Presenta con altro prospetto il totale delle somme capitali liquidate dalla commissione medesima che non producono il *minimum* della rendita inscrivibile, per cui sonosi emessi in vece delle cartelle i certificati di credito.

Questo prospetto accenna l' importo dell' annua rendita e la decorrenza della medesima da soddisfarsi quando i certificati saranno stati convertiti in rendita.

73. Un altro prospetto viene formato dal dipartimento di tutte le nuove rendite inscritte in conseguenza dell' avvenuta conversione dei certificati in rendita nel decorso del mese precedente, colla parziale indicazione dei modi coi quali è seguita tale conversione in relazione a quelli stabiliti nel § 23 della sovrana patente 27 agosto 1820, e del conseguente debito che ne risulta al monte.

74. Questi prospetti sono rassegnati dalla prefettura del monte all' imperiale regio governo di Milano.

75. La prefettura del monte rassegna ogni anno il conto preventivo generale dell' anno successivo non più tardi del giorno quindici del mese di luglio all' imperiale regio governo di Milano, che lo sottopone a S. E. il ministro delle finanze per la sua approvazione, la quale dallo stesso governo viene comunicata alla prefettura colle variazioni e modificazioni che superiormente siansi fatte.

76. Il dipartimento dispone in ciascun mese in corrispondenza al conto preventivo generale approvato il conto parziale preventivo del mese successivo, che la prefettura presenta al più tardi quindici giorni prima che incominci lo stesso mese all' imperiale regio governo per riportarne l' approvazione di S. E. il ministro e la consecutiva comunicazione alla prefettura come nell' articolo precedente.

77. In corrispondenza al conto mensuale approvato il dipartimento dispone il prospetto dei fondi occorrenti pei pagamenti da eseguirsi dalla cassa del monte e dalle singole casse provinciali di finanza corredato di due subalterni stati, l' uno limitato ai pagamenti da farsi dalle casse lombarde, e l' altro dalle casse venete.

78. Il prospetto generale col primo stato subalterno è rassegnato dalla prefettura all' imperiale regio governo di Milano, e lo stato subalterno per le casse venete si rassegna al' imperiale regio governo di Venezia, onde siano fatte alle rispettive casse i corrispondenti assegni, come si dirà in appresso.

79. La cassa del monte riscuote i fondi occorrenti alla medesima nelle provincie lombarde, rilasciando l' opportuna bolletta del giornale d' entrata, che serve di quitanza

dell' assegno a tal uopo emesso dal ministero delle finanze sopra la sezione I.ª della cassa centrale di Milano, e ritirando da questa le corrispondenti somme, cioè in danaro pei pagamenti da farsi direttamente dalla stessa cassa del monte, ed in confessi realizzabili sulle casse provinciali pei pagamenti eseguibili da ciascuna di esse per conto del monte.

80. I suddetti confessi realizzabili si registrano ad uno ad uno nel giornale d' uscita della cassa del monte come anticipazioni fatte alle casse provinciali di finanza da renderne conto, indi vengono rassegnati alla prefettura per la diramazione alle intendenze, nella qual circostanza sarà ordinato che le dette casse provinciali realizzino prontamente le somme portate dai mentovati confessi, e ne stacchino la ricevuta dal giornale d' entrata, di cui all' articolo 63, per essere trasmessa alla prefettura, onde corredare gli articoli d' uscita della suddetta cassa del monte.

Anche pei pagamenti da eseguirsi nelle provincie venete in corrispondenza all' assegno apposito che verrà emesso dal ministero delle finanze sulla sezione prima di quella cassa centrale si osservano sostanzialmente le norme e discipline anzidette.

81. Il dipartimento alla fine di ciascun anno prepara i conti consuntivi che sono presentati

dalla prefettura all' imperiale regio governo di Milano tre mesi dopo la scadenza dell' anno.

Disposizioni transitorie.

82. Finchè non sia ultimata la restituzione dei depositi giudiziarj e di quelli fatti dai cancellieri, patrocinatori, uscieri e notai nella parte ritenuta a carico del governo lombardo, non che compiuto il pagamento dei vaglia emessi a favore dei benemeriti militari italiani, il dipartimento li comprende tali partite nei conti preventivi generali e nei parziali mensili con distinta fabrica, onde ottenerne il fondo.

I relativi pagamenti si eseguiscono dalla cassa del monte, modi attualmente in corso.

83. La cassa del monte non ha parte nella restituzione dei depositi giudiziarj e di quelli dei cancellieri, patrocinatori, uscieri e notai delle provincie venete, ma questa si eseguisce a cura del governo veneto da quelle casse come attualmente si pratica senza alcuna ingerenza della prefettura in quanto al pagamento ed alla disposizione dei fondi, dovendo però essa continuare a prestarsi alla verificazione dei titoli ed alla emissione dei mandati e dei vaglia per le partite tuttora pendenti.

TITOLO [illegible]

DIPARTIMENTO SECONDO.

Fondo d' ammortizzazione.

84. Le direzioni del demanio di Milano e di Venezia quattro mesi prima della scadenza dell' anno camerale rimettono alla prefettura del monte il conto preventivo degl' introiti netti procedenti dalla sostanza assegnata al fondo d' ammortizzazione sperabili in ciascun mese dell' anno successivo.

85. Per la prima volta questo conto è accompagnato

a) Da un prospetto degl' introiti netti già verificati e disponibili, e di quelli sperabili nel rimanente dell' anno camerale corrente, sui quali si possa calcolare per le operazioni del fondo d' ammortizzazione.

b) Da uno stato sommario di tutta la sostanza assegnata al fondo d' ammortizzazione diviso nelle diverse categorie di fondi, case ed edificj, di livelli e di altre annualità, e di capitali esigibili indicanti la somma complessiva della rendita e dei capitali e crediti già maturati ed esigibili;

c) Da una informazione illustrativa che faccia conoscere la vera situazione della sostanza e le variazioni d'aumento o diminuzione cui possa andar soggetta.

86. Negli anni successivi il conto preventivo è accompagnato dal prospetto di confronto fra le somme calcolate nel precedente preventivo e quelle realmente introitate ed introitabili nei rimanenti quattro mesi dell'anno, colla distinzione di quelle procedenti da titoli non contemplati nel preventivo, e da una dimostrazione sommaria delle variazioni verificatesi in aumento ed in diminuzione della sostanza notificata collo stato, di cui nel precedente § 85, e da una nota illustrativa indicante i motivi delle differenze.

87. Al principio d'ogni mese le stesse direzioni del demanio presentano ai rispettivi governi ed alla prefettura del monte lo stato sommario degl'introiti netti verificatisi nel mese precedente e giacenti nelle diverse casse provinciali a disposizione del fondo d'ammortizzazione.

88. I governi di Venezia e di Milano danno le disposizioni che troveranno convenienti, affinchè le indicate somme disponibili vengano versate nella cassa della prefettura del monte.

89. Il dipartimento II.° all'appoggio degli stati rimessi dalle direzioni del demanio e dei giornali di cassa fa aprire

a) Un registro delle somme giacenti nelle diverse casse a disposizione del fondo d'ammortizzazione, in cui contrappone i versamenti che si faranno eseguire nella cassa del monte dai due governi;

b) Un registro degl' introiti delle somme che verranno versate nella cassa, e dei pagamenti in causa degli acquisti delle rendite inscritte e certificati, e delle spese relative;

c) Un registro dei contratti d'acquisto indicante il prezzo convenuto e pagato, le spese di senseria e le rendite acquistate;

d) Un registro delle rendite acquistate e quindi trasportate al fondo d' ammortizzazione, in cui si contrappongono le esazioni semestrali.

90. La prefettura del monte coll'appoggio degli stati e prospetti rimessi dalle direzioni del demanio, e dei proprj giornali di cassa e registri dispone il conto preventivo delle somme disponibili nel successivo anno camerale, e lo presenta non più tardi del giorno 15 di luglio all' imperiale regio governo di Milano colle sue osservazioni e proposizioni per essere rassegnato al ministro delle finanze per l'assegno che troverà conveniente di fissare.

91. La prefettura del monte presenta di mese in mese, al più tardi 15 giorni prima del principio del mese susseguente, al governo di Milano il prospetto indicante la totalità

dell'assegno accordato, delle somme introitate nella sua cassa e di quelle erogate nei mesi precedenti, ed avuto riguardo alle risultanze di questo prospetto ed al movimento degli effetti pubblici, propone le somme da impiegarsi nel mese successivo nell'acquisto di cartelle di rendita e di certificati.

92. Pervenuta che sia alla prefettura col mezzo del governo la determinazione del ministero delle finanze, il capo del dipartimento II.° propone al prefetto le somme da impiegarsi in ogni giorno di borsa in detto acquisto e gli ordini da darsi ai sensali incaricati della esecuzione, avuto riguardo alla situazione degli affari risultanti dai rapporti che i sensali medesimi devono fare al capo del dipartimento.

93. Gli acquisti delle cartelle e dei certificati si fanno col mezzo dei sensali appositi nominati dal governo di Milano sopra proposizione della prefettura.

94. I sensali rilasciano per ogni acquisto al venditore un certificato indicante il giorno in cui seguì il contratto, il nome e cognome del venditore, la rendita o certificato acquistato, ed il prezzo convenuto, e presentano alla prefettura dopo chiusa la borsa le specifiche relative dei contratti conchiusi con un duplicato del certificato suddetto firmato dallo stesso venditore.

95. Il venditore deve nel giorno immediatamente successivo al contratto, e qualora sia questo un giorno festivo, nel giorno susseguente, e non più tardi del mezzodì rassegnare alla prefettura il certificato del sensale unitamente alla cartella venduta ed al conto del suo avere.

96. Il capo del dipartimento verifica se il certificato corrisponda alla specifica presentata dal sensale, se la cessione della cartella sia regolare, se dall' esame dei registri del monte risulti che sia libera da ogni vincolo, e se il conto sia esatto; ed ove il tutto sia verificato regolare, propone al prefetto l'ordine da rilasciarsi alla cassa del monte pel pagamento al venditore della somma dovutagli, e restituisce allo stesso venditore il certificato.

97. L'ordine di pagamento a cui si unisce la specifica ed il conto è vidimato dal prefetto, dal capodipartimento e dal ragioniere, e si rimette al cassiere pel pagamento contro quitanza del venditore e presentazione del certificato, che si unisce dal cassiere all'ordine medesimo.

98. L'importo delle senserie pei contratti ridotti a pieno effetto è pagato di mese in mese dal cassiere sopra regolare assegno della prefettura.

99. Sarà facoltativo alla prefettura di ricusare il contratto quando i certificati e le cartelle venissero presentati dal venditore dopo trascorso il termine fissato dall' art. 95.

Il contratto poi è nullo quando la cessione non è in regola, o la cartella sia soggetta a vincolo. In questi casi la prefettura ne dà immediato avviso al sensale.

100. Nell' acquisto dei certificati delle cartelle si comprende anche la rendita scaduta sulle medesime che fosse ancora inesatta, la quale verrà pagata al fondo d'ammortizzazione come nuovo possessore a termini del § 25 della sovrana patente 24 maggio 1822.

101. Le cartelle acquistate dopo l' emissione dell' ordine di pagamento si presentano al prefetto, che ordina al dipartimento I.° l'annotamento nei registri a favore del fondo di ammortizzazione, la conversione in rendita ove si tratti di certificati, la corrispondente dichiarazione sulle cartelle medesime, le quali si rimettono poscia alla cassa con regolare caricamento per esservi custodite in deposito, e per l' esazione dei semestri come all' articolo 103.

102. Quando le rendite acquistate giungano a costituire la somma di quattromila fiorini, il dipartimento II.° richiama dalla cassa le cartelle e le presenta con apposito prospetto

al prefetto, proponendogli il regolare trasporto in una sola cartella da effettuarsi in testa del fondo d' ammortizzazione a termini del § 32 della sovrana patente 24 maggio 1822.

Le cartelle trasportate in testa del fondo d' ammortizzazione vengono parimente dopo l'opportuna registrazione sbarrate e depositate presso la cassa.

103. Il cassiere del monte alla scadenza dei semestri ne cura l'esazione con regolare giro, ponendo in uscita ne' giornali del dipartimento I.° le somme da esigersi collo staccare le corrispondenti bollette d' entrata dai giornali del dipartimento II.°

104. Allorchè le rendite acquistate del fondo d'ammortizzazione giungeranno a quattrocento mila fiorini, il capo del dipartimento II.° dovrà presentarne al prefetto il prospetto con un rapporto dimostrante la situazione del fondo d'ammortizzazione, l' entità della sostanza rimanente, il calcolo che può farsi sulla realizzazione della medesima, la quantità delle rendite inscritte in circolazione e contrattabili, la facilità o difficoltà degli acquisti con tutte quelle altre osservazioni che potessero influire nella determinazione riservata col § 32 della sovrana patente 24 maggio 1822.

105. Nel primo mese d' ogni anno dovrà il capo del dipartimento II.° far disporre un conto generale degl' introiti fatti nell' anno decorso e degli acquisti di rendite e spese, e un prospetto delle cartelle acquistate da presentarsi alla commissione incaricata delle operazioni ordinate col § 33 della prelodata patente.

106. Sono comuni a questo dipartimento l'articolo 63 e successivi relativi alla presentazione dei giornali d' introito e d' uscita, alla verificazione dei conti del cassiere ed alla finale sua liberazione.

107. È pure applicato al dipartimento II.° l' articolo 81 riguardante il conto consuntivo.

PARTE SECONDA.

FUNZIONI ED OBBLIGHI SPECIALI DI CIASCUN IMPIEGATO DELLA PREFETTURA.

108. L' esatto e sollecito andamento degli affari dev' essere lo scopo primario di ciascun impiegato.

109. Ogni impiegato deve inoltre, per quanto gli appartiene, curare nel disimpegno delle affidategli incumbenze la stretta esecuzione delle leggi, prescrizioni ed ordini vigenti, e di quelle che verranno in seguito

emanate, come pure delle massime adottate dalle autorità superiori.

TITOLO PRIMO.

Del prefetto.

110. Il prefetto attende particolarmente al buon ordine ed alla disciplina interna degli uffici, alle spese generali ed agli oggetti di massima. Spetta ad esso esclusivamente di determinare sopra tutti gli affari della prefettura, decidendo immediatamente sopra quelli che sono di sua attribuzione, e facendo rapporto al governo per quelli la di cui decisione è allo stesso riservata. A tale effetto esso esamina gli affari che gli vengono sottoposti dai capi dei dipartimenti, e dà loro quelle direzioni che esso reputa opportune pel migliore andamento e disbrigo degli affari medesimi.

111. Nessuna spedizione di affari può aver corso senza l' approvazione del prefetto da apporsi sulla minuta.

Egli è perciò risponsabile per tutte le operazioni del monte che gli sono attribuite nel presente regolamento, ma i suoi cooperatori sono risponsabili circa alla genuina esposizione de' fatti e di quanto risulta dagli atti, e così

pure dell' esattezza de' conteggi e delle operazioni proprie de' contabili, pel buon ordine da tenersi nelle loro incumbenze e pel sollecito disimpegno delle medesime, come non meno per l' esatto adempimento di tutto ciò che la loro istruzione od ordini speciali del prefetto prescrivono.

Titolo II.

Del segretario.

112. Nel caso d' impedimento o d' assenza del prefetto deve il segretario farne le veci, ed in questo caso ne esercita tutte le facoltà, come ne adempie tutti i doveri.

Il segretario deve inoltre attendere alla più sollecita e regolare spedizione di tutti quegli affari o riservati al prefetto, o la cui trattazione abbia esso avocata a sè, che gli vengano da lui assegnati, compilando con tutta la diligenza le minute dei rapporti, delle note, lettere o decreti relativi ai detti affari, o che gli fossero dal prefetto particolarmente ordinate.

113. Il segretario ha pure lo speciale incarico d' invigilare pel regolare andamento degli uffici d' ordine, verificando se le operazioni dei medesimi siano mantenute in corrente ed eseguite in conformità delle relative

prescrizioni, ed è suo dovere d' informare il prefetto delle irregolarità od abusi che venissero da lui scoperti, e di chiedere gli opportuni provvedimenti.

Titolo III.

Del vicesegretario.

114. Il vicesegretario eseguisce tutto ciò che gli viene ordinato dal prefetto o dal segretario.

Titolo IV.

Dei capi di dipartimento.

115. I capi di dipartimento esaminano tutti gli affari attribuiti al rispettivo dipartimento che ad essi pervengono dal protocollo degli esibiti, o che sono a loro trasmessi dal prefetto, li distribuiscono con equa ripartizione tra gl' impiegati del dipartimento, disponendo quanto occorre, acciocchè sia data ai medesimi pronta e regolare spedizione conformemente alla giustizia ed a quanto prescrivono le leggi e i regolamenti, e sia richiesto dal migliore andamento del servizio. Essi preparano o fanno preparare i rapporti, le lettere,

i decreti che siano necessarj giusta la qualità dell' affare; e se per illuminare l' oggetto abbisognano il parere e le osservazioni del ragioniere, o delle ispezioni sui registri del rispettivo dipartimento, ne incaricano *brevi manu* chi occorre, e si fanno il conveniente carico di tal parere ed osservazioni, e delle risultanze dei registri nelle relative spedizioni che rassegnano giornalmente alla revisione ed approvazione del prefetto.

116. In tutti gli oggetti che sono di puro ordine, o la cui decisione dipendá necessariamente dalla esecuzione di una prescrizione di legge o di regolamento, o di una massima superiórmente stabilita od approvata, i capi di dipartimento possono preparare le spedizioni anche senza avere previamente consultato il prefetto. Negli affari però di una maggiore importanza, o quando a loro emergano dei dubbj sul modo con cui debba essere trattato l' affare, devono i capi di dipartimento riferire in prevenzione al prefetto per sentire la di lui intenzione, e danno poi all' affare quella spedizione che da esso sarà stata prescritta. In questi rapporti verbali sono tenuti i capi di dipartimento di esporre in succinto bensì, ma chiaramente e con esattezza al prefetto lo stato dell' affare, di citargli le prescrizioni di leggi, le massime

ed altro ch' essi credessero poter aver relazione influente nell' oggetto o nel modo di trattarlo, e di porgli sott' occhio gli estratti dei registri, i prospetti, documenti ed allegati qualunquè, la cui produzione sia necessaria per illuminare l' affare.

TITOLO V.

Degli aggiunti ai capi di dipartimento.

117. Gli aggiunti ai capi di dipartimento devono concorrere in unione al rispettivo capo e sotto la sua direzione e dipendenza a disimpegnare gli affari del dipartimento, sottentrando al medesimo nei casi d' impedimento o d' assenza nell' esercizio di tutte le incumbenze relative. L' aggiunto al capo del I.° dipartimento nella sua qualità di controllore ha inoltre il dovere speciale d' invigilare e di curare che tutte le operazioni d' inscrizione, di trasporto, di rinnovazione e d' ammortizzazione delle cartelle siano eseguite con sollecitudine e colla maggiore regolarità ed esattezza; al quale intento è specialmente incaricato di verificare se i registri del dipartimento siano tenuti nel modo prescritto ed in corrente, e se vengano in essi regolarmente eseguiti gli annotamenti stati

ordinati, provocando all' evenienza del bisogno i necessarj provvedimenti del capodipartimento.

Titolo VI.

Del ragioniere e dei computisti.

118. I ragionieri e computisti addetti ai dipartimenti della prefettura sono interamente dipendenti dalla medesima, ed operano in conformità delle istruzioni che sono ad essi date dai rispettivi capi di dipartimento, che ne dirigono e rivedono tutti i lavori.

Titolo VII.

Della cassa.

119. La cassa, oltre alle incumbenze precisate nella parte prima del presente regolamento, è in dovere di eseguire tutti i pagamenti che sono ordinati dalla prefettura, e di ricevere tutte le somme che saranno assegnate da versarsi nella medesima.

120. La medesima consiste in due sezioni:

a) Della sezione di pagamento delle rendite inscritte.

b) Della sezione pel fondo d' ammortizzazione.

Ognuna delle due sezioni ha i proprj giornali d' entrata e d' uscita.

121. Tiene inoltre un giornale apposito d' entrata e d' uscita pei pagamenti di cui è interinalmente incaricata fino al loro compimento, in relazione ai titoli contemplati nell' articolo 82.

122. I regolamenti di cassa e di controlleria in vigore presso le casse provinciali di finanza sono applicati e devono essere osservati tanto dal cassiere, quanto dal controllore.

Titolo VIII.

Degli uffici d' ordine.

123. Le incumbenze del protocollista e dello speditore, come quelle degl' impiegati addetti rispettivamente ai medesimi sono quelle stesse già minutamente dettagliate nelle istruzioni per gli uffici d' ordine degli altri dicasteri già organizzati, alle quali dovranno essi per ciò esattamente uniformarsi.

124. Rispetto all' archivista, oltre all' esecuzione delle operazioni prescritte dalle dette istruzioni per la classificazione, il collocamento, la custodia ed il rilascio degli atti d' ufficio, incumbe al medesimo di ordinatamente disporre e di custodire gelosamente

tutti i documenti che verranno depositati nell' archivio della prefettura, di tenerne un esatto registro, e di farne la consegna contro ricevuta sia al prefetto od al segretario, sia ai capi dei dipartimenti o loro aggiunti, che soli avranno la facoltà di poterli richiamare dall' archivio per le occorrenti ispezioni, ma con obbligo di restituirli dopo fattone l' uso conveniente. In tutte le accennate operazioni l' archivista verrà sussidiato dai registranti addetti all' archivio.

Titolo IX.

Disposizioni d' ordine.

125. La prefettura del monte corrisponde col governo per mezzo di rapporti e consulte, nei quali, oltre il dettaglio veritiero e chiaro della cosa che si riferisce o si propone, e l' unione in originale dei documenti e dei rapporti degli uffici subalterni, deve sempre essere espresso il parere del prefetto.

126. La prefettura corrisponde altresì coll' imperiale regio governo di Venezia per gli oggetti precisati nel presente regolamento.

127. Corrisponde inoltre coll' imperiale regia direzione generale di contabilità in Milano, coll' imperiale regia ragioneria centrale

in Venezia, coll' imperiale regia direzione del demanio delle provincie venete e con quella delle provincie lombarde, colle imperiali regie intendenze, e per mezzo di queste colle casse provinciali di finanza del regno lombardo-veneto per tutti gli oggetti e casi contemplati nel presente regolamento, o per averne all'opportunità le notizie che possono occorrere pel disimpegno delle sue incumbenze.

128. La prefettura tiene pure corrispondenza colle autorità giudiziarie per le occorrenze che possono emergere nell' esecuzione dei titoli IV e V della sovrana patente 24 maggio 1822 in quanto riguardino le competenze ivi attribuite alle dette autorità giudiziarie.

129. La corrispondenza è firmata dal prefetto e contrassegnata dal segretario. Le minute originali sono firmate da chi le ha estese e vidimate dal capo del dipartimento alle cui attribuzioni si riferiscono, e non possono avere spedizione senza l' approvazione del prefetto.

MODULA A.

GIORNALE

DELLA PREFETTURA DEL MONTE

per le stampe delle cartelle riferibile al mese di . . . . . 182 . .

DATA.	RICEVIMENTO DELLE STAMPE PER LE CARTELLE.	STAMPE.
		Pezzi.
		Numero.
20 gennajo 1824.	Come da foglio di consegna dello stampatore N. N.	500
	Incontrate e trovate giuste.	
	Milano, il 20 gennajo 1824.	
	N. N. *Segretario della prefettura.*	
	N. N. *Capo del I.° dipartimento.*	
	N. N. *Impiegato dell' imp. regia stamperia.*	
	Totale delle stampe ricevute .	500
	Meno le impiegate	2
	Rimasero alla fine di febbrajo 1824. .	498
	N. N. *Segretario della prefettura.*	
	N. N. *Capo del I.° dipartimento.*	
	Un simile giornale separato dovrà tenersi anche pei certificati.	

Partite N.°	Numeri delle cartelle.	Data.	Importo della rendita.		Impiego delle stampe per le cartelle emesse in testa di	Cartelle.
			Fior.	*C.*		*Pezzi.*
1	1 / 1747	1 febbrajo 1824.	38922	—	Fondo di pubblica beneficenza in Milano	1
2	2 / 1747	»	550	—	Chiesa parrocchiale di. . . . . in Milano	1
					Totale delle stampe impiegate	2

MODULA *B.*

MONTE DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

QUITANZA

Per fiorini . . . . . dico fiorini . . . . . che io sottoscritto confesso d' avere ricevuto dalla cassa dell' imperiale regia prefettura del monte (ovvero dalla cassa di finanza dell' intendenza di . . . . . per conto della cassa del monte suddetto) in causa delle rendite maturate dal giorno . . . . . del mese . . . . . anno . . . . a tutto il giorno . . . . . del mese . . . . . anno . . . . sull' annua rendita perpetua di fiorini . . . . . portata dalla cartella sotto il n.° . . . . . in data del . . . . . intestata a . . . . . e per fede, ecc.

Data del luogo.

Firma del percipiente

Fior.

MODULA *C.*

MONTE DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

QUITANZA

Per fiorini . . . . . dico fiorini . . . . . che io sottoscritto confesso d' avere ricevuto dalla cassa dell' imperiale regia prefettura del monte (ovvero dalla cassa di finanza dell' intendenza di . . . . . per conto della cassa del monte suddetto) in reintegro ed a pieno saldo del valore corrispondente al ragguaglio del 100 per 5 alla frazione di carantani . . . . . pfennig . . . . . rendita non compresa nella cartella n.° . . . in data del . . . . . intestata a . . . . . ma annullata come minore della terza parte di un fiorino; e per fede, ecc.

Data del luogo.

Firma del percipiente

Fior.

(N.° 23.) *Norma da tenersi nel contestare una contravvenzione in una casa, dalla quale il padrone fosse assente.*

26 marzo 1825.

N.° 2151-390. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Esaminato il rapporto 3 gennajo prossimo passato, n.° 18141-4212 sulla norma da tenersi nel contestare una contravvenzione particolarmente per oggetti di privativa in una casa, dalla quale all' atto della perquisizione il padrone della medesima fosse assente e fuori della patria da molto tempo, o s' ignorasse la sua dimora, il governo, sentito l' ufficio fiscale, trova di prescrivere ad opportuna norma che si abbia a procedere contro il capo della famiglia o di chi in di lui assenza di fatto lo rappresenta, come quegli che è presunto detentore di tutto ciò che nella propria casa si trova, e quindi anche del genere di contrabbando.

Si dovrà però eccettuare il caso in cui il luogo ove vengono scoperti gli oggetti di contrabbando fosse aperto alla pubblica concorrenza, mentre allora mancando titolo di chiederne conto al proprietario, non si potrebbe procedere nel modo suesposto nella contestazione del contrabbando, ma si avrebbe

in vece a rilasciare la bolletta, come si pratica, contro l'ignoto fuggitivo, a meno che non emerga altrimenti ch' egli od altri di suo ordine, o con di lui cognizione e scienza gli abbia introdotti nel suddetto luogo aperto.

Milano, il 26 marzo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 24.) *L'amministrazione dei subeconomi dei beneficj vacanti, la rendita dei quali è costituita sul monte, termina nel semestre in cui cade la provvista.*

30 marzo 1825.

N.° 8171-1499. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sebbene colla circolare 1.° aprile 1822 sieno stati autorizzati i subeconomi a mantenersi nell'amministrazione de' beneficj vacanti per tutto l' anno nel quale cade la provvista, onde esigerne tutte le rendite sulle quali dee misurarsi la ripartizione, non avuto riguardo all' epoca nella quale maturano; pure non convenendo la stessa ragione alle rendite di monte, le quali maturano regolarmente per semestre, quindi è che per tutti que' beneficj od uffici, la rendita de' quali è costituita per

intiero in tali rendite, basterà che l' amministrazione de' subeconomi continui fino alla scadenza del semestre nel quale cade la provvista, siccome già ne venne confermata con circolare 4 settembre 1817 la pratica precedente.

Ciò convenendo principalmente agli assegni normali delle coadjutorie, i quali col primo luglio 1824 vennero inscritti in cartelle di monte, quindi è che, ferma l' osservanza di quanto è stato in proposito prescritto con circolare governativa 28 settembre di quell' anno, dovranno i subeconomi consegnarne le relative cartelle ai nominati ed installati con approvazione governativa dopo l' esazione del semestre corrente, onde col semestre successivo possano essi direttamente esigere le loro competenze.

E poichè l' amministrazione di simili rendite coadjutorali durante la vacanza non importa molta cura, vorranno i subeconomi, attesa la circoscritta misura della rendita, limitare l' onorario al solo 5 per 100, applicandovi in parte la rendita riferibile al periodo di vacanza se non vi abbiano particolari bisogni immediati.

Milano, il 30 marzo 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 25.) *Diramazione del regolamento generale per le visite delle casse dello stato.*

6 aprile 1825.

REGOLAMENTO GENERALE

per le visite delle casse dello stato approvato da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 17 febbrajo 1825, n.° 1328, e diramato colla governativa circolare 6 successivo aprile, n.° $\frac{2069}{P.}$

Degnatasi S. M. I. e R. di ordinare che il metodo delle visite delle casse dello stato sia regolato da una istruzione generale uniforme, vengono prescritte a tal effetto le seguenti norme:

1. A tenore delle vigenti prescrizioni generali e degli ordini impartiti più volte ai governi, tutte le casse, senza eccezione, dovranno essere visitate regolarmente almeno tre o quattro volte all' anno, e straordinariamente ogni altra volta che lo richiegga qualche particolare istantanea circostanza.

2. Le visite delle casse centrali si eseguiscono sempre nei giorni che stabilisce all' improvviso (per Venezia) il governatore, (per Milano) il presidente di governo, dal direttore della contabilità centrale unitamente a

due impiegati contabili ed alla presenza del referente per gli oggetti di cassa.

Le visite delle altre casse si eseguiscono anche immediatamente dai rispettivi direttori ed intendenti di finanza, ed in quanto alla cassa del monte dal prefetto, sempre in concorso di uno o due impiegati contabili.

Trattandosi di casse nelle quali siansi accumulati fondi camerali e militari, interviene alla visita anche il rispettivo commissario di guerra.

3. La prima cura dei visitatori, entrando nell' ufficio della cassa, debb' essere quella d' invitare gl' impiegati ad indicare con ingenuità tutti gli armadj, forzieri o simili che contengano danari.

4. Presso le casse di non rilevante entità, ove non si trovano molte casse di danaro, debbono queste essere suggellate senza ritardo dal referente e dal direttore della contabilità, non che dal commissario di guerra nel caso indicato all' articolo secondo.

Presso le casse maggiori, ove gli armadj ed i forzieri sono molti, se ne chieggono ai capi d' ufficio tutte le chiavi, le quali si ripongono riunite in una cassa, che viene suggellata, ed in questa rimangono fino a che non si proceda al materiale scandaglio di cassa.

I visitatori debbono pure farsi consegnare le chiavi della porta d'ingresso nell' ufficio. In generale si deve usare tutta la vigilanza affinchè non si commettano inganni a tale proposito.

Essendo poi avvenuto non di rado, in occasione di simili visite improvvise, di trovare in cassa, in luogo di danaro sonante, dei confessi di pagamento provvisionali od altri ricapiti d' uscita non registrati nei giornali, i quali ricapiti vennero poscia assunti, *contro le prescrizioni vigenti*, nei prospetti di liquidazione; così prima di suggellare la cassa i visitatori debbono prendere in esame siffatti ricapiti, qualora per avventura ne esistessero, e chiamati i capi d' ufficio a rendere ragione dei motivi pei quali non furono riportati tali ricapiti nei giornali, ordinar loro di eseguire questa operazione prima del chiudimento dei giornali stessi, semprechè i ricapiti siano trovati regolari ed ammissibili. Quelli poi che si trovassero nelle casse in forma irregolare ed inammissibile si prendono in custodia senza registrarli nei giornali, dandone una nota ai capi d' ufficio.

Tanto nell' uno quanto nell' altro dei presupposti casi si deve renderne informazione nel rapporto sulla visita della cassa, e nel secondo di detti casi devono unirsi i ricapiti che si fossero trovati irregolari.

5. Eseguito il suggellamento, il direttore della contabilità centrale per la cassa centrale, e l'impiegato contabile per le altre casse richiama dagl' impiegati i giornali di ciascun ramo di cassa, confronta le partite d'entrata e d'uscita coi rispettivi ricapiti, riunisce distintamente le une e le altre; quindi, sottratta l'uscita dall'entrata, ne fa risultare la rimanenza che dev' esistere. Somma poi insieme le rimanenze di tutti i rami e le riporta in una specifica (modula I), la quale debitamente firmata consegna al referente degli oggetti di cassa, qual commissario della visita parlando della cassa centrale, oppure al direttore, intendente o prefetto se si tratta delle altre casse come sopra. Il referente degli oggetti di cassa, oppure il direttore, intendente o prefetto ne' rispettivi casi come sopra, previa l'apertura dei suggelli, procede poi, sulla base di detta specifica, alla liquidazione di tutte le casse e delle loro rimanenze (modula II), e ciò colla scorta delle consuete fatture delle valute che si fanno presentare dagl' impiegati della cassa.

6. All' oggetto di poter conseguire il migliore successo da tale liquidazione e di prevenire l' inconveniente, più volte accaduto, che rimangano occulte delle irregolarità per parte degl' impiegati, quand' anche siasi praticato dai visitatori il più stretto rigore e la

maggiore esattezza, l'operazione deve eseguirsi col metodo seguente:

a) Si esamina diligentemente il numero ed il valore delle singole carte monetate, riscontrandole ad una ad una.

b) Si riconoscono alcune partite di monete d'argento, prendendole a sorte e senz'ordine, e si verifica il peso delle rimanenti, levandole dai sacchetti, quando non siano in quantità troppo rilevante, poichè altrimenti basta sceglierne alcune, operando poi nello stesso modo.

c) Riguardo alle valute d'oro si osserva bensì lo stesso metodo, ma debbono aprirsi tutti i sacchetti delle partite non riscontrate e versarne le monete sopra una tavola a tal uopo destinata, usando una particolare avvertenza che qualora vi si trovassero delle monete avvolte in carta, siano queste schiuse ed esaminate con diligenza sì riguardo alla loro specie che alla loro legittimità.

7. La visita non si limita però alla sola cassa principale, ma deve estendersi alle somme dalla medesima corrisposte, coll'obbligo di rendiconto, ai cassieri od agli ufficiali di cassa per eseguire dei pagamenti. Ciò si pratica collo stesso metodo, esattezza e precauzione, a norma delle circostanze, e si esamina inoltre quante volte ed in qual modo gl'impiegati superiori di cassa si facciano

rendere i conti dai cassieri ed ufficiali, e da questi si rendano i conti a quelli; come pure se questo modo di chiedere e di rendere i conti sia regolare e corrispondente allo scopo.

8. Se nella liquidazione di una cassa si venisse a scoprire una deficienza od a sospettare un intacco; ovvero se la visita della cassa fosse appunto occasionata da una di queste circostanze, si deve subito assicurarsi tanto della persona dell' impiegato sul quale cade il sospetto, quanto delle di lui facoltà, all' oggetto di cautare l'interesse dell'erario; quindi verificare se si tratti realmente d'intacco, oppure di un semplice sbaglio, onde poter procedere di conformità alle ulteriori necessarie misure, le quali dipendendo dalla natura delle circostanze, non si possono previamente determinare.

9. E come le visite alle casse, quando non siano eseguite colla dovuta esattezza, riescono più pregiudicevoli che vantaggiose, poichè con una tale aperta testimonianza di riconosciuta regolarità si aggiunge un grado tale di fiducia da poter incoraggiare gl' impiegati infedeli ai proprj doveri a continuare ognora più inosservatamente ne' loro *traviamenti* e nelle loro prevaricazioni; così non basta che i visitatori verifichino con piena certezza e mediante l'enumerazione del danaro l' effettiva

esistenza delle rimanenze di cassa risultate al chiudimento dei giornali, ma è del pari loro essenziale dovere di esaminare con attenzione in qual modo, con quali cautele e con qual ordine gl'impiegati principali abbiano ripartite le operazioni di cassa fra i loro subalterni; se si pratichi colla dovuta regolarità il prescritto metodo di manipolazione; se la controlleria, il chiudimento a controchiave e le altre norme del regolamento siano eseguite colla dovuta esattezza e precisione; se fra gli impiegati regni buona armonia, e finalmente se nulla occorra sì nell'interno che nell'esterno dell'ufficio per guarentire l'interesse dell'erario e per allontanare ogni fondato timore.

10. Si richiama l'osservanza di quanto ha prescritto l'eccelsa camera aulica ai visitatori delle casse colla circolare del 23 settembre 1812, che per maggiore intelligenza si riporta per tenore a piedi del presente regolamento (*A*).

11. Si ricorda egualmente ai visitatori stessi l'adempimento dell'obbligo loro imposto dalla sullodata eccelsa camera aulica col decreto del 14 gennajo 1814, che pure si riporta quì a piedi in tutta la sua estensione (*B*).

12. Dietro le preindicate ispezioni il referente degli oggetti di cassa per la cassa centrale, il direttore, l'intendente od il prefetto

per le altre casse presentano al governo l'operata liquidazione colla specifica delle monete e col bilancio compilato dal direttore della contabilità o dall'impiegato contabile ne' rispettivi casi come sopra, il tutto munito delle consuete firme, accompagnando questi atti con rapporto, il quale contenga una chiara e precisa informazione dei risultamenti della visita effettuata e degli occorsi rimarchi, unendovi il proprio parere.

Il governo con rapporto e colle osservazioni che trovasse di aggiungervi rassegna ciascuna volta senza ritardo tutte le carte al competente aulico dicastero per le ulteriori sue disposizioni.

Quì cade in acconcio di avvertire che a senso delle vigenti prescrizioni gli stati di quelle casse, i cui giornali e conti passano alla contabilità provinciale centrale pel solo esame di suo istituto, devono previamente essere riveduti dalla medesima e corredati della sua dichiarazione.

13. In occasione della visita delle casse gli impiegati devono essere trattati con riguardo e ne' modi convenienti, evitando di dare alla cosa un'apparenza di avvilimento; in guisa ch' essi impiegati non abbiano ad avere fondati motivi di lagnanza.

14. Le presenti norme devono osservarsi esattamente nelle visite delle casse in ogni loro parte; e quei visitatori che per l' inosservanza delle medesime fossero cagione di qualche pregiudizio all' erario saranno tenuti irremissibilmente a risarcirlo del proprio e puniti a norma delle circostanze.

S'intende poi naturalmente a questo proposito che potranno o dovranno, secondo l' emergenza dei casi, usarsi anche dei mezzi non contemplati nel presente regolamento, qualora cotesti mezzi siano riconosciuti necessarj pel conseguimento del divisato scopo.

15. Al governo incumbe poi, ogni volta che siasi operata una visita di cassa, di assicurarsi se nell' esecuzione siansi esattamente osservate le premesse norme. Ed affinchè ciò si abbia ad ottenere più facilmente e con esattezza, i visitatori devono estendere la loro relazione della seguita visita sopra ciascun punto del presente regolamento, la quale relazione serva poi di base al governo per la compilazione del rapporto da rassegnarsi all' antico dicastero sopra il risultato generale della visita.

16. Il presente regolamento sarà stampato e diramato a chi spetta, con avvertenza che i visitatori debbono esserne muniti in ogni occasione di visita.

Circolare della camera aulica diretta a tutti i governi = 23 *settembre* 1812.

Per prevenire qualunque contingibile inesattezza presso le casse e fondi pubblici riguardo all' impiego di capitali, all' acquisto, cambio o trascrizione di pubbliche obbligazioni, si è riconosciuto necessario, di concerto col direttorio aulico dei conti, di prescrivere per norma invariabile:

1.° In ogni caso di un deposito effettivo ciascuna cassa cui compete si procurerà il relativo ordine della rispettiva autorità, da allegarsi all' articolo del giornale sotto il quale si è registrata in introito l' obbligazione emessa.

2.° Ciascun cambio o trascrizione di obbligazione dev' essere munita del confesso di deposito della cassa presso la quale si effettua la trascrizione, e tutte le obbligazioni ottenute, non che quelle che potranno essere nuovamente emesse, debbono essere registrate di partita in partita secondo il loro numero e l' importo del capitale. Questo confesso deve necessariamente essere allegato al giornale nel quale trovasi in uscita l' obbligazione destinata al cambio od alla trascrizione, ed in introito quella nuovamente ricevuta in cambio.

3.° Il trasporto di un' obbligazione ad un altro fondo o sopra altra cassa dev' essere sempre giustificato dall' ordine della rispettiva autorità e dalla quitanza di quella cassa alla quale è consegnata, perchè questi documenti siano allegati al giornale nel quale viene inscritta l' obbligazione.

4.° *In ogni visita e ricognizione di cassa si deve espressamente indicare sul risultato della liquidazione che sia stato esattamente enumerato l'esistente danaro, e riconosciute le partite girate, e che si sono esaminate le carte del fondo pubblico, e si sono trovate corrispondenti al risultamento della chiusa del giornale.*

Tanto si notifica per istruzione relativamente alle pubbliche carte che si trovassero esistere in occasione di visita delle casse.

B.

Decreto dell' imperiale regia camera aulica ai governi = 14 *gennajo* 1814.

Nell' ispezione dei giornali ebbe a scorgere la contabilità aulica camerale che da varie casse camerali provinciali si sono registrate delle partite col titolo di trasmissioni sulla

cassa camerale universale, e che questa egualmente pose a registro delle partite come trasmissioni sulle casse camerali provinciali senza l' appoggio dei relativi ricapiti.

All' oggetto pertanto d' introdurre per l' avvenire l' ordine e la precisione presso tutte le casse camerali e quelle di credito, non che presso tutte le casse filiali in punto ai ricapiti delle partite da addebitarsi, e per procurare in pari tempo agl' impiegati superiori di cassa un prospetto che presenti a colpo d' occhio la mancanza di tali ricapiti, si prescrive quanto siegue in aggiunta alle ultime istruzioni per le casse camerali provinciali:

1.° D' ora in avanti le suddette casse dovranno entro otto giorni dopo l' arrivo di un decreto d' assegno trasmettere immancabilmente le occorrenti quitanze alle casse cui competono, od altrimenti notificare alle medesime in via d' ufficio il motivo pel quale non si è potuto effettuarne la trasmissione.

2.° Dal 1.° novembre 1813 in avanti dovranno dette casse tenere un registro apposito conforme all' annessa modula di tutti i confessi non pervenuti da quell' epoca in poi; e se dopo quattro settimane al più tardi ne fossero tuttora mancanti, dovranno richiamarli officialmente dalle rispettive casse. Nel caso

poi che il richiamo di tali confessi riuscisse infruttuoso, si formerà colla scorta del preaccennato registro un elenco, da rassegnarsi al competente governo, dei confessi richiamati e non pervenuti, coll' indicazione delle date sotto le quali sono stati addomandati.

Per agevolare maggiormente quest' operazione, quantunque semplice, si rasseguerano tali elenchi al rispettivo governo alla fine d' ogni trimestre camerale solamente, e sempre a trimestre posticipato, di modo che alla fine del secondo trimestre si trasmetterà il primo elenco risguardante il trimestre dal 1.° novembre 1813 sino alla fine di gennajo 1814, e quello del secondo trimestre, ossia dal 1.° febbrajo a tutto aprile 1814, sarà da rassegnarsi alla fine del 3.° trimestre, e così successivamente.

Cotesto governo darà pertanto le occorrenti istruzioni a cotesta cassa camerale ed alle casse filiali, ed allorchè gli pervengono gli accennati elenchi trimestrali, disporrà quanto sarà del caso relativamente ai confessi mancanti presso le casse da esso dipendenti. Per quanto però riguarda la mancanza dei confessi per parte delle casse principali di Vienna, esso governo spedirà gli elenchi con rapporto a questa camera per le ulteriori determinazioni. Disporrà inoltre che in ogni futura

visita di cassa la commissione che ne è incaricata vegli sulla formazione di detto registro d' annotazione e sulla regolare tenuta del medesimo, facendone menzione nel rapporto della visita stessa in un cogli altri punti delle relative istruzioni.

E siccome sarebbe anche possibile che fra cotesta cassa camerale e le casse filiali, come pure fra la cassa dell' amministrazione bancale ed i suoi uffici filiali non si fosse effettuata la regolazione di tutte le partite, così cotesto governo chiederà da cotesta contabilità provinciale, e col mezzo di cotesta amministrazione bancale dell' ufficio di confezione dei conti, se e quali partite esistevano alla fine di ottobre 1813 non ancora corredate dei relativi ricapiti, e ne farà compilare un prospetto da essergli presentato per le ulteriori disposizioni.

REGISTRO DI PRENOTAZIONE

delle partite poste in uscita come trasmissioni alla cassa N. N.

Anno e mese.	Giorno.	Numero del giornale.	Indicazione dell' addebitamento.	Secondo l'ordine superiore del	IMPORTO M. C. F. C.		IMPORTO Carta monetata. F. C.		È pervenuto il confesso ed annesso agli allegati
1814 gennajo	2	9846	Pensione pagata a N. N. p. D. 1813.	18 luglio 1815, n.° 7546.	—	—	25	—	il 19 marzo 1814, e consegnato alla contabilità il 2 di febbrajo.
	3		Anticipazione per spese di viaggio di N. N.	28 dicem. 1813, n.° 30248-4506.	200	—	600	—	2 aprile 1814, consegnato il 5 detto alla contabilità.
febbrajo									
marzo									

ANNOTAZIONI.

Non devono qui essere riportate le partite delle quali esistevano i confessi all' epoca della registrazione.

Riassunto dello scandaglio eseguito presso l'I. R. cassa . . . . . in .
all' oggetto di conoscere se il fondo risultante dai gior

	DANARO CONTANTE.						
Chiusi a termine delle istruzioni i giornali d' entrata e d' uscita a tutto il giorno . . . . . si è riconosciuto dover esistere i seguenti fondi :	Oro.		Argento.		Moneta erosa veneta.		Rame
	Lire austr.	*Cent.*	*Lire austr.*	*Cent.*	*Lire austr.*	*Cent.*	*Lire austr.*
Fondo totale che a tenore de' giornali dovrebbe esistere in cassa a tutto il giorno . . . . , il quale confrontato coll' effettivo fondo di cassa numerato e trovato esistente, come dalla specifica II in							
Presenta un risultamento in { più . . . / meno . .							

MODULA I.

iorno . . . alla presenza dell' I. R. . . . . e coll' intervento . . . . . risponda al danaro materialmente esistente in cassa.

bbligaz. ubbliche e rivate.		TOTALE generale in				Cedole di Vienna in		Zecchino antico austriaco in		Banknoten in		OSSERVAZIONI.
ire ustr.	Cent.	Lire austr.	Cent.	Fiorini.	Cer.	Fiorini.	Cer.	Fiorini.	Cer.	Fiorini.	Cer.	
												NB. La moneta erosa veneta ha corso legale in tutte le provincie dipendenti dall' imperiale regio governo di Venezia, più nelle provincie di Brescia e Bergamo, e nel distretto di Crema, a termine della tariffa annessa alla sovrana patente 1.° novembre 1823.

MODULA II.

Specifica delle monete ed altri valori ritrovati nell' imp. regia cassa . . . . . il giorno . . . . . in occasione dell' eseguito scandaglio di detta cassa.

QUANTITÀ.			QUALITÀ delle monete ed altri valori.	SOMME		
				parziali	complessive	
Sacchi.	Pacchi.	Pezzi.		a moneta austriaca.	a moneta austriaca.	in fiorini.
			ORO.			
			ARGENTO.			

QUANTITÀ.			QUALITÀ delle monete ed altri valori.	SOMME		
				parziali	complessive	
Sacchi.	Pacchi.	Pezzi.		a moneta austriaca.	a moneta austriaca.	in fiorini.
			Somme controscritte			
			EROSA VENETA.			
			RAME.			
			OBBLIGAZIONI pubbliche o private.			

Segue

QUANTITÀ.			QUALITÀ delle monete ed altri valori.	SOMME		
				parziali	complessive	
Sacchi.	Pacchi.	Pezzi.		a moneta austriaca.	a moneta austriaca.	in fiorini.
			Somme retroscritte.			
			CEDOLE di Vienna.			
			RAME antico austriaco.			
			BANKNOTEN.			
				Totale...		

RIASSUNTO.

	Moneta fina.	Erosa e rame.	Obbligazioni ed altri ricapiti.	Cedole di Vienna e rame antico austr.	Bank-noten.	TOTALE	
						a moneta austr.	in fiorini.
Presso la cassa a doppia chiave.....							
Presso la cassa							
.....							
Totale ...							

(N.° 26.) *Sottoposto il pesce salamone al dazio della rubrica 70, foglio 60 della tariffa.*

9 aprile 1825.

N.° 3577-645. Circolare.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Mediante gli schiarimenti somministrati dall' imperiale regio governo di Venezia, che il pesce salamone viene per lo più ne' fiumi e non attinge il mare che alle foci in alcune stagioni, non può ritenersi nella classe generica de' pesci fini di mare, come lo è poi fra i nominati cumulativamente agli altri pesci fini d'acqua dolce, motivo per cui nel Veneziano si ritengono soggetti al dazio della rubrica 70.

Per queste ragioni di fatto e per conservare la parità di trattamento nei due territorj viene incaricata codesta imperiale regia direzione di ordinare che il pesce salamone in ogni caso di presentazione anche sotto la dichiarazione venente da mare debba sottoporsi al dazio della rubrica 70 riportato al foglio 60 della tariffa per entrata in lire 42. 85. 7, e così a lire — 89. 3 per uscita.

Tanto riterrà la suddetta direzione a riscontro del di lei rapporto 17 gennajo scorso, n.° 669-329.

Milano, il 9 aprile 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 27.) *Alla vacanza di una cattedra di storia presso l' università di Vienna i professori della stessa materia presso le altre università, i licei ed istituti filosofici hanno il diritto di concorrere senz' obbligo dell' esame.*

11 aprile 1825.

N.° 10157-1615. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, al direttore della facoltà filosofica ed ai direttori dei licei.

L' imperiale regia aulica cancelleria riunita con dispaccio 26 febbrajo prossimo passato, n.° 1244-201 ha dichiarato al governo quanto segue:

« Essendo stato posto in istato di pen-
» sione il professore *Martino Wikosch*, rimase
» vacante presso l'università di Vienna la cat-
» tedra di storia universale e particolare degli
» stati austriaci congiuntamente alla diploma-
» tica ed araldica, a cui va annesso l' annuo
» soldo di fior. 1500 e l' assegno di fior. 150
» a titolo d' alloggio, oltre il diritto di pro-
» gredire nel soldo maggiore di 1800 e 2000
» fiorini.

» Siccome alla vacanza di una cattedra
» presso l' università di Vienna i professori

» della stessa materia presso le altre univer-
» sità e gl' imperiali regj licei ed istituti filo-
» sofici hanno il diritto prevalente di mettersi
» in concorrenza senza l' obbligo dell' esame
» di concorso, così s' incarica eotesto governo
» di richiamare i professori che si trovano
» nell' indicato caso a produrre col mezzo
» del direttore degli studj filosofici la loro
» dichiarazione, se intendono o meno di ri-
» cercare la promozione all' indicata cattedra
» presso quest' università. In caso affermativo
» dovranno i concorrenti insinuare col mezzo
» del rispettivo direttore degli studj una sup-
» plica documentata a tenore del decreto 10
» gennajo anno decorso, n.° 123-18. Il diret-
» tore accompagnerà questa supplica al go-
» verno, esternando il proprio parere con
» precisione ed intimo convincimento sulle
» cognizioni, capacità, esposizione vocale,
» principj religiosi e politici, e condotta del
» ricorrente, dedotta non meno dai di lui
» portamenti come professore, che da qua-
» lunque altra circostanza; non ommettendo
» i cenni opportuni sull' opinione che si è
» cattivata presso i suoi colleghi e studenti. »

Nel portare quindi a cognizione di codesta imperiale regia delegazione provinciale la presente superiore dichiarazione la s' incarica di renderne edotti, in ciò che rispettivamente

li riguarda, tanto il direttore di codesto imperiale regio liceo che il professore del predetto insegnamento addetto al medesimo, e di disporre in modo che tanto la supplica, quanto la dichiarazione negativa di quest' ultimo venga ne' modi superiormente prescritti rimessa al governo non più tardi della metà del prossimo venturo mese di maggio, dovendo questa rassegnarsi all' aulico dicastero prima della fine di detto mese.

Milano, l'11 aprile 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 28.) *Norma pel rilascio delle dichiarazioni sulle risultanze degli atti riguardo a nominati individui tanto alle autorità requirenti quanto a privati ricorrenti.*

16 aprile 1825.

N.° 8992-944. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Non essendo osservata una norma precisa nel rilascio delle dichiarazioni che sulle risultanze de' proprj atti riguardo a nominati individui vengono richieste alle prime istanze

politiche, il governo col sentimento del tribunale d' appello ha determinato:

1.° Che debbano comunicarsi con la maggior estensione alle autorità requirenti tutte le notizie d' imputazioni emerse contro un individuo qualunque di cui si chiedano informazioni ufficialmente.

2.° Che in vece nei certificati ossia fedine richieste dai privati ricorrenti siano da manifestarsi le risultanze dei registri, ommessa però ogni indicazione di tutte quelle imputazioni le quali o per non essere qualificate gravi trasgressioni di polizia, o per mancanza di tracce o per altri motivi non hanno dato luogo a procedura veruna.

Tanto sarà comunicato alle prime istanze politiche di codesta provincia per loro norma.

Milano, il 16 aprile 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 29.) *Modi di procedere al conferimento dei distintivi ai soldati dell' imperiale regia armata.*

17 aprile 1825.

N.° 9374-1317 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, al fisco ed alla direzione generale di polizia.

Per opportuna intelligenza e norma si trasmette quì unita la copia di traduzione di un ordine circolare in data 17 febbrajo 1825, n.° 514, lett. K dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra, diretto a tutti i comandi militari generali, contenente i modi di procedere al conferimento dei distintivi ai soldati dell' imperiale regia armata.

Milano, il 17 aprile 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

Copia, *lett.* K. *n.°* 514.

Ordine dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra diretto a tutt' i comandi generali militari nelle provincie ed ai confini, come anche al comando generale dell' armata in Napoli ed al comando di fortificazione in Magonza intorno al conferimento dei distintivi ai militari dal sergente e maresciallo d'alloggio in giù introdotti nel 1807 *in contrassegno di distinzione e ricompensa pei lunghi servigi militari.*

L' aulico consiglio di guerra ha rimarcato in varie occasioni che relativamente al conferimento dei segni di distinzione introdotti nel 1807 non si procede da per tutto nell' istesso modo e secondo lo spirito degli ordini stati emanati su questo proposito.

Siccome nell' istesso tempo si è fatta la domanda come debbano esser trattati i militari dell' imperiale regia marina circa il conferimento dei segni di distinzione; così fu invocata da S. M. la sovrana risoluzione tanto su questa, quanto sulla domanda preventiva, la quale vi ha rapporto: « come debbano cioè essere trattati in ge-
» nerale circa il conferimento delle menzionate
» distintive i sudditi del regno lombardo-veneto,
» non che i sudditi della provincia del Tirolo e
» Worarlberg che si trovano presso a poco nella
» medesima relazione. »

Essendo stata abbassata la sovrana risoluzione, si prescrivono a senso della medesima e delle precedenti le seguenti massime per la futura osservanza generale ed uniforme all' atto del conferimento dei segni di distinzione.

1. I sudditi nelle provincie antiche nelle quali esiste la coscrizione riceveranno il segno di distinzione di prima classe qualora per proprio conto o per conto altrui abbiano terminato una capitolazione legale, e quando essi s' ingaggino di nuovo per proprio conto per una capitolazione successiva almeno di sei anni.

Il segno di distinzione di seconda classe sarà ad essi conferito quando verrà ultimato il ventesimo anno di servizio continuando ancora a servire.

2. Quei sudditi delle menzionate provincie antiche che, terminata la capitolazione legale, continuano a servire non per proprio conto, ma come supplenti di altri coscritti, otterranno il segno di distinzione di prima classe soltanto terminato il ventesimo anno di servizio, e quello della seconda classe terminato il servigio in qualità di supplenti, purchè essi continuino a restare al servigio.

3. I sudditi del regno lombardo-veneto e della provincia del Tirolo e Worarlberg otterranno il segno di distinzione di prima classe quando avranno terminata la capitolazione legale di otto anni sia per conto proprio o in qualità di supplenti, e quando essi s' ingaggino nuovamente per proprio conto almeno per sei anni.

Essi otterranno il segno della distinzione della seconda classe se, terminato il primo reingaggio per proprio conto, s' ingaggino ancora in qualsivoglia maniera per la seconda volta, e ciò per un tempo che calcolato il servigio precedente comprenda un' epoca di venti anni.

4. Quei sudditi del regno lombardo-veneto, come anche della provincia del Tirolo e Worarlberg che, terminata la capitolazione legale, si obbligano per una nuova capitolazione non per proprio

conto, ma in qualità di supplenti, otterranno il segno di distinzione della prima classe solamente quando, compiuto l'obbligo in qualità di supplenti, si reingaggino in qualsivoglia maniera per la seconda volta almeno per sei anni.

I segni di distinzione della seconda classe verranno ad essi accordati soltanto dopo il compimento del secondo reingaggio qualora rimanessero ancora al servizio.

5. I capitolanti nazionali che, terminata la loro capitolazione legale, continuano tacitamente il loro servizio senza un formale reingaggio otterranno il segno di distinzione della prima classe dopo la terza rivista, quindi gl' individui delle antiche provincie dopo terminato il diciassettesimo anno di servizio, e quelli del regno lombardo-veneto, del Tirolo e Worarlberg terminato l' undecimo anno di servizio.

Il segno di distinzione della seconda classe sarà dato ai medesimi terminato il ventesimo anno di servizio, purchè continuino il servizio.

6. Gli esteri sudditi non coscritti ed esentati, i quali per una determinata capitolazione entrano nell'armata per proprio conto, reingaggiandosi essi per proprio conto quand' è ultimata la precedente capitolazione, riceveranno all'atto del primo reingaggio, purchè venga fissata per sei anni, il segno di distinzione della prima classe, ed all'atto del secondo reingaggio per la stessa epoca otterranno sempre il segno di distinzione della seconda classe.

7. Quegli esteri sudditi non coscritti ed esentati che entrano al servizio con capitolazione determinata in qualità di supplenti, continuando essi il servigio otterranno senza riguardo a detta capitolazione il segno di distinzione della prima classe, però dopo il servizio di quattordici anni,

e quello della seconda classe dopo il servizio di venti anni, purchè restino nella truppa.

8. Quei militari che si obbligarono al servizio per tutta la vita otterranno il segno di distinzione terminato il quattordicesimo anno di servizio, senza badare alla loro nazionalità, nè alle circostanze se furono presentati o se entrarono nella truppa come volontarj o supplenti; terminato poi il ventesimo anno di servizio, e continuando il servizio essi riceveranno il segno della seconda classe.

Di conformità alla presente prescrizione dovranno esser trattati anche i così detti *Enroulirten Gränzez* con riguardo all'ordinanza del consiglio aulico 21 marzo 1822 B. 1232, ossia militari dei confini.

9. I militari dell'imp. regia marina debbono, riguardo al conferimento del segno di distinzione ed a misura della loro nazionalità e del modo di entrare nella truppa, esser trattati nell'istessa guisa come se fossero compresi sullo stato dei reggimenti, battaglioni od altre divisioni della truppa di terra.

10. Relativamente agli artigiani militari (operai per la confezione del vestiario e per altri oggetti) si atterrà d'ora innanzi alla circolare 9 marzo 1808, n.° 524, lett. *o*. Essi poi in massima non otterranno alcun segno di distinzione, ma solamente quando alcuno dello stato degli armajuoli fosse stato dedicato all'esercizio; in tal caso saranno accordati ai medesimi i segni di distinzione dell'una o dell'altra classe, avendo però esattamente riguardo alla loro nazionalità, al modo della loro incorporazione, ed osservando le medesime massime prescritte pei militari dei reggimenti, battaglioni ed altri corpi militari.

11. Quegl'individui nazionali od esteri che fanno parte dell'imp. regia forza di terra o di mare,

i quali in vigore d'una sentenza del consiglio di guerra debbano a motivo di diserzioni e per pena rinnovare o prolungare la loro capitolazione legale o stabilita per contratto, potranno ottenere i segni di distinzione solamente quando, terminata la capitolazione rinnovata o prolungata, continuino il servigio militare. Conferendo i suddetti segni, è necessario di attenersi alla massima che quel tempo durante il quale sono costretti al servigio a motivo della loro diserzione al di là della propria capitolazione non deve mai essere compreso in quell'epoca la quale in forza del presente ordine è stabilita pei loro compatrioti per ottenere i segni di distinzione della prima e seconda classe.

I militari che si obbligano in vita e quelli dei confini qualora spergiuri disertino, perdono ogni diritto al conferimento dei menzionati segni; anche tutti i nazionali ed esteri che in causa di replicata diserzione perdono affatto il diritto di capitolazione non potranno mai ottenere un segno di distinzione.

12. Il presente ordine non avrà alcuna forza retroattiva circa ai conferimenti dei segni di distinzione avvenuti prima della pubblicazione del medesimo; resterà quindi in vigore quanto fu disposto su tali conferimenti: in avvenire per altro si conformerà esattamente all'ordine presente.

Vienna, il 17 febbrajo 1825.

Firmat. ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,
Ministro di Stato e di Conferenza, Feldmaresciallo.

Firmat. GIUSEPPE BARONE DI STIPSICZ,
Generale di cavalleria
e Vicepresidente dell'Aulico Consiglio di guerra.

(N.° 30.) *Diramazione del regolamento 8 aprile 1825 per l' imperiale regia università di Pavia.*

29 aprile 1825.

REGOLAMENTO GENERALE

per l' imp. regia università di Pavia abbassato all' imperiale regio governo dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 8 aprile, n.° 2364-583, e rimesso per l' esecuzione al rettor magnifico dell' università con decreto 29 detto mese, n.° 12665-2064.

Titolo primo.

Dell' imperiale regia università in generale.

§ 1. L' imperiale regia università è posta sotto l' immediata ispezione e dipendenza dell' imperiale regio governo, col quale corrisponde direttamente per mezzo del rettore e dei direttori degli studj.

§ 2. Alla sola università compete il diritto di conferire le lauree dottorali ed ogni grado accademico.

Solo è da avvertirsi che nessuno può senza l' autorizzazione sovrana essere dispensato dagli esami rigorosi, dalle dispute e dalla produzione degli altri documenti che sono prescritti per la consecuzione della laurea

dottorale; come a niuno può essere senza la predetta autorizzazione rilasciato un diploma d'onore sopra un grado accademico.

§ 3. L'università viene considerata sotto due aspetti, cioè come corpo insegnante e come corpo accademico. Come corpo insegnante essa è divisa in diverse sezioni dette *studj*; come corpo accademico è in egual modo distinta in diverse sezioni dette *facoltà*, cioè nelle facoltà teologica, politico-legale, medico-chirurgica e filosofica. Successivamente sarà determinato se verrà accordata all'università di Pavia la facoltà teologica ed un'apposita facoltà matematica.

§ 4. L'ordine delle sezioni degli studj e delle facoltà attualmente esistenti è il seguente. La prima e la principale è la teologica, la seconda la giuridica, la terza la medica, la quarta ed ultima la filosofica.

§ 5. Allo studio come parte integrante della università appartengono i direttori degli studj ed i professori, o chi fa le loro veci; alla facoltà appartengono i direttori degli studj, i decani ed i dottori immatricolati a questa facoltà giusta le discipline prescritte.

§ 6. Il capo di tutta l'università è il rettore, il quale è assistito nell'esercizio delle sue funzioni da un senato accademico; i capi delle parziali sezioni di studio sono i direttori

degli studj; il capo immediato e rappresentante di una facoltà è il decano.

§ 7. Il senato accademico è composto del rettore, dei direttori degli studj dell' università, dei decani e degli anziani delle facoltà. Alle sessioni del senato accademico interviene il cancelliere in qualità di segretario.

§ 8. Le istruzioni vigenti pei direttori degli studj sono da considerarsi come la base dell' organizzazione dell' università; cosicchè tanto il senato accademico, quanto le facoltà dovranno esattamente attenersi a quanto è in esse prescritto, nè potranno mai permettersi di agire diversamente.

§ 9. Ogni facoltà è autorizzata non solo a prendere deliberazioni sugli oggetti che la risguardano da sè sola e che non siano comuni alle altre facoltà, ma anche a dettare degli statuti che abbiano a servire di norma perenne per l' avvenire.

Eguale autorizzazione è accordata al rettore ed al senato accademico anche per gli oggetti risguardanti più facoltà o l' università intiera.

È però da avvertirsi quanto segue:

1.° Che queste deliberazioni delle facoltà o del senato accademico non sieno mai in opposizione agli ordini ed alle decisioni delle autorità superiori.

2.° Che non venga imposta ai membri dell' università od agli studenti alcuna tassa o qualsisia altra spesa che non sia sancita da un decreto dell' autorità superiore.

3.° Finalmente che quelle determinazioni le quali devono aver forza di statuti per norma perenne dell' avvenire vengano assoggettate alla conferma del governo, senza la quale non potranno aver forza obbligatoria.

§ 10. Spetta particolarmente alle facoltà ed all' università di fissare con regolari determinazioni, a seconda dei rapporti locali, tutto ciò che risguarda il maneggio dei loro affari ed il cerimoniale, in quanto determinato non venga dal presente regolamento o dalle disposizioni fino ad ora emanate.

§ 11. Nelle adunanze di tutta l' università, cioè del rettore, dei direttori e dei dottori immatricolati nell' università stessa, i direttori effettivi degli studj hanno il rango immediatamente dopo il rettore, e fra di loro seguono l' ordine delle facoltà di cui sono capi. Dopo i direttori vengono i decani egualmente secondo l' ordine delle rispettive facoltà, e finalmente i dottori, il rango dei quali viene determinato parimente dalle rispettive facoltà, ed in cadauna di esse dalla data dell' ammissione loro alla medesima.

§ 12. Alle adunanze di tutta l' università devono, oltre i direttori degli studj ed i decani, essere invitati tutti i dottori immatricolati che dimorano in luogo. Possono però far parte di queste adunanze anche quei dottori immatricolati i quali trovandosi al tempo dell' adunanza per avventura nel luogo dell' università non vi fossero stati invitati.

§ 13. Il rettore ed i decani vengono invitati e devono intervenire alle solennità scolastiche e segnatamente a quelle che hanno luogo all' apertura ed al chiudimento dell' anno scolastico.

§ 14. Le deliberazioni nelle adunanze della università si fanno in regola vocalmente. Quando però, siccome avviene negli esami rigorosi di alcune facoltà, è prescritta la votazione segreta, o quando si tratti di scegliere una determinata persona ad una dignità accademica, ad una funzione o ad un impiego dell' università, la deliberazione deve farsi a voti segreti o per ischede o per ballottazione. Nelle rimanenti decisioni ove non trattasi che di affermare o negare, il presidente dell' adunanza delibera se ha da aver luogo la votazione segreta.

§ 15. La sola maggiorità delle voci decide in tutte le deliberazioni dell' università raccolta in adunanza generale o parziale per

le quali non venga diversamente ordinato da un apposito decreto. Quando però si tratti di rassegnare rapporto all' autorità superiore, dovranno indicarsi eziandio le opinioni di quelli che discordano dalla maggiorità, il membro preopinante fra questi, ed i motivi ai quali è appoggiata l' opinione della minorità. Il presidente di ogni adunanza può sospendere la decisione, ma ne deve fare immediatamente rapporto all' autorità superiore.

Titolo II.

Del rettore e del senato accademico dell' università.

§ 16. Ogni anno è nominato un nuovo rettore dell' università, il quale viene scelto per turno da tutte le facoltà secondo l' ordine delle medesime.

§ 17. Ogni dottore della facoltà alla quale spetta il turno può essere eletto a rettore quand' anche non sia immatricolato nella facoltà. A questo posto non sono quindi esclusivamente chiamati i soli professori, ma anche tutti gli altri dottori insigniti di qualche dignità o carica pubblica sì ecclesiastica che civile. Anzi l' università dovrà avere particolare riguardo a queste persone non appartenenti

al corpo insegnante, semprechè dimorino nel luogo dell' università stessa e siano disposte ad assumere il rettorato.

§ 18. L' elezione del nuovo rettore si fa ogni anno prima che abbiano principio le ferie autunnali.

§ 19. Il senato accademico predispone l' elezione formando una terna di tre dottori della facoltà cui tocca il turno.

§ 20. Formata che sia questa terna, dalla quale scegliere si deve il rettore, si tiene in uno dei seguenti giorni un' adunanza (§ 11) per devenire all' elezione effettiva del medesimo.

Tutti gl' individui che hanno la facoltà d' intervenire e che effettivamente intervengono a quest' adunanza hanno voce attiva nell' elezione del rettore. Non così però l' hanno quei professori che non sono immatricolati in una facoltà dell' università medesima. L' elezione si fa nel modo seguente. Cadauno dei membri votanti riceve un elenco compilato dal cancelliere dell' università, in cui sono descritti in ordine alfabetico gl' individui proposti nella terna; separa da questo elenco il nome di quell' individuo su cui intende di far cadere la nomina, e lo consegna alla persona incaricata di raccogliere i voti. Perchè abbia luogo l' elezione è necessaria la maggiorità assoluta

dei voti. Sull' atto dell' elezione viene esteso un processo verbale, in cui registrati vengono i nomi di tutti i votanti ed il numero dei voti ottenuto da cadauno dei tre candidati. Esso viene firmato soltanto dai membri del senato accademico e dal cancelliere.

§ 21. Seguíta che sia l' elezione, una deputazione composta di due dottori la partecipa all' eletto, invitandolo a dichiarare se intende di accettare l' incarico conferitogli. In caso di rinunzia l' elezione cade sopra uno degli altri due candidati. Che se anche questa seconda elezione rimane senza effetto, si procede alla compilazione d' una nuova terna, in cui deve sempre essere compreso il candidato rimasto della terna precedente.

§ 22. Seguíta che sia la dichiarazione di accettazione per parte dell' eletto, il senato accademico partecipa l' elezione al governo, accompagnandogli il processo verbale; nè l' elezione è valida se prima non ottenga dal governo l' approvazione. Il governo poi dà parte dell' impartita approvazione all' aulica commissione degli studj per di lei notizia.

§ 23. Nel giorno in cui si celebra l' ufficio divino per l' apertura delle scuole il cessato rettore depone la sua dignità in una solenne adunanza di tutti i membri dell' università, a cui possono a beneplacito del rettore essere

ammessi anche gli studenti, ed il nuovo rettore già confermato dal governo viene proclamato. Dopo di ciò il corpo dell'università, od almeno una numerosa deputazione per parte dello stesso, si reca dal proclamato rettore e gli consegna le insegne del rettorato. Il nuovo rettore interviene all' uffizio divino.

§ 24. Al rettore spettano in generale tutti quegli affari che concernono l' università in pieno oppure più sezioni di studj o facoltà qualora questi non possano per loro natura essere separatamente trattati dai singoli direttori o dalle rispettive facoltà. Il rettore però dovrà lasciare al rispettivo direttore od alla rispettiva facoltà tutti quegli affari che risguardano semplicemente uno studio od una sola facoltà, ed in particolare quelli che contemplano oggetti scientifici o la disciplina degli scolari di una sola sezione degli studj; e così in genere tutto ciò che dalle istruzioni pei direttori viene ai direttori stessi attribuito.

§ 25. I doveri e gli obblighi particolari del rettore emergono dalla natura stessa della sua posizione presso l' università.

Egli è

1.° Il capo dell' università considerata come corpo, e

2.° Il presidente del senato accademico.

§ 26. Qual capo dell' università.

1.° Rappresenta l' università stessa o da sè od in unione ai decani delle facoltà, od in unione al senato accademico, ed assume a suo beneplacito all' eventualità dei casi quale di queste rappresentanze egli crede più opportuna, semprechè non esista in proposito una particolare disposizione o non sia stato adottato uno statuto obbligatorio;

2.° Ha il diritto di convocare in adunanza tutta l' università ed i membri necessarj a rappresentarla;

3.° Emana le disposizioni e gli ordini occorrenti in tutte quelle cose che non giudica opportuno di rimettere al senato accademico. Ogni membro, professore, impiegato e servo, come pure ogni studente dell' università deve rispetto alla persona del rettore ed obbedienza ai di lui ordini;

4.° Fa pubblicare a suo nome, e non a nome del senato accademico, le solennità generali scolastiche ed accademiche;

5.° Rilascia il permesso pel conferimento della laurea dottorale, nè senza di esso può aver luogo una tale promozione in alcuna facoltà;

6.° Dà il permesso di affiggere le notificazioni all' università; mentre senza la sua

vidimazione niun avviso può essere affisso, meno quelli che si affiggono nelle sale interne che servono ad uso di scuola, dietro ordine e cognizione del relativo direttore degli studj;

7.° Ha la sorveglianza sopra tutti gl' impiegati e sul personale di servizio della cancelleria dell' università; e sì questo che quelli dipendono prima di tutti dai di lui ordini;

8.° Interviene come commissario alla consegna degli atti d' un direttorato e degli effetti della biblioteca spettante all' università, sia che procedano da un direttore defunto o da uno che sorte d' ufficio, o dal direttore della biblioteca, e così pure interviene alla consegna da farsi al suo successore;

9.° Ordina l' inscrizione nella matricola dell' università o la cancellazione dalla medesima, come pure la cancellazione dalla matricola dei dottori.

10.° Tutte le spedizioni relative agli affari suesposti, nei quali il rettore agisce come capo dell' università, vengono rilasciate in suo nome, e non in nome del senato accademico.

§ 27. Come presidente del senato accademico il rettore ne ordina le sessioni, ne dirige le deliberazioni, ha cura onde siano queste mandate ad effetto, e sottoscrive le spedizioni relative.

§ 28. Il rettore ha la facoltà di radunare il senato tutte le volte ch' egli lo crede necessario. Ogni anno però devono tenersi per lo meno due sessioni, una nei due primi mesi dell' anno scolastico, l' altra negli ultimi due mesi prima che incomincino le ferie autunnali.

§ 29. Il rettore determina gli oggetti da discutersi nel senato accademico.

§ 30. Quegli oggetti che non ispettano alle attribuzioni del rettore (§ 24) non possono nemmeno trattarsi nel senato accademico, quantunque i direttori degli studj ed i decani delle facoltà formino parte di esso.

§ 31. Quantunque il rettore abbia per l'articolo 26 n.° 3, qual capo dell' università, la facoltà di definire da sè e sotto la sua risponsabilità gli oggetti urgenti o di minore importanza, pure quando un oggetto fu portato alle deliberazioni del senato accademico, deve aver luogo quanto è disposto al § 15.

§ 32. In ogni seduta viene letto il protocollo di gestione di tutti quegli affari che dopo la precedente seduta il rettore ha evaso da sè stesso.

§ 33. Il rettore è però obbligato a portare la cosa alle discussioni del senato accademico nei seguenti casi: cioè quando si tratti

1.° Di accordare un sussidio, per es. uno stipendio, ad uno studente nel caso che

l'università venisse per l'avvenire provveduta di un apposito fondo a tale oggetto;

2.° Di fare una proposizione per conferire o di conferire realmente un posto di servizio;

3.° Di dimettere, porre in istato di quiescenza, pensionare, accordare una provvisione, una gratificazione straordinaria od altra ricompensa a taluno degl'individui componenti il personale di cancelleria dell'università;

4.° Di compilare statuti o proporre disposizioni normali e sistematiche;

5.° Di proporre nuove fabbriche o cambiamenti al locale dell' università;

6.° Di accettare utili o pesi permanenti per l' università;

7.° Di accordare spese che oltrepassino la somma di lire 50 austriache, in quanto non sono *sistemizzate*, nè dal governo accordate;

8.° Di esaurire un incarico che dal governo venne affidato non al rettore, ma al senato accademico.

§ 34. Il rettore incarica a suo beneplacito l'uno o l'altro dei decani di distendere il voto e di riferire in seduta sopra quegli oggetti che devono trattarsi nel senato accademico.

§ 35. Il rettore prende il titolo di *magnifico*.

§ 36. Il rettorato è un posto d'onore, a cui non va annesso un assegno fisso, nè alcuna determinata rimunerazione; gli spettano però a titolo di emolumenti *a.* le tasse attribuitegli dai regolamenti per le promozioni alla laurea dottorale; *b.* la metà del prodotto netto delle tasse che vengono riscosse nell'anno scolastico del suo rettorato per l'immatricolazione degli studenti dell'università.

Titolo III.

Dei direttori e del corpo insegnante delle sezioni degli studj.

§ 37. Le attribuzioni dei direttori degli studj sono fissate dalle istruzioni vigenti pei medesimi e dai successivi decreti che contengono delle disposizioni riferibili alle medesime.

§ 38. I direttori degli studj possono convocare ad una conferenza tutti o parte degli individui componenti il corpo insegnante delle rispettive sezioni di studio. A tale conferenza però non sono applicabili le disposizioni del § 14; cosicchè i direttori degli studj non sono tenuti a decidere in conformità delle opinioni raccolte, ma devono procedere soltanto a seconda delle proprie istruzioni e sotto la loro risponsabilità in tutti gli oggetti che si riferiscono agli studj ed alla disciplina.

§ 39. In tutte le circostanze in cui il personale d' una sezione di studio interviene come corpo insegnante, le dignità accademiche non danno alcuna preferenza; ma dopo il direttore vengono i professori stabili della università; quindi i professori provvisorj della medesima; poscia i professori degli altri istituti d' istruzione che per avventura suppliscono qualche cattedra degli studj superiori; finalmente quei supplenti che non coprono ancora stabilmente alcuna cattedra. Fra i professori stabili la priorità viene stabilita dalla data della nomina ad una cattedra del medesimo grado, e fra i supplenti dalla durata della supplenza.

§ 40. Le attribuzioni dei direttori degli studj relativi alla facoltà portate dal § 5 delle relative istruzioni, e così pure la loro relazione col senato accademico contemplata dal § 5 delle istruzioni stesse sono applicabili ai soli direttori effettivi. I f. f. di direttori non sono ammessi al godimento di quei diritti.

Titolo IV.

Dei decani e delle facoltà.

§ 41. Per poter essere eletto a decano d' una facoltà convien essere dottore immatricolato della facoltà stessa presso la stessa università.

Nelle facoltà politico-legale e medico-chirurgica il posto di decano non dev' essere mai coperto da un professore, ma sempre da un altro dottore della facoltà.

Nelle altre facoltà i professori immatricolati nella facoltà possono essere scelti a decani.

§ 42. Tutti quei dottori che in generale hanno seggio e voto nelle facoltà sono esclusivamente chiamati a votare nell' elezione del decano.

§ 43. L' elezione del decano ha luogo nel giorno precedente l' apertura delle scuole, o in caso d' impedimento in uno dei giorni successivi, sempre però in un' adunanza generale della facoltà.

§ 44. Il decano in tutte le facoltà, meno nella medica, dura un anno; e nessuno può essere confermato di seguito in questo posto per più di tre anni.

La durata del decano della facoltà medica è regolata da apposite discipline.

§ 45. Il decano della facoltà ha le seguenti attribuzioni:

1.° Egli ha il diritto di chiedere al direttore del corrispondente studio che la facoltà si raduni in seduta piena o parziale.

2.° Egli ha cura che vengano autenticamente rilasciate le matricole sì degli studenti che dei dottori.

3.° Tiene il protocollo di gestione della facoltà e ne custodisce gli atti, facendo riporre i più vecchi in un luogo separato dell' archivio dell' università.

4.° Ha cura delle spedizioni della facoltà.

5.° Firma le spedizioni suddette, la minuta delle quali però dev' essere vidimata dal direttore dello studio.

6.° Al decano spetta la compilazione e continuazione della cronaca della facoltà, al qual oggetto gli vengono dal direttore degli studj comunicate le occorrenti notizie relativamente agli studj stessi.

7.° Egli ha l'amministrazione della cassa della facoltà e ne dà la resa di conto ogni anno all' atto di deporre il proprio uffizio.

8.° Finalmente il decano rappresenta la facoltà in ogni occasione, e particolarmente negli esami rigorosi e nelle promozioni al grado di dottore nella propria facoltà.

§ 46. Il decano di ciascuna facoltà prende il titolo di *spettabile*.

§ 47. Il decanato è un posto d'onore accademico, a cui non è annesso alcun assegno fisso od alcuna determinata rimunerazione. Al decano però competono a titolo di emolumenti 1.° le tasse assegnategli dai veglianti decreti sul conferimento della laurea dottorale e dei gradi accademici; 2.° la metà del

prodotto netto delle tasse incassate per l'immatricolazione degli studenti alla rispettiva facoltà durante l' anno del suo decanato.

§ 48. Il professore anziano del rispettivo studio che sia contemporaneamente dottore immatricolato della facoltà è chiamato a supplire il decano impedito o mancante.

§ 49. Le facoltà considerate come corpi accademici separati dal collegio dei professori di uno studio esistono nelle università degli stati austriaci, onde anche i dottori non appartenenti al corpo insegnante, e particolarmente le persone addette a quegli stati, per cui è indispensabile il grado di dottore, abbiano un centro d' unione per conferire fra di essi ed innoltrare le loro proposizioni ed istanze alle autorità competenti, servendo in pari tempo allo stato come adunanze d' uomini intelligenti in tutti quei casi nei quali per avventura sembrar potrebbe necessario di raccogliere le opinioni d' un maggior numero d' individui.

Le istruzioni pei dottori degli studj politico-legali e medico-chirurgici contengono delle determinazioni particolari relativamente alle rispettive facoltà.

§ 50. Alle sessioni di una facoltà intervengono ed hanno voce soltanto i dottori particolarmente immatricolati nella facoltà stessa. Alle adunanze generali della facoltà deggiono

essere invitati tutti i membri della medesima che dimorano nel luogo ove esiste l'università. A tali adunanze possono però intervenire anche quei membri della facoltà i quali per avventura si trovassero in luogo al tempo dell'adunanza, e perciò non fossero stati invitati. Nei casi però ove la facoltà venga richiamata a dare il proprio parere su qualche oggetto, non potrà convocarsi se non che un'adunanza parziale, ed allora il direttore dello studio qual presidente della facoltà determina gl'individui che devono farne parte.

§ 51. Nelle sessioni di una facoltà i membri della medesima prendono posto dopo il direttore ed il decano secondo la loro anzianità in qualità di membri di essa facoltà presso l'università stessa, non avuto riguardo a qualsisia altra dignità accademica.

§ 52. Il decano non può da sè e senza l'intervento della facoltà evadere se non quei soli affari, l'evasione dei quali è bastantemente determinata dalla natura della cosa, dalle prescrizioni e dagli statuti vigenti. Il presidente della facoltà sceglie il referente per gli affari su cui la facoltà è chiamata a dar opinione. Tutti gli altri affari vengono dal decano portati alla discussione e decisione della facoltà raccolta in piena adunanza. Per la manipolazione degli affari le facoltà si servono della cancelleria dell'università.

§ 53. Le facoltà non corrispondono immediatamente colle autorità dello stato, se non nel caso che queste le incarichino immediatamente di dare un qualche parere. In tutti gli altri casi i loro rapporti o le loro petizioni vengono dirette alle superiori autorità col mezzo del senato accademico.

§ 54. La cassa della facoltà è destinata a sostenere tutte le spese che la facoltà ha come tale. Il rimanente può distribuirsi ogni anno nel giorno dell' elezione del decano in parti eguali fra tutti i membri che sono presenti all' adunanza. In questa distribuzione il preside ed il decano della facoltà conseguiscono una doppia porzione.

Titolo V.

Della matricola dei dottori.

§ 55. Colla sola promozione al grado di dottore non diventa il promosso membro nè dell' università, nè della facoltà; essendo per ciò ancora necessario che venga inscritto a qualche facoltà dell' università. È libero ad ogni dottore di chiedere o no questa immatricolazione alla facoltà. I soli professori nell' università sono obbligati, se sono dottori della facoltà alla quale appartiene la loro cattedra, di farsi pure incorporare a quella facoltà dell' università cui sono addetti.

§ 56. Un dottore recentemente promosso, che sia ancora occupato in uno studio superiore, non può essere inscritto a qualsivoglia facoltà se non dopo il compimento degli studj stessi.

§ 57. Chiunque è stato promosso al grado di dottore in una delle imperiali regie università può essere immatricolato alla facoltà di un' altra università senza aver bisogno di ripetere gli esami rigorosi e la promozione. In egual modo possono ricercare l' immatricolazione alla facoltà quelli che hanno conseguito in una delle suddette università la laurea dottorale secondo i sistemi che esistevano per l'addietro nel regno lombardo-veneto.

§ 58. La domanda d' immatricolazione si fa al decano della facoltà, il quale la propone nella seduta della facoltà, e d' accordo cogli altri membri destina subito la sede nella facoltà al nuovo membro. Ogni dottore accettato per tal modo nella facoltà può esigere, verso pagamento del solo bollo, il certificato della seguita sua immatricolazione alla facoltà.

§ 59. Presso ciascuna facoltà si tiene una matricola apposita pei dottori inscritti alla facoltà.

§ 60. In questa matricola ogni dottore immatricolato alla facoltà riceve una pagina separata con numero progressivo secondo l' ordine cronologico dell' ammissione alla facoltà.

§ 65. Per l' effetto di questa immatricolazione il direttore un mese dopo l' apertura delle scuole fa la consegna dei seguenti elenchi contenenti gli studenti ammessi definitivamente allo studio della sua sezione, registrati per ordine secondo gli anni del corso degli studj d' obbligo e per ogni anno nella serie alfabetica dei nomi, cioè:

a. Al rettore magnifico un elenco degli studenti venuti per la prima volta all' università, o che per lo meno vi si trovarono nell' anno precedente, e che per conseguenza non sono immatricolati presso l' università.

b. Al decano della facoltà un elenco di tutti gli studenti che per la prima volta si presentano agli studj della facoltà stessa, o che per lo meno non vi erano addetti nell' anno precedente, e per conseguenza non sono immatricolati presso la facoltà.

c. Al rettore magnifico un elenco di quegli studenti che nell' anno precedente erano già immatricolati presso l' università; e

d. Al decano uno di quelli che lo erano presso la facoltà. Gli elenchi ad *a.* e *b.* contengono le seguenti rubriche: 1.° nome; 2.° cognome; 3.° luogo e provincia di nascita dello studente; 4.° prenome, condizione ed abitazione del padre; 5.° luogo ed anno in cui lo studente frequentò le lezioni del regolare corso degli studj corrispondenti all'anno

precedente; 6.° la classe secondo cui dev'essere pagata la tassa d'immatricolazione, o il condono della medesima con indicazione dei relativi motivi; 7.° osservazioni.

Gli elenchi sub. c. e *d.* contengono soltanto le rubriche n.° 1, 2, 3 e 7, avvertendo di dovere in quest' ultima ove trattisi di scolari che ripetono il corso degli studj farne la relativa annotazione.

Non è necessario d'indicare in questo elenco e nella matricola sia della università, sia della facoltà l'abitazione dello studente nel luogo dell'università, perchè va questa soggetta a frequenti cambiamenti, e facilmente in caso di ricerca puossi rilevare dai cataloghi dei professori e dei direttori.

§ 66. Relativamente a quei pochi scolari i quali muniti di straordinario permesso vengono ammessi ad uno studio soltanto trascorso il primo mese dopo l'apertura delle scuole, vengono consegnati simili elenchi quindici giorni prima che abbiano principio gli esami pubblici.

§ 67. Consegnati che sieno gli elenchi contemplati al § 65, si procede senza indugio all'esazione della tassa d'immatricolazione all'atto dell'immatricolazione stessa ed al rilascio del relativo certificato agl' immatricolati. Il senato accademico e le facoltà devono a termini dei §§ 9 e 10 determinare a seconda

dei rapporti locali i metodi da seguirsi in ambedue le immatricolazioni.

§ 68. Gli studenti che pel § 66 vengono ricevuti ed indicati posteriormente, sono pure posteriormente, ma prima che principiino gli esami, matricolati.

§ 69. Le matricole degli studenti sia per l' università, sia per le facoltà sono divise nelle seguenti rubriche: 1.° cognome; 2.° nome; 3.° luogo e provincia di nascita dello studente; 4.° nome, condizione e patria del padre; 5.° luogo ed anno in cui lo studente percorse l' ultimo anno di studio d' obbligo prima di entrare nell' università e di cominciare gli studj di facoltà; 6.° pagamento od esenzione dalla tassa d' immatricolazione; 7.° anno e denominazione degli studj d' obbligo percorsi all' università; 8.° uscita dall' università o dagli studj di facoltà; 9.° osservazioni.

I dati necessarj per riempiere la rubrica al n.° 7 si rilevano dagli elenchi dei direttori contemplati al § 65 alle lettere *c* e *d*. La rubrica stessa deve scriversi come segue: p. e. 1825 *l' anno primo degli studj filosofici*; 1826 *l' anno medesimo ripetuto*; 1827 *l' anno secondo degli studj filosofici*; 1828 *l' anno primo degli studj politico-legali*, ecc. La rubrica n.° 8 poi p. e. 1829 *non comparve più all' università ossia allo studio di questa facoltà.*

§ 70. Nel caso che uno studente venga dal direttore formalmente escluso dagli studj, non si dovrà attendere il principio dell' anno scolastico per registrare la di lui uscita dall' università; ma il direttore degli studj disporrà subito dopo l' esclusione l' occorrente, perchè ne venga fatta immediata annotazione nella matricola dell' università e della facoltà.

§ 71. Lo studente immatricolato, il quale interrotti avendo i suoi studj all' università, e figurando quindi nella matricola come già uscito, voglia poscia intervenire di nuovo alla università, dev' essere un' altra volta inscritto nella matricola verso pagamento della relativa tassa. Questa gli viene condonata soltanto nel caso ch' egli giustifichi d' essere stato per forza di malattia o di altro simile impedimento necessitato ad interrompere i suoi studj senza averli nel frattempo continuati altrove.

§ 72. Ogni studente, seguita che sia l' immatricolazione, riceve un certificato a stampa in lingua italiana. Quello dell' università viene sottoscritto dal rettore magnifico e dal cancelliere; quello della facoltà dal decano e da un impiegato della cancelleria dell' università. Il certificato deve contenere l' indicazione del seguito pagamento o dell' esenzione dalla tassa.

§ 73. Ad oggetto d' impedire qualsisia abuso, il certificato d' immatricolazione deve portare

l' espressa osservazione da aggiungersi sotto la sottoscrizione che *questo certificato è valido sino al* 30 *novembre dell' anno* . . . . (cioè sino al punto in cui può presumibilmente ritenersi che abbia avuto luogo l' immatricolazione dell' anno susseguente), e che dopo non può avere ulteriore validità senza una prolungazione.

§ 74. Dagli elenchi dei direttori degli studj, di cui è parola al § 65, lett. c e *d*, potrassi desumere se nell' anno susseguente possa prolungarsi ad uno studente la validità del suo certificato d' immatricolazione. La prolungazione viene dichiarata sul certificato originale o sopra un duplicato del medesimo colla seguente formola: *La validità di questo certificato viene prolungata per un altro anno, cioè sino al* 30 *novembre* . . . . . *per lo studio o per la ripetizione del* . . . . . *anno degli studj* . . . . . Questa dichiarazione viene sottoscritta semplicemente da un impiegato della cancelleria dell' università.

§ 75. Non esistendo ancora nel regno lombardo-veneto un apposito fondo per gli studj a cui nelle altre provincie austriache una parte delle tasse d' immatricolazione è devoluta, vengono fissate per le predette università le tasse per l' immatricolazione e pel relativo certificato nelle seguenti misure:

a. Pei figli di persone appartenenti all' alta nobiltà . . . . . austriache lir. 12.
b. Pei figli d'altre persone nobili . » 9.
c. Pei figli d'impiegati superiori o di altri facoltosi cittadini . . . » 6.
d. Per tutti gli altri studenti . . . » 3.

Per l' immatricolazione si paga la tassa nelle predette misure, qualunque sia la facoltà a cui viene inscritto lo studente.

Sono esenti dalle tasse d' immatricolazione sia per l' università, sia per le facoltà gli studenti che godono un posto gratuito o semigratuito in un imperiale regio convitto o collegio, od in un seminario vescovile, oppure qualunque altro stipendio, e così pure tutti quelli che possono comprovare con un certificato legale la loro povertà.

§ 76. Lo studente che perduto abbia il certificato d'immatricolazione e ne ricerca un duplicato, paga pel rilascio del medesimo se è nobile una lira austriaca, e se non è nobile la metà.

§ 77. Per prolungare la validità d'un certificato d' immatricolazione non si esige alcuna tassa.

§ 78. Le tasse d' immatricolazione come sopra fissate verranno per ora, stante la mancanza d' un apposito fondo per gli studj, applicate nel modo seguente:

Prima di tutto si preleveranno dall' importo delle tasse le spese occorse per la

stampa dei formolarj pei certificati d' immatricolazione e quelle per le matricole, non potendosi portare queste spese a carico dei fondi assegnati sulle casse dello stato. Il restante delle tasse derivanti dalla immatricolazione all' università si divide in due parti eguali, una delle quali cade a beneficio del rettore magnifico di quell' anno; l' altra viene distribuita fra gl' impiegati della cancelleria dell' università in proporzione del rispettivo loro soldo fisso.

Da ciò che, detratte le accennate spese, rimane sulle tasse d' immatricolazione alle facoltà la facoltà stessa preleva una somma per costituire una conveniente gratificazione a quegl' impiegati della cancelleria ed a quei bidelli i quali dal rettore magnifico vennero destinati ad occuparsi per gli affari degli studj e della facoltà; il restante viene diviso in due parti, una delle quali cade a beneficio del decano della facoltà di quell' anno, l' altra è devoluta alla cassa della facoltà.

§ 79. Le competenze fissate al § 76 pel rilascio del duplicato vengono divise fra il cancelliere, il vicecancelliere e gli scrittori della cancelleria dell' università in proporzione dei loro assegni fissi.

Vienna, l' 8 aprile 1825.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 2.

(N.° 31.) *CAUTELE per assicurare la percezione dei diritti di bollo per gli atti e le requisitorie provenienti dall' estero.*

29 aprile 1825.

N.° 1934-814. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione del demanio, ecc.

In seguito ai rapporti di codesta direzione 28 giugno 1821, n.° 11157, 10 ottobre susseguente, n.° 12515 e 25 febbrajo 1823, n.° 2100 essendosi dall' imperiale regio tribunale d' appello giudicato che per le regole di trafila giudiziaria oggidì in corso e per lo spirito della vegliante legislazione non potesse accogliersi il divisamento di codesta direzione medesima, che le requisitorie delle autorità estere dovessero dapprima rimettersi agli uffici demaniali per la visione ed apposizione

del *visto pel bollo*, e poscia ritornarsi alle autorità giudiziarie pei consentanei provvedimenti di giustizia, il governo, avuto anche riguardo all' analogia delle superiori disposizioni risguardanti i diritti di posta state diramate colla circolare d'appello 12 novembre 1819, n.° 10204, ha trovato di convenire nel seguente provvedimento stato dall' imperiale regio tribunale d' appello sullodato proposto: cioè

Che nel caso di requisitorie le quali pervengano dall' estero direttamente ai tribunali ed alle preture di queste provincie in oggetti di privato interesse fra parti e parti, quale sarebbe l' intimazione di un atto o libello, l' assunzione di un esame di testimonj o di una perizia in materia civile, la prestazione di un giuramento e simili, escluse le ricerche per oggetti criminali od altri atti officiosi non soggetti a bollo, siano tenuti i direttori di spedizione presso i tribunali, di concerto coi rispettivi ufficiali tassatori e coi cancellieri tassatori presso le preture, di apporre alle lettere rogatorie ed ai libelli o documenti da intimarsi l' importo del diritto corrispondente a quello del *visto pel bollo* prescritto dall' art. 29 del decreto 21 maggio 1811, e di tenerne nota, onde insieme alle altre tasse che fossero dovute per decreti ed atti esecutivi delle singole ricerche sia trascritto nelle specifiche

da rimettersi a suo tempo alle autorità richiedenti pel successivo rimborso ne' modi di pratica ed a carico di chi spetta.

Mentre ciò si comunica all' imperiale regio tribunale d' appello interessandolo a disporre che siano dati gli ordini corrispondenti ai direttori di spedizione e cancellieri suddetti, facendo carico ai medesimi della più esatta relativa osservanza, se ne rende avvertita codesta direzione per evasione de' di lei rapporti sopraccitati, e perchè possa anco dare agli uffici delle tasse le istruzioni che in proposito loro occorressero.

Milano, il 29 aprile 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 32.) *Determinazioni riguardo al carteggio* franco di porto *delle autorità militari per affari d' ufficio.*

19 maggio 1825.

N.° 5783-1692. Circolare.

L' imperiale regio governo all' imperiale regia direzione delle poste.

Poichè avviene di frequente che le autorità militari esentate dal pagamento dei diritti postali pel porto di lettere, ed in ispecie i comandi dei circondarj pel reclutamento spediscono dei pieghi ad ufficiali pensionati col mezzo della posta, non potendo valersi di ordinanze militari a motivo delle distanze o delle località isolate, e d' altronde i medesimi ufficiali non possono essere tenuti a pagare del proprio; si è determinato dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra, di concerto coll' imperiale regia camera aulica generale, che le autorità militari nello spedire simili pieghi di servizio ad ufficiali pensionati aggiungeranno ogni volta nell' indirizzo l' indicazione = *Per affari di servizio, e franco tutto* = lo che autorizzerà l' ufficio postale di distribuzione a consegnare gli stessi pieghi franchi di *porto* ai rispettivi destinatarj, salva la prenotazione dei diritti sui registri.

Sotto questa medesima prescrizione dell'addebitamento nei registri venne poi superiormente stabilito che gli uffici postali debbano altresì ricevere per la spedizione franchi di porto dagli ufficiali pensionati i pieghi che i medesimi dirigono alle autorità militari esenti dal pagamento del *porto* delle lettere, semprechè però sia stata apposta sugl' indirizzi l' indicazione = *Per affari di servizio.* =

Tali superiori determinazioni partecipate al governo con ossequiato dispaccio 23 aprile p.° p.°, n.° 16047-616 dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale vengono comunicate a cotesta imperiale regia direzione onde voglia farle conoscere agli uffici postali da essa dipendenti, perchè vi si uniformino esattamente; aggiungendo a senso del precitato aulico dispaccio che qualora ne' pieghi suaccennati di servigio si trovassero accluse lettere private, avranno luogo le penali comminate in generale pel caso che nei pieghi d' ufficio vengano trasmesse corrispondenze private.

Milano, il 19 maggio 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 33.) *Nei luoghi ove il commissario distrettuale non ha ingerenza nell'amministrazione comunale compete a lui la rappresentanza nelle funzioni regie o dello stato, e non già nelle funzioni locali.*

21 maggio 1825.

N.° 14763-1941 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. si è graziosamente degnata di dichiarare che anche nei luoghi ove il commissario distrettuale non ha ingerenza nell'amministrazione comunale compete tuttavia a lui la rappresentanza nelle funzioni regie o dello stato; che però nelle funzioni locali egli può solamente intervenire come invitato, e deve lasciare la rappresentanza al podestà ed alla municipalità.

Le imperiali regie delegazioni provinciali avranno cura di comunicare alle imperiali regie commissarie distrettuali ed alle congregazioni municipali la suesposta sovrana dichiarazione ad opportuna norma.

Milano, il 21 maggio 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 34.) *Non può accordarsi alcun diurno nè ad un impiegato avente salario, nè ad un pensionato chiamato a supplire ad un posto.*

25 maggio 1825.

N.° 5743. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

S. M. I. R. A. si è degnata di ordinare in data 12 febbrajo 1825 che i dicasteri debbansi tener presente la sovrana risoluzione del 1.° giugno 1804, in forza della quale non può essere accordato alcun diurno nè ad un impiegato avente salario, nè ad un pensionato chiamato a supplire interinalmente ad un posto.

Ciò si partecipa a tutte le prime istanze giudiziarie in esecuzione di rispettato aulico decreto 17 corrente, n.° 1199 per la più esatta osservanza nei contingibili casi.

Milano, il 25 maggio 1825.

DELLA PORTA, PRESIDENTE.

OREFICI, Vicepresidente.

MARINELLI, *Consigliere.*

(N.° 35.) *Un militare in permesso sorpreso da malattia sarà inviato allo spedale militare più vicino.*

27 maggio 1825.

N.° 15507-1052. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regio comando generale militare ha fatto conoscere la sua intenzione che qualora un militare in permesso venisse sorpreso da malattia e non potesse essere curato nella propria casa, debba essere inviato allo spedale militare più vicino, e non già ad uno spedale civile.

Cotesta imperiale regia delegazione darà quindi le disposizioni occorrenti per l' esecuzione di quanto viene come sopra stabilito dall' imperiale regio comando generale militare.

Milano, il 27 maggio 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 36.) *Nomina del signor conte* Carlo Chotek *in cancelliere dell' imperiale regia cancelleria aulica unita e presidente dell' aulica commissione degli studj in sostituzione del signor conte di* Goess, *nominato maggiordomo di S. A. I. l'arciduca* Francesco Carlo.

31 maggio 1825.

N.° 15489-2058. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. si è degnata di nominare l' attuale governatore del Tirolo signor conte *Carlo Chotek* in cancelliere dell' imperiale regia cancelleria aulica unita e presidente dell' aulica commissione degli studj in sostituzione del signor conte di *Goess*, nominato maggiordomo maggiore di sua altezza imp. il serenissimo arciduca *Francesco Carlo*.

Ciò si comunica a codesta delegazione ad opportuna sua notizia.

Milano, il 31 maggio 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 37.) *Regolamento generale per gli archivj dello stato e per le registrature degli uffici politici e camerali portante le tasse stabilite nell' unita tariffa.*

3 giugno 1825.

N.° 6528-2095 C.

CIRCOLARE.

Dietro i concerti presi fra l' imperiale regia camera aulica generale, l' imperiale regia cancelleria aulica riunita e l' imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, ed in conseguenza degli ordini portati da ossequiato dispaccio di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè 14 maggio decorso, n.° 3496, coerente ad una nota dell' imperiale regia camera aulica generale prelodata 26 aprile prossimo passato, n.° 11114-761, debb' essere tosto attivato *provvisoriamente* il seguente

REGOLAMENTO GENERALE

per gli archivj dello stato e per le registrature degli uffici politici e camerali esistenti nel regno lombardo-veneto.

Art. 1. Le carte e gli atti esistenti negli archivj politici e camerali non possono essere comunicati a' privati petenti nè per copia, nè

per semplice visione senza preventiva ed espressa autorizzazione del governo.

2. Delle carte e degli atti esistenti negli archivj di deposito giudiziario potrà accordarsi copia od anche semplice visione ai privati petenti dal direttore o capo dell' archivio rispettivo, semprechè non si tratti di atti interni d' ufficio, riservati o risguardanti materie criminali. In questi casi, come anco in tutti gli altri che il direttore o capo suddetto giudicasse dubbj, sia per la natura degli atti richiesti, come per la qualità de' petenti, dovrà il direttore o capo medesimo chiederne prima col mezzo della direzione generale degli archivj l' autorizzazione superiore del governo.

3. Agl' impiegati de' suddetti archivj è vietato rigorosamente il permettere qualunque ispezione o comunicazione degli atti o delle carte ivi custodite senza la regolare autorizzazione come sopra riportata e senza il previo pagamento delle tasse quì sotto prescritte.

4. Si esigeranno per le ispezioni e comunicazioni suddette le tasse stabilite nella seguente tariffa:

	Lir.	Cent.
a) Per le copie di scrittura italiana o latina e per cadauna facciata del foglio	–	40
b) Per l' autenticazione delle suddette colla firma dell' archivista e col sigillo	1.	80

c) Per le copie di scrittura in lingue straniere, oppure in caratteri gotici, semigotici ed antichi di difficile lettura per cadauna facciata del foglio . . . . . — 80

d) Per l'autenticazione nel detto caso colla firma dell'archivista e col sigillo 2. 56

e) Oltre le dette tasse, si esigeranno *per la ricerca delle carte* i seguenti diritti: cioè

Se l'atto richiesto è dell'anno corrente . . . . . — 50

Se di un anno già decorso, ma non anteriore al 1800 . . . . . — 75

Se del secolo dal 1800 al 1700 . 1. —

Se del secolo dal 1700 al 1600 . 2. —

Se dal 1600 a qualunque epoca retro . . . . . 3. —

f) Il diritto di ricerca è regolato in ragione delle epoche alle quali si riferiscono gli atti. Qualora però fossero richiesti più atti, e questi si trovassero nella stessa filza o fascetto, il diritto suddetto sarà esatto sull'atto di data più rimota, limitando rispettivamente alla sola metà quello sugli altri atti, giusta le progressioni su accennate.

g) Non trovandosi l'atto richiesto, si pagherà ciò non ostante *il diritto della ricerca*

nel limite corrispondente all' epoca del medesimo indicata dalla parte. Se quest' epoca però non fosse stata dalla parte indicata con precisione, si esigerà il diritto dell' epoca più rimota cui sull' indicazione della parte stessa si sarà dovuta effettivamente spingere la ricerca.

h) Abbisognando alle parti un attestato di non essersi rinvenuto qualche atto, si esigerà pel medesimo, oltre il detto *diritto di ricerca* e la competenza di scritturazione indicata ad *a*, la tassa di lir. 1. 50.

i) Ove sia richiesta e concessa la semplice visione di qualche atto, oltre *il diritto di ricerca*, dovrà esigersi per detta visione una tassa eguale alla metà dell' importo del su accennato diritto di ricerca. Questa tassa però non si esigerà qualora dell' atto medesimo di cui fu concessa la visione sarà immediatamente richiesta e riportata la copia.

5. La carta bollata per le copie e per gli attestati che si richiedono deve somministrarsi dalla parte istante, cui incumbe altresì l' obbligo di preventivamente depositare l' importo delle occorrenti tasse e spese.

6. Gli stabilimenti di pubblica beneficenza e le persone miserabili che provano di essere state ammesse al beneficio del prenotamento nelle forme prescritte dalle disposizioni

relative alle tasse giudiziarie sono dispensate dall'obbligo della carta bollata e dal pagamento delle suddette tasse d'archivio, tranne le competenze di scritturazione indicate ad *a* e *c* dell'art. 4, le quali dovranno da esse pure soddisfarsi.

7. Le tasse portate dalla tariffa stabilita nel detto art. 4 debbono indistintamente applicarsi per tutte le edizioni e comunicazioni di atti esistenti presso gl'imperiali regj archivj dello stato politici, camerali o giudiziarj che sotto qualsivoglia denominazione dipendono immediatamente dal governo, essendone eccettuati gli archivj notarili dipendenti dal tribunale d'appello, pei quali rimangono in osservanza i regolamenti particolari ai medesimi.

8. La detta tariffa si osserverà del pari per tutte le comunicazioni che sotto le discipline legalmente veglianti ne' rispettivi uffici si accorderanno dalle registrature del governo, delle delegazioni provinciali, delle direzioni, delle intendenze e di ogni altro pubblico ufficio dello stato sì politico che camerale, come anco dagli archivj de' precedenti uffici che si trovano aggregati o dati in custodia alle registrature suddette; riducendo però alla sola metà le tasse prescritte sotto le lettere *b* e *d* per l'autenticazione delle copie.

Il prenteso regolamento viene quindi recato a cognizione di tutt' i pubblici uffici per loro intelligenza ed affinchè ciascuno nella parte che lo concerne ne curi la più esatta e costante osservanza a cominciare dal prossimo venturo mese di luglio in cui si riterrà esso generalmente attivato, disponendo i versamenti ed i conti delle tasse da introitarsi a tenore delle discipline in proposito già vigenti o che saranno per essere in seguito dall' imperiale regia direzione del demanio diramate, ed avendo pur cura che un esemplare della presente circolare rimanga sempre ostensibile ne' rispettivi archivj o registrature ai privati petenti per loro norma ed istruzione.

Milano, il 3 giugno 1825.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 38.) *Scioglimento dei dubbj sulle spese di cancelleria, quali siano a carico degl'imperiali regj commissarj distrettuali, e quali dei comuni.*

4 giugno 1825.

N.° 5548-717. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Venendo promossi de' dubbj sul modo di precisare, dietro le specifiche per le spese di cancelleria che vengono annualmente presentate dagl' imperiali regj commissarj distrettuali, quali di esse spese devono stare a carico dell' assegno fisso de' commissarj medesimi, e quali a carico de' comuni, il governo a maggiore schiarimento di quanto venne già dichiarato col dispaccio 12 novembre, n.° 29773-5182 trova di dover soggiungere che nessuna spesa di cancelleria deve sostenersi dai comuni che concorrono alla formazione dell' assegno fisso, fuori di quella pel poco carteggio fra i deputati ed il commissario, e pei registri che devono tenersi dagli agenti comunali; ritenendosi tutte le altre, e senza eccezione alcuna, sia che fossero già necessarie in origine o dipendano da lavori causati da regolamenti posteriori

all' introduzione dell' assegno, a carico indistintamente dell' assegno stesso, il quale essendo stabilito in via interinale, lascia luogo ai provvedimenti che fossero di ragione.

Ai commissarj distrettuali però spetta il rimborso delle spese di stampa per gli avvisi e per gli altri oggetti a carico delle parti, come è espresso nel dispaccio governativo 9 giugno 1822, n.° 12524-1373 stampato nella raccolta degli atti governativi.

Le imperiali regie delegazioni invigileranno onde cessino gli abusi che si fossero introdotti in opposizione alla massima per cui tutte le spese di cancelleria, comprese le stampe occorrenti ai comuni che hanno l'ufficio nella commissaría, sono a carico dell' assegno fisso.

Milano, il 4 giugno 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 39.) *Disposizioni relative all' abilitazione ed all' esercizio di maestre delle fanciulle.*

4 giugno 1825.

N.° 16509-2760. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Alcune ricerche avanzate dall' imperiale regio governo di Venezia avendo dato motivo all' imperiale regia aulica cancelleria riunita di emanare delle disposizioni relativamente all' abilitazione ed all' esercizio di maestre delle fanciulle, il medesimo aulico dicastero con venerato dispaccio del 7 ora scaduto maggio, n.° 2731-664 si è compiaciuto di comunicare a questo governo per la corrispondente uniformità quanto segue:

1.° L' art. 74, cap. X del regolamento ordina che tutte quelle le quali aspirano a diventare maestre debbano assoggettarsi ad un esame sulla metodica e sugli altri oggetti che intendono d' insegnare, e che abbiano quindi a riportare il relativo certificato d' idoneità. Sono quindi in vigore per le femmine le stesse discipline che sono prescritte pei maestri ed assistenti, colla sola differenza che le femmine non sono tenute a frequentare le pubbliche scuole di metodica, ma devono procurarsi privatamente le relative cognizioni.

2.° Munite di questo certificato possono le femmine concorrere al posto di maestre alle pubbliche scuole elementari femminili, dare lezioni in quelle classi per le quali furono

esaminate, ed egualmente nelle case e nelle famiglie senz' abbisognare d' una patente formale, essendo che il certificato sulla metodica comprova già per sè la loro idoneità. Ma senza tale certificato non si deve concedere a chi che sia d' istruire nè pubblicamente, nè privatamente le femmine.

3.° Le maestre che escono da un istituto d' istruzione possono dare lezioni alle ragazze nelle case private senza bisogno d' ulteriore approvazione.

4.° Avvenendo che individui muniti già del certificato d' idoneità per l' istruzione delle ragazze non si sieno esercitati nell' insegnamento per molti anni, cosicchè sia da temersi che abbiano in gran parte dimenticate le acquistate cognizioni, sarà prudente ed opportuno di assoggettarli ad un nuovo esame, ove intendano di ulteriormente dedicarsi all' istruzione. Per questi casi viene rimesso al governo di calcolare le circostanze e di determinare per qual lasso di tempo possa rimanere interrotto l' esercizio di maestra senz' abbisognare d' un nuovo esame.

Per corrispondere quindi alle presenti superiori disposizioni il governo si affretta di partecipare le medesime a codesta imperiale regia delegazione provinciale, incaricandola di farle conoscere a chi s' aspetta per opportuna norma ed esatta osservanza.

Milano, il 4 giugno 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 40.) *Determinazioni tendenti ad ottenere l'uniformità nell'andamento delle scuole elementari in tutto il regno.*

5 giugno 1825.

N.° 16837-2798 P. Circolare.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

A fine di conseguire la tanto desiderata uniformità nell' andamento delle scuole elementari in tutto il regno lombardo-veneto l'imperiale regia cancelleria aulica con venerato dispaccio del 6 scaduto maggio, n.° 3732-665 comunicò a codesto governo le seguenti determinazioni emanate dietro le osservazioni emerse sopra due punti del disposto dal capitolo II, § 9 del regolamento per le scuole elementari.

1.° Che l'espressione *se il numero oltrepassa quello di cento* contenuta nel cap. II, § 9, e cap. V, § 42 del regolamento non è da interpretarsi in modo che quando sia oltrepassato questo numero di pochi scolari sia subito necessario di aprire una seconda stanza, ma dovrà all' uopo esservene sempre un numero sensibilmente maggiore, ed il bisogno

non avrà ad essere verisimilmente momentaneo.

2.° Quando in una scuola maggiore troppo grande è l' affluenza degli scolari nelle classi inferiori, il regolamento prescrive che, oltre alla scuola predetta, abbiansi ad istituire uno o due scuole elementari minori a carico del comune, onde così in parte facilitare agli scolari più lontani la via di frequentare la scuola, ed in parte dar luogo nella scuola maggiore a quegli scolari che desiderano di avere una maggiore istruzione e spingersi più innanzi nella coltura civile o nelle scienze, avvegnachè nelle classi inferiori del popolo sufficiente sia l' istruzione delle scuole minori.

Si fanno quindi conoscere tali superiori determinazioni a codesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma ed intelligenza e per le relative disposizioni in ciò che le appartiene.

Milano, il 5 giugno 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 41.) *La sezione dei morti d' idrofobia può eseguirsi da qualunque professore o dottore impiegato in uno stabilimento medico.*

11 giugno 1825.

N.° 17058-1177 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 14 maggio passato, n.° 11611-1138 si è degnata di partecipare che « in seguito ad un fatto specifico trovò » di permettere che la sezione sì interna che » esterna sopra i morti d' idrofobia possa » eseguirsi da qualunque professore o dottore » impiegato in uno stabilimento di pubblica » medica istruzione qualora esso voglia spon- » taneamente intraprendere tale sezione, sotto » la restrizione però che all' atto dell' opera- » zione effettiva non possa essere ammessa » alcuna persona, non eccettuati gli uditori » di medicina e chirurgia. »

Avendo quindi la stessa imperiale regia cancelleria aulica ordinato al governo di prendere le opportune misure e d' invigilare per l' esatta osservanza di tale determinazione, se ne informano le imperiali regie delegazioni provinciali

per le disposizioni occorrenti, acciocchè sia rigorosamente adempiuta la succennata determinazione superiore, secondo la quale non può essere permessa la sezione dei cadaveri degli idrofobi che nell'imperiale regia università di Pavia e nelle cliniche da essa dipendenti, come gli unici stabilimenti di pubblica istruzione medica propriamente detti che si trovino in queste provincie.

Milano, l' 11 giugno 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 42.) *I segretarj ed agenti comunali quai* delegati giudiziarj *negli affari non contenziosi sono dispensati di pagare del proprio le tasse di porto pei pieghi che trasmettono o ricevono dalle magistrature giudiziarie.*

11 giugno 1825.

N.° 4374. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

Avendo l' imperiale regio governo riconosciuto conforme allo spirito delle vigenti istruzioni in affari non contenziosi ed alla qualità di *delegati giudiziarj* che vestono i segretarj ed agenti comunali nel disimpegno delle incumbenze loro demandate dal § 56 delle medesime istruzioni, è disceso perciò ad ordinare col decreto 24 passato febbrajo, n.° 1644-504 C. qualmente i detti individui non debbano pagare del proprio, nè anticipare le tasse di porto pei pieghi che trasmettono alle magistrature giudiziarie e che da queste ricevono nell' esercizio de' preaccennati incumbenti.

Siccome però queste tasse dovranno riscuotersi dalle parti interessate se ed in quanto potranno addebitarsi alle medesime a termini delle massime vigenti riguardo alle tasse e spese occasionate da simili atti giudiziarj, così, affinchè sia tenuto esatto conto di tali diritti, lo stesso imperiale regio governo ha incaricata l' imperiale regia direzione delle poste di provvedere che gli uffici postali prenotino le tasse di porto pei detti pieghi, e ne spediscano mensualmente ai rispettivi tassatori la specifica indicante il numero che avrà preso il piego, il quale porterà al di fuori l' indicazione *Atto ereditario*, l' ammontare della tassa applicatagli, la sua provenienza e destinazione, ad effetto che i tassatori, eseguiti i regolari annotamenti in mastro, ne curino la riscossione nei modi già prescritti per le altre tasse e diritti di bollo e porto, e ne rendano di conformità il conto mensuale.

Ciò si partecipa per la corrispondente esecuzione e si attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, l' 11 giugno 1825.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 43.) *Istruzioni per la scuola del disegno presso gl' imperiali regj licei.*

14 giugno 1825.

N.° 16828-2799 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 7 maggio scorso, n.° 2904-485 ha comunicate le istruzioni per le scuole di disegno nei licei unitamente ai formolarj pel catalogo e pei certificati di detta scuola, con incarico di doversi introdurre subito queste istruzioni ne' licei, in quanto un cambiamento nel corso dell'anno scolastico possa aver luogo senza danno dell' istruzione.

Il governo le comunica copia delle suddette istruzioni e dell' annessovi catalogo e certificato scolastico per la corrispondente comunicazione ed osservanza in cotesto stabilimento filosofico.

Milano, il 14 giugno 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

Copia al n.° 2904.

ISTRUZIONI

per la scuola del disegno presso gl' imp. regj licei.

§ 1.° Lo studio del disegno è dichiarato studio libero, al quale potrà sotto le seguenti condizioni essere ammesso ognuno finchè la sua condotta sia conforme alle prescrizioni disciplinali dei licei.

Qualora uno scolare riuscisse per la sua condotta di disturbo all'insegnamento o ad altri scolari, il professore proporrà al direttore del liceo il licenziamento dell' individuo.

2.° Quantunque però sia lo studio del disegno dichiarato *libero*, nulladimeno onde facilitare a quei giovani che in seguito presso le università intendessero di attendere alla carriera d'ingegnere-architetto la cognizione più fondata del disegno e teorica relativa, questi saranno da ammettersi quando si presentino a dette scuole preferibilmente agli studenti che intendono di rivolgersi ad altra carriera, che dovranno essere soltanto ammessi compatibilmente col numero dei primi e coll' ampiezza del locale.

3.° Non dovranno ammettersi quei giovani che non sono studenti del liceo fuorchè nel caso che il numero di tutti i contemplati nel paragrafo antecedente e l'ampiezza del locale il permettano.

4.° Lo studio del disegno è diviso in due anni ossia *corsi*.

5.° È perciò che gli scolari del disegno rispetto a questo insegnamento dovranno senza alcun riguardo al loro studio liceale o ginnasiale a cui appartenessero essere divisi in due classi; ed il professore, come si dirà abbasso, dovrà dare a ciascuna classe i principj teorici relativi e fare nello stesso tempo in modo che ciascuna classe progredisca regolarmente anche nella pratica.

6.° In ciascun giorno scolastico si darà dal professore di disegno una lezione di due ore continue od almeno di un' ora e mezzo.

7.° Siccome utile si rende l'istruzione simultanea di ambe le classi perchè i principianti vedano i mezzi posti in pratica dai più provetti, così le lezioni del 1.° e 2.° corso dovranno darsi contemporaneamente nell'istessa aula, dividendo però l'istruzione come nel paragrafo seguente.

8.° Nel tempo che il professore darà le lezioni teoretiche alla prima classe, quelli della seconda attenderanno al disegno, e viceversa nel tempo che si daranno le istruzioni teoriche a quelli della seconda classe, quei della prima attenderanno al disegno; il che poi si farà da ambedue le classi nel tempo che vi rimane, sempre sotto l'immediata direzione del professore.

9.° Nella scuola del disegno dovranno darsi, oltre le istruzioni teoriche, fra le quali saranno anche da comprendersi gli elementi necessarj della geometria grafica, gli stessi insegnamenti delle scuole elementari maggiori, cioè gli elementi di *ornato* per la prima classe: e si eserciteranno negli ordini architettonici e nelle picciole composizioni d' architettura i giovani della seconda qualora si dimostrino avere una più felice disposizione.

10.° Nella scuola del disegno si darà un solo esame in fine d'anno per ciascuna classe. In questo verranno i giovani

a) Esaminati *brevissimamente* a norma della classe cui appartengono sulle materie teoriche nelle quali sono stati rispettivamente istruiti.

b) In secondo luogo, perchè si abbia una prova della loro corrispondente abilità nella pratica esecuzione, il professore avrà cura di raccogliere i disegni che di mano in mano verranno

eseguiti dagli scolari nel periodo dell'anno, e questi saranno sottoposti al giudizio degli esaminatori perchè venga a ciascuno scolare assegnata la rispettiva classe di merito.

11.° I cataloghi saranno da formarsi a norma della modula quì annessa n.° I e da spedirsi alla fine dell' anno scolastico unitamente ai cataloghi degli altri rami d' istruzione liceale.

12.° I certificati scolastici di questo insegnamento verranno rilasciati giusta la *modula* compiegata n.° II.

13.° I modelli, gli esemplari di disegno, le rispettive cornici ed altri requisiti d' insegnamento che appartengono alla scuola saranno ritenuti in custodia dal professore, cui incumberà di vegliare alla dovuta loro conservazione. Di tutti questi oggetti dev' essere formato un inventario in tre copie da continuarsi di anno in anno. L' una di esse copie resta nelle mani del professore, l'altra si conserva presso il direttore del liceo, la terza presso l' imperiale regio governo.

14.° Per le annuali occorrenze di questo insegnamento è stabilito un annuo fisso assegno, che ogni anno verrà rimesso alle mani del professore, il quale ne renderà alla fine dell' anno il suo conto specificato e documentato. Questo annuo assegno è destinato all' acquisto del materiale di cui il professore avrà bisogno per correggere gli esercizj degli scolari, come pure a quello della carta per tali disegni, che resteranno proprietà della scuola, e finalmente per far fronte alle spese di riparazione qualora gli stromenti ed esemplari di disegno venissero casualmente e senza altrui colpa danneggiati. Gli avanzi dell' assegno che potessero risultare dopo queste spese saranno da impiegarsi nell' acquisto di nuovi stromenti, modelli, esemplari e cornici. Altre spese,

oltre le qui sopra accennate, non avranno luogo. Le spese che sorpassassero la somma assegnata per un anno non saranno rimborsate mediante un assegno addizionale, ma dovranno essere pagate dalla dotazione ordinaria dell' anno susseguente.

Un risparmio all' incontro sulla dotazione per un anno verrà trasportato al conto dell' anno seguente senza che in questo anno venga diminuito l' importo della dotazione stabilita.

15.° Qualora la scuola fosse per abbisognare di nuovi modelli, esemplari e stromenti le cui spese non potessero essere sostenute colla dotazione ordinaria, incumberà al professore di formarne un elenco specifico e d' invocare per mezzo del direttore la decisione dell' imperiale regia commissione aulica degli studj.

16.° Al rendiconto annuo del professore sulla dotazione andrà pure annesso un separato elenco dei modelli, esemplari e stromenti di disegno che nel corso dell' anno si fossero nuovamente acquistati.

17.° La cura di provvedere alla pulitezza della sala nella quale ha luogo l' insegnamento di disegno, come pure quella di provvedere al riscaldamento ed all' illuminazione della medesima ove ne abbisogni, finalmente la cura dell' acquisto e della riparazione dei mobili, quali sono panche, tavole, armadj, ecc., non ispetterà alle attribuzioni del professore, ma bensì a quelle del direttore, e perciò le relative spese non andranno a carico della dotazione fissata per la scuola di disegno.

Copia al n.° 2904. MODULA n.° 1.

I. R. LICEO in . . . . . .

CATALOGO

degli scolari di disegno nell'anno scolastico

18 . .

PROSPETTO.

1. Numero delle lezioni date nel decorso di questo anno scolastico per... ore al giorno .....

2. Numero degli scolari ammessi alla scuola .....

DI QUESTI FURONO INSCRITTI

3. Pel corso primo .....

4. Pel corso secondo .....

NEL NUMERO TOTALE DEGLI SCOLARI
(al n.° 2) vi furono

5. Studenti del liceo .....

6. Scolari del corso ginnasiale .....

7. Altri individui .....

DEL SUDDETTO NUMERO TOTALE DEGLI SCOLARI

8. Hanno abbandonato la scuola avanti la fine dell'anno scolastico...

9. Non hanno subito i prescritti esami .....

10. Hanno riportato la classe prima con lode .....

11. » » prima .....

12. » » seconda .....

13. » » terza .....

Cognome, nome e condizione dello scolare. *B.*	Patria e luogo di nascita. Età dello scolare. *C.*	Nome e condizione del padre. *D.*	Ha abbandonato la scuola alla fine del mese *E.*	N.° delle mancanze dalla scuola. *F.*	Calcolo della frequentazione. *G.*	Classe di progresso nel corso *H.*	delle istruzioni teoriche *I.*	degli esercizj pratici. *K.*	OSSERVAZIONI. *L.*
Albertoni Federico scolare della prima classe umanità.	Lonato, provincia di Brescia. 16 anni.	Giuseppe maestro falegname.		9	Con diligenza.	I	Prima classe.	Prima classe con lode.	
ecc. ecc.									

OSSERVAZIONI.

Alla rubrica 2 *del prospetto.* La somma dei numeri alle rubriche 3 e 4, poi alle rubriche 5 – 7, finalmente alle rubriche 8 – 13, dev' essere eguale al numero alla rubrica 2.

Alla rubrica 9 *del prospetto.* In questa rubrica s'indicherà soltanto il numero di quegli scolari che avranno bensì frequentato la scuola sino alla fine dell' anno, ma che non hanno subíto i prescritti esami.

Alle rubriche 10 – 13 *del prospetto.* In queste rubriche non si avrà riguardo che alla classe di progresso meritata negli *esercizj pratici* del disegno.

Alla rubrica B *del catalogo.* Sotto la rubrica *condizione dello scolare* verrà indicata la classe scolastica del ginnasio ossia del liceo alla quale appartiene lo scolare, per esempio scolare della quarta classe di grammatica, ovvero studente dell' anno 1.° degli studj filosofici. Per gli scolari di disegno che non fossero studenti del ginnasio o del liceo verrà indicata l' occupazione a cui si dedicano, come pure l' ultima classe scolastica da essi frequentata, per esempio garzone falegname, ha compiuta la terza classe delle scuole elementari maggiori.

Alla rubrica E. Per gli scolari che hanno abbandonato la scuola avanti l' esame finale le rubriche *F* sino a *K* restano in bianco.

Alla rubrica G. Quì si usano le medesime espressioni che erano prescritte pei certificati scolastici, cioè (ha frequentato) con somma diligenza — con diligenza — con mediocre diligenza — con poca diligenza.

Alla rubrica L. In questa rubrica è da indicarsi *a*) se lo scolare intendesse di attendere alla carriera d' ingegnere–architetto o di agrimensore; *b*) la ragione perchè uno scolare non siasi presentato all' esame pubblico; *c*) la ragione perchè alcuno scolare sia licenziato dalla scuola e simili.

Copia al n.° 2904. MODULA n.° 2.

REGNO LOMBARDO VENETO.

I. R. LICEO . . . . . .

Gl' infrascritti certificano che il . . . . . .
figlio di . . . . . nativo di . . . . . .
(*) . . . . . .
ha frequentato nell'anno scolastico 18 . . con —— diligenza il corso . . . . . della scuola di disegno, e che ha riportato nell'esame finale pubblico

Nelle istruzioni teoretiche la classe . . . . . .

Negli esercizj pratici la classe . . . . . .

In fede di che abbiamo segnato il presente certificato, applicandovi il sigillo di quest' imperiale regio liceo.

Milano, il . . . . . 18 . .

Il professore

(L. S.)

Visto dal direttore

(*) Qui si appone la condizione dello scolaro.

(N.° 44.) *Ai beneficiati aventi l'obbligo della scuola pubblica elementare d' ora in avanti non verrà accordato il* regio placito *se non avranno date le prove di capacità per esercitare le funzioni di maestro elementare.*

17 giugno 1825.

N.° 17931-2985. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali ed agli ordinarj diocesani.

Di conformità ai vigenti regolamenti debbono per massima essere sottoposti agli esami sulla capacità ad insegnare e sulla metodica anche coloro che vengono investiti di un beneficio qualunque che porta l' obbligo della scuola pubblica elementare.

A fine però di evitare il caso di dover rigettare come inabile chi è gia investito di un beneficio, il governo ha adottato che d' ora in avanti non verrà accordato per regola generale il *regio placito* ai beneficiati scolastici che non avranno date le prove di capacità per esercitare le funzioni di maestro in una scuola elementare.

Ritenuta questa disciplina, si avverte,

1.° Che da questi maestri beneficiati di regola ordinaria non si esigeranno altri attestati

fuorchè quello di avere con profitto studiato la metodica e catechetica nel rispettivo seminario, e quello dell' ispettorato generale o provinciale che li dichiari capaci a disimpegnare le incumbenze di maestro elementare;

2.° Che da essi non si esigerà ciò che è ingiunto agli altri maestri nell' articolo 73 del regolamento, di avere cioè prestati lodevoli servigi per un anno intero nella qualità di *assistenti* prima d' essere dichiarati *maestri*;

3.° Che pei detti maestri beneficiati si prescinderà dal decreto di nomina voluto dall' articolo 56 del regolamento, giacchè la placitazione governativa virtualmente la include.

Il governo la tiene intesa delle premesse discipline e massime adottate nell' argomento per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 17 giugno 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 45.) *Massime relative ai volontarj che si arruolano durante l' esecuzione dell' annua leva militare.*

21 giugno 1825.

N.° 18367-2464. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In considerazione dei motivi esposti dal governo sul punto dei volontarj che si arruolano durante l' esecuzione dell' annua leva militare l' imperiale regia cancelleria aulica unita ha convenuto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra nelle seguenti massime:

1.° Tutti quegl' individui che si presentano alle autorità militari dal giorno della pubblicazione di una leva a quello del suo totale compimento per entrare come volontarj negli otto reggimenti di fanteria italiani, nel reggimento cavalleggieri Nostiz, nel corpo d' artiglieria, in quello di marina e nei due battaglioni di cacciatori attribuiti, per essere tenuti a numero, al regno lombardo-veneto saranno dalle autorità stesse rimessi per l' accettazione ai rispettivi regj delegati provinciali.

2.° Qualora il regio delegato non possa fare alcuna legale opposizione contro la loro accettazione, saranno tali volontarj, in quanto

appartengano al proprio territorio provinciale, scontati sul contingente di leva dei rispettivi comuni ai quali appartengono, sempre però per la leva in corso fino a che non sia compiuto il contingente, ovvero per la leva immediatamente successiva nel caso che il contingente della leva in corso fosse già pienamente saldato.

3.° Se i volontarj appartengono a comuni di altra provincia, il delegato provinciale subito dopo averli accettati ne darà comunicazione alla rispettiva regia delegazione, acciocchè si proceda alla loro imputazione nel modo indicato all' articolo 2.°

4.° Se durante il predetto intervallo della leva s' insinuassero simili volontarj presso il militare, ond' essere arrolati in corpi d' esercito che non debbono completarsi sulla popolazione del regno lombardo-veneto, deesi in tal caso distinguere fra individui che trovansi tuttavia in età soggetta alla coscrizione e non soggiacquero ancora ad una capitolazione, ed individui che oltrepassarono l' età coscrizionaria o compirono una capitolazione di servizio. I primi non debbono per regola essere accettati, e il loro volontario arrolamento non può aver luogo che pei corpi indicati nell' art. 1.° Il modo di regolarsi cogli altri è già espresso nell' aulico decreto indirizzato al

governo in data 10 novembre 1823, n.° 34930 e comunicato alla regia delegazione con circolare 15 dicembre 1823, n.° 37630-5586.

5.° Finalmente quanto agl' individui che si offrono per entrare al servizio militare fuori delle epoche sopra indicate verranno osservati i regolamenti in corso.

Tanto si partecipa alle delegazioni per opportuna intelligenza e norma in adempimento degli ordini portati dall' ossequiato dispaccio di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè in data 12 corrente, n.° 3846.

Milano, il 21 giugno 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 46.) *Nei termini stabiliti per l'esecuzione delle sentenze e convenzioni giudiziali debbonsi comprendere anche le ferie.*

22 giugno 1825.

N.° 6510-255. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Insorto il dubbio sul modo di calcolare i termini esecutivi fissati dalla legge o dal giudice, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, dietro concerti cogli aulici dicasteri, col rispettato decreto 11 giugno andante, n.° 1708 ha dichiarato che nei termini stabiliti per l'esecuzione delle sentenze definitive e delle convenzioni giudiziali esecutive debbansi comprendere anche le ferie, e sono perciò non utili, ma continui.

In adempimento del prescritto col suddetto aulico decreto il tribunale d'appello comunica la premessa dichiarazione a tutte le prime istanze giudiziarie a rispettiva intelligenza e norma.

Milano, il 22 giugno 1825.

DELLA PORTA, PRESIDENTE.

OREFICI, Vicepresidente.

CARLI, *Consigliere.*

(N.° 47.) *Ritenuta soggetta alla confisca ed alla penale accessoria la sola porzione delle merci sottratte da un convoglio di merci proibite di transito, come anche gli articoli che vi fossero stati sostituiti.*

25 giugno 1825.

N.° 7189-1338. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Essendo stato promosso il dubbio dal supremo senato di giustizia in Verona, se nel caso in cui da un convoglio di merci proibite di transito ne venisse sottratta una porzione, debba andar soggetta alla confisca ed alla penale accessoria la totalità della merce o soltanto la parte sottratta, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 22 prossimo passato maggio, n.° 18927-603 ha deciso che non già tutta la merce sia da condannarsi alla confisca, ma soltanto quella occultamente nell' interno deposta; e se alla merce sottratta fossero stati sostituiti altri articoli, anche questi colla pena accessoria o senza, secondo che la natura loro la richieda.

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia direzione per sua intelligenza e norma, e per la comunicazione da farsene a chi occorre.

Milano, il 25 giugno 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 48.) *Ingiunto alle autorità locali di non accordare l'assenso di matrimonio agl' invalidi, e di dirigerli colle loro istanze all' imperiale regio comando militare.*

27 giugno 1825.

N.° 18815-2521 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Le autorità superiori militari ebbero occasione di osservare che per l' arbitrario consenso accordato dalle autorità locali in varie parti delle provincie austriache a degl' invalidi ad effetto di contrarre matrimonio ne risultò un trattamento dei medesimi deviante dalle istruzioni vigenti.

Onde evitare in avvenire un tale inconveniente il governo, in esecuzione degli ordini dell' imperiale regia cancelleria aulica unita portati dal dispaccio 29 maggio p.° p.°, n.° 16262-1361, commette a cotesta imperiale regia delegazione provinciale di rendere avvisate le autorità locali che non sta in loro facoltà di accordare l' assenso di contrarre matrimonio agl' invalidi, ma che esse dovranno dirigere i medesimi colle rispettive istanze all' imperiale regio comando generale militare a cui sono essi soggetti.

Milano, il 27 giugno 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 49.) *Incaricate le imperiali regie prime istanze di notificare all' imperiale regio governo la notizia della morte di un privilegiato per nuove invenzioni.*

28 giugno 1825.

N.° 6687. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

In adempimento dell' ordinato coll' aulico rispettato decreto 18 corrente giugno, n.° 713 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, sopra ricerca dell' imperiale regia camera aulica generale tendente a conservare in istato di evidenza i registri delle patenti di privilegio per nuove invenzioni, s' ingiunge alle suddette imperiali regie prime istanze il dovere di conformarsi nella ventilazione di atti ereditarj se il defunto possedesse un tale privilegio e patente, e di dare tosto che ciò sarà posto fuori di dubbio direttamente all' imperiale regio governo la notizia della morte del privilegiato unita all' indicazione del nome e domicilio de' suoi successori nel privilegio.

Milano, il 28 giugno 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

MARINELLI, *Consigliere.*

(N.° 50.) *Norme di correzioni per gli avvisi ed editti giudiziarj che si pubblicano nelle gazzette onde eliminare le irregolarità che importano aggravio alle parti.*

28 giugno 1825.

N.° 6720-1554. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Fra gli avvisi ed editti che vengono pubblicati colle gazzette avviene sovente di scoprirne dei difettosi ed illegali, e di quelli che importano indebito aggravio alle parti.

Si è osservato per esempio che qualche autorità giudiziaria ha aperto il concorso dei creditori sui beni esistenti nel di lei *distretto giurisdizionale* in luogo dei beni esistenti nel territorio del governo di *N*; qualche altra indica semplicemente la *provincia di Lombardia*, ciò che può lasciar luogo ad incertezze; ed altre ancora si limitano a dire i *beni esistenti in questa provincia* dopo avere indicato la provincia ossia circondario della regia delegazione in cui risiedono.

Negli editti per concorso di creditori si vede pure inserita la dichiarazione che non

si avrà riguardo al *diritto di compensazione* ed a' suoi effetti, la quale dichiarazione non si trova nella formola rettificata prescritta dalle istruzioni per le preture.

In calce a molti editti ed avvisi stampati nelle gazzette si vede notata la fede d' intimazione o di affissione dell' editto, e talvolta anche la fede che fu sottoposta a tassa, o quella della concordanza coll' originale, le quali e simili aggiunte non debbono essere stampate, portando un inutile aumento di spesa alle parti; anche il numero progressivo dei patti o condizioni si vede sovente scritto in lettere in luogo di essere indicato con cifre, con che minore riuscirebbe il numero delle linee, e quindi minore la spesa.

Finalmente molti impiegati nelle sottoscrizioni si attribuiscono impieghi che non coprono, e che talvolta non esistono presso il tribunale o la pretura rispettivamente; per esempio direttore di spedizione, speditore, attuario e simili; altri s' indicano come facenti funzioni di simili impieghi non esistenti, o di altri impiegati da loro coadjuvati, o per dovere d' ufficio suppliti.

Le summentovate irregolarità e mancanze vennero rimarcate dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia col rispettato suo decreto 18 giugno scadente, n.° 3223,

e l'appello in esecuzione del decreto medesimo le porta a cognizione di tutte le dipendenti prime istanze, affinchè in avvenire non abbiano a riprodursi questi ed altri simili disordini sotto pena di severe misure, oltre la rifusione dei danni e delle spese; particolarmente poi viene ordinato di dovere negli editti di concorso di creditori attenersi alla formola rettificata delle istruzioni per le preture; avvertendo che nessun individuo nelle sue sottoscrizioni debba usare di un carattere o titolo diverso da quello espresso nel suo decreto di nomina.

Milano, il 28 giugno 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Marinelli, *Consigliere.*

(N.° 51.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal* 1.° *gennajo a tutto giugno* 1825, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente* 8 *dicembre* 1820.

N.° 1. N.° 2344-116.

A *Deperet Lanze Pietro Antonio* e *Schmoll Federico*, il primo in Milano e l'altro a Parigi, per anni cinque decorribili dal 10 dicembre 1824, come dall'aulico dispaccio 11 gennajo 1825 n.° 1314-57, per l'invenzione « di un nuovo metodo d'illuminare mediante il » gas idrogeno. »

N.° 2. N.° 2344-116.

A *Reger Filippo* e *Kloste Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 10 dicembre 1824, come dall'aulico dispaccio 11 gennajo 1825 n.° 1314-57, pel miglioramento consistente « nel fabbricare colla cera e » con poco di sevo depurato delle candele che ardono » chiaramente e senza agitarsi. »

N.° 3. N.° 2344-116.

A *Steisser Robert* in Vienna per un anno decorribile dal 10 dicembre 1824, come dall'aulico dispaccio 11 gennajo 1825 n.° 1314-57, per la scoperta « 1.° di » costruire dei forni e di fondere in essi mediante i » crogiuoli qualunque specie di metalli; 2.° di rego- » lare la fonderia nella sabbia umida; 3.° di fondere

„ tutti gli oggetti di ferro; 4.° di costruire tre nuove
„ specie del così detto *schlegroth* di ottone. „

N.° 4. N.° 2344-116.

Ad *Hallmann Federico* e *Knepper Guglielmo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 10 dicembre 1824, come dall'aulico dispaccio 11 gennajo 1825 n.° 1314-57, pel miglioramento che particolarmente consiste „ 1.° in „ una macchina colla quale si marezza la carta e la „ tela; 2.° nell'applicare una migliore operazione e „ decomposizione; 3.° nel preparare una tela impene- „ trabile. „

N.° 5. N.° 2344-116.

A *Starkloff Stefano Eduardo* argentiere in Vienna per anni due decorribili dal 10 dicembre 1824, come dall'aulico dispaccio 11 gennajo 1825 n.° 1314-57, per l'invenzione „ di fabbricare una nuova specie di metallo di „ colore bleu violaceo denominato metallo di *Starkloff*. „

N.° 6. N.° 2344-116.

Ad *Osenheim Antonio Raineri* in Vienna per un anno decorribile dal 10 dicembre 1824, come dall'aulico dispaccio 11 gennajo 1825 n.° 1314-57, per l'invenzione „ 1.° di fabbricare dal carbon fossile ed altre „ materie il gas carbonico; 2.° di condurre il gas per „ mezzo dei tubi sino alle lampade, oppure di riem- „ pirne dei vasi e metterli in comunicazione colle lam- „ pade; 3.° di costruire le lampade di vetro tanto per „ illuminare le case quanto le contrade senza cagionare „ nè fumo, nè odore. „

N.° 7. N.° 2344-116.

A *Vedrini Luigi* maestro di scherma in Vienna per anni cinque decorribili dal 10 dicembre 1824, come dall' aulico dispaccio 11 gennajo 1825 n.° 1314-57, per l' invenzione « di una malta la quale applicata al » muro delle cantine umide o sotterranei impedisce la » penetrazione dell' acqua e dell' umidità. »

N.° 8. N.° 2344-116.

A *Wertheimer Giacomo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 10 dicembre 1824, come dall' aulico dispaccio 11 gennajo 1825 n.° 1314-57, pel miglioramento « di un nuovo metodo di fabbricar candele. »

N.° 9. N.° 2344-116.

A *Videmari Angelo* fabbricatore di stoffe di seta in Milano per anni cinque decorribili dal 10 dicembre 1824, come dall' aulico dispaccio 11 gennajo 1825 n.° 1314-57, pel miglioramento « della stoffa garzata » onde fabbricarne dei cappelli ed abiti da uomo e » da donna. »

N.° 10. N.° 3103-155.

A *Pezwat Regres Chori Gio. Federico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 dicembre 1824, come dall' aulico dispaccio 13 gennajo 1825 n.° 1690-64,

per l'invenzione « di un meccanismo semplice di ri-
» petizione da applicarsi a tutte le specie di orologi
» e pendoli, il quale indica a piacere le ore, le
» mezz' ore, ecc. »

N.° 11. N.° 3103-155.

A *Burmann Schesteles* in Vienna per anni due decorribili dal 15 dicembre 1824, come dall' aulico dispaccio 13 gennajo 1825 n.° 1690-64, pel ritrovamento « di
» una qualità di candele bianche, cristalline, traspa-
» renti, solide, olezzanti, che non iscolano, e che sono
» migliori e superano quelle di cera. »

N.° 12. N.° 3103-155.

A *Kramer* e *compagni* in Milano per anni due decorribili dal 15 dicembre 1824, come dall' aulico dispaccio 13 gennajo 1825 n.° 1690-64, pel miglioramento consistente « nello stampare ad un tempo stesso i colori
» d' iride sopra le stoffe di seta e di cotone. »

N.° 13. N.° 3103-155.

A *Briani Domenico* fabbricatore di stoffe di seta in Milano per anni sette decorribili dal 15 dicembre 1824, come dall' aulico dispaccio 13 gennajo 1825 n.° 1690-64, per l'invenzione « di fabbricare tovaglie e salviette
» col mezzo di macchine del tutto diverse dalle cono-
» sciute finora. »

N.° 14. N.° 3103-155.

A *Paklor Antonio* e *Wertheimer Giacomo* in Vienna per anni due decorribili dal 15 dicembre 1824, come dall'aulico dispaccio 13 gennajo 1825 n.° 1690-64, per l'invenzione « di fabbricare delle candele di sperma-» ceto e di sevo che sono di bella apparenza e di » diverso colore. »

N.° 15. N.° 3281-166.

A *Roviss Antonia*, nata *Facchinetti*, nel litorale in Gimino per anni cinque decorribili dall'8 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 19 detto, n.° 2382-91, per l'invenzione consistente « nel formare delle trecce » colla paglia comune, e fabbricarne de' cappelli da » donna. »

N.° 16. N.° 3281-166.

Ad *Offenheim Antonio Raineri* in Vienna per un anno decorribile dall'8 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 19 detto n.° 2382-91, pel miglioramento « della » sua macchina già privilegiata per fare in pezzi e » trasportare la legna. »

N.° 17. N.° 3281-166.

A *Baroni Luigi* negoziante in Venezia per anni cinque decorribili dall'8 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 19 detto n.° 2382-91, pel ritrovamento « di preparare le pelli con una scorza finora scono-» sciuta. »

N.° 18. N.° 4218-211.

A *Dillinger Giuseppe* in Vienna per anni sei decorribili dal 17 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 detto n.° 1942-79, per l'invenzione « di fabbri- » care le pipe di schiuma di mare. »

N.° 19. N.° 4218-211.

A *Kuhn Giuseppe* in Vienna per anni tre decorribili dal 17 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 detto n.° 1942-79, per varj miglioramenti « ai » candellieri elastici di qualunque metallo, i quali si » possono applicare separatamente e tutti uniti. »

N.° 20. N.° 4218-211.

A *Wetheimer Giacomo* in Vienna per anni due decorribili dal 17 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 detto n.° 1942-79, per la fabbricazione « di una qualità di candele di una nuova composizione » di diverse materie. »

N.° 21. N.° 4218-211.

A *Maierhofer Ignazio* ed *Obersteiner Ignazio* a S. Veit nella Carinzia per anni cinque decorribili dal 17 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 detto n.° 1942-79, per l'invenzione « di fabbricare da una massa tenace » di ferro fuso ed appositamente preparata dei cerchj » di ruote tanto intieri quanto in pezzi ed altri og- » getti. »

N.° 22. N.° 4218-211.

A *Dillinger Giuseppe* in Vienna per anni sei decorribili dal 17 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 detto n.° 1942-79, per l'invenzione « di fabbri- » care delle forniture d'argento per le pipe, dando » ad esse una lacca di qualsivoglia colore. »

N.° 23. N.° 4218-211.

A *Fränkl Ignazio* e *Wolf Stengel* negozianti in Vienna per anni due decorribili dal 17 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 detto n.° 1942-79, per l'invenzione « di una composizione d'una massa atta a » formare delle candele, e dai corpi morti di detta » massa ritrarne del sapone odorifero ed una specie » di borace per saldare. »

N.° 24. N.° 4219-212.

A *Rossi Antonio* orefice in Vienna per anni due decorribili dal 17 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 detto n.° 2049-82, per l'invenzione « di » spaccare in due il cannoncino della penna, e poi » dividere ogni metà in tre parti, e di temperare ogni » parte alle due estremità per servirsene di penna » da scrivere. »

N.° 25. N.° 4219-212.

A *Bastovia Giacomo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 17 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 detto n.° 2049-82, per l'invenzione « di una » macchina atta a divergere il fumo dai cammini. »

N.° 26. N.° 4219-212.

A *Kaufmann Cristiano* in Vienna per anni due decorribili dal 17 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 detto n.° 2049-82, per l'invenzione « di una » lampada catridoscottica con un riverbero a guisa di » guscio composto di varj pezzetti di specchi, ecc. »

N.° 27. N.° 4219-212.

A *Reithofer Giovanni* sarto in Nikolsburg per anni cinque decorribili dal 17 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 detto n.° 2049-82, per l'invenzione « di preparare le stoffe di lana per abiti in modo che » restano impenetrabili all'acqua. »

N.° 28. N.° 4219-212.

A *Zoller Ferdinando* in Vienna per anni cinque decorribili dal 17 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 detto n.° 2049-82, per l'invenzione « d'una » specie particolare di carta detta *moiré métallique*, la » quale può servire per fare dei lavori di cartone e » delle tappezzerie. »

N.° 29. N.° 5233-274.

A *Selka Francesco* e *Giuseppe* di lui figlio in Vienna per anni due decorribili dal 27 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 27 detto n.° 3310-139, pel miglioramento « delle selle elastiche già state privile- » giate. »

N.° 30. N.° 5233-274.

A *Rothmüller Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 gennajo 1825, come dall' aulico dispaccio 27 detto n.° 3310-139, per l' invenzione denominata *elaochalcographie* « di colorare in un modo » particolare con colori a olio varj soggetti del dise- » gno, siano essi ricavati dal rame o dalla pietra. »

N.° 31. N.° 5233-274.

A *Guerard* nobile *Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 gennajo 1825, come dall' aulico dispaccio 27 detto n.° 3310-139, per l' invenzione « di fabbricare dei veri *schawls* e stoffe orientali per » farne delle vesti. »

N.° 32. N.° 5233-274.

A *Kaufmann Emanuele* e *Carlo* in Vienna per anni due decorribili dal 27 gennajo 1825, come dall' aulico dispaccio 27 detto n.° 3310-139, pel miglioramento « della lampada ad *argant* con cilindri inglesi consi- » stente in un modo più comodo d' innalzare ed ab- » bassare lo stoppino. »

N.° 33. N.° 5233-274.

Ad *Herzog Antonio* passamantiere in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 gennajo 1825, come dall' aulico dispaccio 27 detto n.° 3310-139, per l' invenzione « di fabbricare in forma semicircolare dei gal- » loni in oro, argento, seta, ecc. »

N.° 34. N.° 5233-274.

A *Gattlos Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 gennajo 1825, come dall' aulico dispaccio 27 detto n.° 3310-139, per l' invenzione « di un nuo- » vo meccanismo onde stampare le stoffe tessute di » qualunque specie. »

N.° 35. N.° 6152-320.

A *Dueros Giovanni* ed *Adolfo* e *Pietro* di lui figli in Milano per anni cinque decorribili dal 9 febbrajo 1825, come dall' aulico dispaccio 9 detto n.° 4649-191, pel miglioramento « del metodo di conciare ed apparec- » chiare le pelli degli agnelli e capretti, e mediante » un miscuglio di diversi ingredienti e con un ferro » apposito poter farne dei guanti bianchi e colorati. »

N.° 36. N.° 6152-320.

A *Bercher David* e *Sigfried* in Vienna per anni due decorribili dal 9 febbrajo 1825, come dall' aulico dispaccio 9 detto n.° 4649-191, per l' invenzione « di » una tavola semplice onde notarvi gli oggetti dati » al bucato. »

N.° 37. N.° 6152-320.

Ad *Uffenheimer Janatan* in Vienna per anni cinque decorribili dal 9 febbrajo 1825, come dall' aulico dispaccio 9 detto n.° 4649-191, per l' invenzione « di » fabbricare e calcinare della potassa, soda, allume » ed altri sali simili. »

N.° 38. N.° 6841-355.

A *Dahm Giacomo Matteo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 17 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 detto n.° 5430-220, pel miglioramento « di » fabbricare con un miscuglio di rosolio e di vino dell'acquavite, dei liquori ed altre bevande spiritose. »

N.° 39. N.° 6842-356.

Ad *Emminger Leopoldo* e *Gemperle Giovanni* in Vienna per anni cinque decorribili dal 9 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 9 detto n.° 4534-183, pel miglioramento « del surrogato del caffè, il quale ha un sapor migliore della qualità finora conosciuta. »

N.° 40. N.° 6843-357.

A *Schmidt Antonio* orefice in Vienna per anni cinque decorribili dal 9 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 9 detto n.° 4535-184, per l'invenzione « di » una macchina semplice atta a far bollire nello stesso » tempo ed in dieci minuti il caffè ed il latte. »

N.° 41. N.° 6844-358.

A *Burckmann Ferdinando* in Vienna per anni cinque decorribili dall'8 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 8 detto n.° 4465-179, per l'invenzione « d'un » focolare economico che può essere trasportato a piacere e fa risparmiare due terzi di combustibile. »

N.° 42. N.° 6845-359.

A *Gross Francesco Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 9 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 9 detto n.° 4536-185, per l'invenzione « di » fabbricare dai vini dell' Ungheria e dell' Austria dei » surrogati aggiungendovi dei prodotti indigeni; si » possono mettere a confronto di tutte le specie di » Ausbruch (specie di vino santo), dell' Ungheria e » dell'Austria. »

N.° 43. N.° 7538-403.

A *Zobl Giovanni* collettante del lotto in Altbrünn per anni, cinque decorribili dal 20 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 20 detto n.° 5766-239, per l'invenzione « di fabbricare dell'aceto dal malto di fru- » mento o di orzo. »

N.° 44 e 58. N.° 7710-410.

A *Moreschi Codelli* dottor *Antonio* in Milano per anni cinque decorribili dal 25 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 25 detto n.° 7136-280, pel miglioramento « del torchio ossia strettojo idraulico per ispremere le » uve e le olive, come pure per la confezione di » articoli di pasta farinacea. »

N.° 45. N.° 8019-418.

A *Braunstratk Giuseppe* disegnatore in Vienna per anni cinque decorribili dal 24 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 24 detto n.° 6285-257, per l'invenzione « di stampare mediante un cilindro di pietra delle tap- » pezzerie di carta. »

N.° 46. N.° 8019-418.

A *Brown John* capitano inglese in Vienna per anni cinque decorribili dal 24 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 24 detto n.° 6285-257, per l'invenzione « di fabbricare delle lampade da qualunque » materiale e di qualsivoglia forma, nelle quali si può » comprimere il gas e portarle da un luogo all'altro. »

N.° 47. N.° 8019-418.

Ad *Himmermann Giuseppe* fabbricatore di coltelli in Vienna per anni due decorribili dal 24 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 24 detto n.° 6285-257, per l'invenzione « di dare una maggior durezza all'acciajo » onde fabbricarne dei temperini ed altri oggetti. »

N.° 48. N.° 8019-418.

A *Kratzer Francesco* chincagliere in Vienna per anni cinque decorribili dal 24 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 24 detto n.° 6285-257, per l'invenzione « di fabbricare dei cappelli da uomo e da » donna mediante strisce di pergamena o stoffe pre- » parate a foggia di pergamena. »

N.° 49. N.° 8020-419.

A *Brown John* capitano inglese in Vienna per anni cinque decorribili dal 23 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 23 detto n.° 6192-255, per l'invenzione « di fabbricare in un modo più economico e più » perfetto il gas per l'illuminazione e per altri usi. »

N.° 50, N.° 8020-419.

A *Schreiber Gio. Beniamino* a Liebrein in Boemia per anni cinque decorribili dal 23 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 23 detto n.° 6192-255, per l'invenzione « di un apparecchio alla macchina da » stampare, mediante il quale si possono portare sulla » tela cinque, sei o più colori alla volta tanto a » liscie distinte à guisa di nastri, quanto a guisa » d'iride. »

N.° 51. N.° 8020-419.

A *Fischer T. Conrado* tenente-colonnello a Schauffausen nella Svizzera per anni cinque decorribili dal 23 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 23 detto n.° 6192-255, pel ritrovamento « di fabbricare una » qualità d'acciajo meteorico che si avvicina di più » all'acciajo di Damasco fra tutti quelli che sono in » commercio nell'Europa. »

N.° 52. N.° 8020-419.

A *Peziza Cristiano* tintore a Brünn per anni dieci decorribili dal 23 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 23 detto n.° 6192-255, per l'invenzione « di un nuovo metodo di tingere, aggiungendo qualche in» grediente al vagello ed a tutte le tinture. »

N.° 53. N.° 8020-419.

A *Dillinger Giuseppe* fabbricatore di pipe in Vienna per anni cinque decorribili dal 23 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 23 detto n.° 6192-255, pel miglioramento « delle teste di pipe di schiuma di mare, » già stato privilegiato. »

N.° 54. N.° 8020-419.

A *Streck Federico* tornitore in Vienna per anni due decorribili dal 23 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 23 detto n.° 6192-255, pel miglioramento « di applicare alle pipe di schiuma di mare un fischio » da caccia ed un arnese per pulirle, ecc. »

N.° 55. N.° 8022-420.

A *Rübe Agostino* arrotino delle forbici per cimare i panni ad Iglau in Moravia per anni cinque decorribili dal 23 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 23 detto n.° 6191-254, per l'invenzione « di due mac- » chine, cioè la prima per inruvidire le stoffe di lana » mediante la forza dell'acqua, dei cavalli o delle mac- » chine a vapore; e l'altra per comprimere le stoffe » di lana con tre arpioni. »

N.° 56. N.° 8708-447.

A *Stalda Enrico* mercante di grano e di paste in Venezia per anni cinque decorribili dal 6 marzo 1825,

come dall' aulico dispaccio 6 detto n.° 7341-300, per l' invenzione « di tre nuove macchine onde fabbricare » delle paste da minestra e di varie nuove forme. »

N.° 57. N.° 8709-448.

A *Feusser Teodoro* negoziante in Vienna per anni cinque decorribili dal 6 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 6 detto n.° 7342-301, pel ritrovamento « di » una nuova qualità di feccia più squisita di quella » della birra, e colla quale e coi corpi morti di essa » prepara dell'aceto, dell'acquavite e dei liquori, come » pure dell'acqua di Colonia. »

N.° 58 e 44. N.° 8936-466.

A *Moreschi Codelli* dottore *Antonio* in Milano per anni cinque decorribili dal 25 febbrajo 1825, come dall'aulico dispaccio 25 detto n.° 7136-280, pel miglioramento « dello strettojo idraulico inventato in In- » ghilterra, la di cui compressione è dieci volte più » forte di quella del più attivo strettojo a vite. »

N.° 59. N.° 9262-486.

A *Fleger Matteo* ed *Eleonora* di lui moglie in Vienna: cessione ad essi fatta da *Ludwig Enrico* a *Fleger Matteo* ed *Eleonora* di lui moglie del privilegio d'anni cinque decorribili dal 3 giugno 1822, come dall'aulico dispaccio 10 marzo 1825 n.° 8270-329, per l' invenzione « di un apparato per fabbricare l' acquavite, ecc. »

N.° 60. N.° 9905-530.

Ad *Harisch Sago Giovanni Giorgio* in Vienna per un anno decorribile dal 16 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 16 detto n.° 8542-351, per l'invenzione « di » fabbricare mediante una sostanza trasparente o mez- » zotrasparente 1.° impronti di medaglioni elastici a » colori; 2.° copie dei più belli cammei; 3.° ostie di » diversi colori in forma di stemmi o di cifre. »

N.° 61. N.° 9905-530.

A *Lemaire Lodovico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 16 detto n.° 8542-351, per l'invenzione « di fab- » bricare mediante una macchina dall'argilla comune » o con quella che resiste al fuoco ogni specie di mat- » toni per le volte, le cornici ed altri oggetti di ar- » chitettura. »

N.° 62. N.° 9905-530.

A *Kreuterer Carlo* in Vienna per un anno decorribile dal 16 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 16 detto n.° 8542-351, per l'invenzione « di una mac- » china che serve di carro di trasporto con un piano » perenne e dritto di ferro. »

N.° 63. N.° 9905-530.

A *Dillinger Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio

16 detto n.° 8542-351, per l'invenzione « di applicare » al recipiente dell'acqua delle pipe un apparecchio » d'argento o d'altra materia per cui la pipa si pu- » lisce più facilmente, il tabacco resta più puro, e » viene riservata contro il cattivo sapore. »

N.° 64. N.° 11131-588.

A *Mecxner Francesco* chimico in Vienna: cessione ad esso fatta da *Leopoldo Grünn* del privilegio concessogli per cinque anni decorribili dal 17 marzo 1824, come dall'aulico dispaccio 30 marzo 1825 n.° 9141-371, pel miglioramento introdotto « nella fabbricazione » di un aceto artificiale perfettamente acido. »

N.° 65. N.° 11136-589.

A *Demuth Carlo* dimorante vicino a Vienna: libera rinuncia da esso fatta del privilegio concessogli per anni cinque decorribili dal 24 marzo 1823, come dall'aulico dispaccio 1.° aprile 1825 n.° 10229-428, per l'invenzione « 1.° di una macchina che mediante alcuni » minerali si possono fabbricare i cannoni dell'acqua, » i condotti dell'acqua, le gronde, ecc.; 2.° di una » colla o pastello che serve particolarmente a conser- » vare le lamine di ferro nei fabbricati ed a garantirle » dalla ruggine. »

N.° 66. N.° 11393-602.

A *Winkelmann Nicola* e di lui figlio fabbricatori di ombrelle in Vienna per anni dieci decorribili dal 2 aprile

1825, come dall' aulico dispaccio 2 detto n.° 10197-423, per l' invenzione « di fabbricare i rebbj di forche delle » ombrelle, e di coprirli di stagno onde preservarli » contro la ruggine. »

N.° 67. N.° 11393-602.

Ai suddetti fabbricatori di ombrelle in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 2 detto n.° 10197-423, per l' invenzione « di fabbricare con una materia bianca com- » posta delle cerniere gettate e delle gorbie per le » ossa di balena, e le punte delle ossa medesime che » si adoperano per le ombrelle, ecc. »

N.° 68. N.° 11393-602.

A *Neuling* consigliere *Vincenzo* e *Kubitschek Venceslao* per anni cinque decorribili dal 2 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 2 detto n.° 10197-423, per l' in- » venzione « di una macchina composta di una sem- » plice caldaja a vapore, di un condensatore e dei tubi » di condotto, la cui destinazione principale è quella » d' innalzare e dirigere una quantità d' acqua a se- » conda del bisogno. »

N.° 69. N.° 11393-602.

A *Wendhalt Bernardo* e *Schwaiger Antonio* meccanici ed ottici per anni cinque decorribili dal 2 aprile 1825,

come dall' aulico dispaccio 2 detto n.° 10197-423, pel miglioramento « dei cannocchiali doppj di Woiglaüder, » che essenzialmente consiste in combinare due can- » nocchiali in modo che si possono vedere gli oggetti » con ambi gli occhi. »

N.° 70. N.° 11393-602.

A *Della Porta* contessa *Eleonora* presso Vienna per anni quindici decorribili dal 2 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 2 detto n.° 10197-423, per le invenzioni e pei miglioramenti « di macchine per » la filatura della seta. »

N.° 71. N.° 11393-602.

A *Fischer Gio. Teodoro* in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 2 detto n.° 10197-423, per l' invenzione di un « nuovo metodo di fabbricare armi da fuoco. »

N.° 72. N.° 11393-602.

A *Morawels Samuele* ebreo a Töplitz in Boemia per anni dieci decorribili dal 2 aprile 1825, come dall'aulico dispaccio 2 detto n.° 10197-423, pel miglioramento « di apparecchiare le stoffe di lana di *Federico* » *Lehmann*, consistente nel condurre col mezzo di » tubi i vapori sviluppatisi entro una caldaja in una » macchina nella quale si trovano le stoffe di lana. »

N.° 73. N.° 11393-602.

A *Balling Carlo* chimico in Praga per anni dieci decorribili dal 2 aprile 1825, come dall'aulico dispaccio 2 detto n.° 10197-423, pel ritrovamento « di ma-
» neggiare col mezzo di un metodo nuovo l'ossido di
» piombo acido solforico. »

N.° 74. N.° 11393-602.

A *Berthalh Agostino* in Vienna per anni cinque decorribili dal 6 aprile 1825, come dall'aulico dispaccio 6 detto n.° 10197-423, per l'invenzione « di due
» apparati, uno atto a preparare l'acquavite, e l'al-
» tro per cucinare. »

N.° 75. N.° 12924-663.

A *Rubin Friedemann* in Vienna: cessione ad esso fatta da *Müller Giuseppe* del privilegio, come dall'aulico dispaccio 10 aprile 1825 n.° 10342-418, pel miglioramento « della fabbricazione dell'acquavite. »

N.° 76. N.° 12925-664.

A *Teischl Carlo* in Vienna: cessione ad esso fatta da *Bauer Giuseppe* del privilegio per anni cinque decorribili dal 1.° aprile 1821, come dall'aulico dispaccio 11 aprile 1825 n.° 11274-453, per l'invenzione « di coprire di cera le candele di sevo. »

N.° 77. N.° 13698-703.

Ad *Eder Michele* in Vienna: rinunzia spontanea del privilegio per anni cinque decorribili dal 12 agosto 1822, come dall'aulico dispaccio 12 aprile 1825 n.° 12975-549, per l'invenzione « di ruote elastiche da applicarsi alle » carrozze. »

N.° 78. N.° 13699-704.

A *Pach Luigi* in Vienna: rinunzia spontanea del privilegio per anni due decorribili dal 26 febbrajo 1824, come dall'aulico dispaccio 24 aprile 1825 n.° 12976-551, per l'invenzione « di una nuova macchina da seminare. »

N.° 79. N.° 13207-676.

A *Tosi Giovanni Battista* in Vienna per un anno decorribile dal 25 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 aprile detto n.° 12000-517, per l'invenzione « di » un meccanismo che colla forza di un uomo spinge » un carro carico di 300 centinaja. »

N.° 80. N.° 13207-676.

A *Schleppinger Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 25 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 aprile detto n.° 12000-517, pel miglioramento « delle candele di sego, di spermaceto o mezzosperma- » ceto colorito ed olezzante. »

N.° 81. N.° 13207-676.

A *Verney Andrea* in Milano per anni cinque decorribili dal 25 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 aprile detto n.° 12000-517, per l'invenzione « di » fabbricare i così detti *nastri di seta di Marabon* ossia » velluti lisci ed operati. »

N.° 82. N.° 13207-676.

A *Müller Leopoldo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 25 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 aprile detto n.° 12000-517, per l'invenzione « di » fabbricare delle candele di sego e di cera con luci- » gnoli rotondi. »

N.° 83. N.° 13207-676.

A *Loos Carlo* e *Lesbier Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 25 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 aprile detto n.° 12000-517, pel miglioramento « della macchina per istampare gli stemmi. »

N.° 84. N.° 13207-676.

A *Starm Giovanni* in Vienna per anni cinque decorribili dal 25 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 17 aprile detto n.° 12000-517, per l'invenzione « di » fabbricare col puro sego delle candele a guisa di » cera. »

N.° 85. N.° 15492-806.

A *De Emperger Francesco Sigismondo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 novembre 1824, come dall'aulico dispaccio 29 aprile 1825 n.° 13448, per un apparato a vapore « da applicarsi nella fabbricazione » dell'acquavite e dell'aceto. »

N.° 86. N.° 15953-840.

A *Steiner Ernesto Francesco* in Vienna proroga per anni tre decorribili dal 10 aprile 1825, come dall'aulico dispaccio 5 maggio detto n.° 14162-614, del privilegio concessogli con sovrana risoluzione 12 gennajo 1823 n.° 2779-109 per l'invenzione « di una nuova » sorta d'inchiostro da scrivere. »

N.° 87. N.° 15946-873.

A *Brachmann Samuele* in Vienna per anni cinque decorribili dal 23 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 7 maggio 1825 n.° 14550-637, pel miglioramento relativo « alla purificazione dell'olio. »

N.° 88. N.° 16513-872.

A *Schuster Gio. Giorgio* in Vienna: rinunzia spontanea dei tre privilegi concessigli il 25 novembre, 2 dicembre 1821 e 18 agosto 1822, come dall'aulico

dispaccio 14 maggio 1825 n.° 15175-663, per l'invenzione « di una batteria da schioppo », per un miglioramento « delle penne di metallo da scrivere », e per un miglioramento « della fabbricazione delle armi » da fuoco. »

N.° 89. N.° 16514-873.

A *Bär Giovanni* e *Moser Giuseppe* in Vienna: rinunzia spontanea del privilegio concesso ad essi il 19 agosto 1823, come dall' aulico dispaccio 15 maggio 1825 n.° 15276-670, per l'invenzione « di un nuovo » metodo d'illuminazione catottrica. »

N.° 90. N.° 14760-763.

A *Piegartner Antonio* in Gratz per anni cinque decorribili dal 25 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 24 aprile detto n.° 12843-544, per l'invenzione « di » imbiancare gli stracci onde fabbricare la carta entro » un apparecchio nel quale s'introduce una qualità di » gas, ecc. »

N.° 91. N.° 14760-763.

A *Grainitz Carlo* in Gratz per anni cinque decorribili dal 25 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 24 aprile detto n.° 12843-544, per l'invenzione « di » fabbricare dei chiodi di una qualità particolare e di » eguale lunghezza, e di applicarvi le teste in modo » affatto nuovo, ecc. »

N.° 92. N.° 14760-763.

A *Müller Ignazio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 25 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 24 aprile detto n.° 12843-544, per l'invenzione « di » una tavola, nelle di cui rubriche si possono notare » a forza di puntali delle cifre o segni atti ad indi- » care la biancheria, i cibi, i grani, le legne, ecc. »

N.° 93. N.° 14760-763.

A *Ranieri Offenheim Antonio* in Vienna per un anno decorribile dal 25 marzo 1825, come dall' aulico dispaccio 24 aprile dettò n.° 12843-544, pel miglioramento « del suo apparato portatile onde rinchiudervi » il gas per l'illuminazione, e pel miglioramento pure » delle lampade. »

N.° 94. N.° 14760-763.

A *Perl Giacomo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 25 marzo 1825, come dall' aulico dispaccio 24 aprile detto n.° 12843-544, per la fabbricazione » di candele di sevo con uno stoppino immerso nella » cera e circondato da un altro immerso nello spirito, » per cui le suddette candele ardono più chiaramente » e più a lungo delle solite. »

N.° 95. N.° 15873-835.

A *Brown John* e *Smith Enrico Guglielmo* in Vienna per anni cinque decorribili dall' 11 aprile 1825, come

dall'aulico dispaccio 29 detto n.° 13463-578, pel miglioramento « dell'apparato atto a preparare il gas per » l'illuminazione. »

N.° 96. N.° 15873-835.

A *Gross Francesco Giuseppe* in Vienna per anni due decorribili dall' 11 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 29 detto n.° 13463-578, per l'invenzione « di fabbricare i così detti *lumi economici di cera e di sevo* » con gli stoppini di paglia o della così detta *carta* » *masticata*. »

N.° 97. N.° 16512-871.

A *Ferst Pietro* fabbricatore d'aceto in Wahring per anni cinque decorribili dal 10 febbrajo 1824, come dall' aulico dispaccio 7 maggio 1825 n.° 11928-511, per l'invenzione « di un apparecchio poco dispendioso » per fabbricare l' acquavite. »

N.° 98. N.° 17121-918.

A *Schmid Francesco* di Praga per anni cinque decorribili dal 26 novembre 1824, come dall'aulico dispaccio 18 maggio 1825 n.° 15686-687, pel miglioramento « dell'apparato di Doverch onde fabbricare l'alcool » di diversi gradi, il quale può essere adoperato nella » preparazione dei liquori. »

N.° 99. N.° 17122-919.

A *Becega Tomaso Carlo* in Vicenza per anni cinque decorribili dal 28 gennajo 1825, come dall' aulico dispaccio 18 maggio dettò n.° 15681-688, pel miglioramento consistente « nel fabbricare il rhum in un modo » diverso dal finora praticato. »

N.° 100. N.° 17126-920.

Ad *Urly Vincenzo* fabbricatore di birra a Tarnow in Galizia per anni cinque decorribili dal 29 dicembre 1824, come dall' aulico dispaccio 18 maggio 1825 n.° 15557-680, per l' invenzione « 1.° di fabbricare birra, spirito, » di vino ed aceto con un apparecchio a vapore; » 2.° di ottenere maggiore quantità di malto senza un » consumo più grande di combustibile; 3.° di condurre » lontano l' acqua in un modo facile tanto per distil- » larla quanto per servirsene in caso d' incendio. »

N.° 101. N.° 17128-922.

A *Fritz Giuseppe* fabbricatore di crivelli in Vienna per anni due decorribili dal 23 settembre 1824, come dall' aulico dispaccio 18 maggio 1825 n.° 15679-686, pel miglioramento « della macchina atta a purificare » il semolino. »

N.° 102. N.° 17127-921.

A *Wackerhagen Carlo* e *Wibel Federico* in Vienna dichiaratosi estinto il privilegio per anni cinque decorribili dal 21 settembre 1823, come dall' aulico dispaccio

19 maggio 1825 n.° 15774-693, pel miglioramento « del metodo di fabbricare gli orologi con un' apposita » macchina, e ciò per non aver essi soddisfatto al » pagamento delle tasse prescritte dalla legge. »

N.° 103. N.° 15948-839.

A *Reinscher Matteo* in Vienna per anni cinque decorribili dall' 8 gennajo 1825, come dall' aulico dispaccio 5 maggio detto n.° 14082-608, per l' invenzione « di una nuova macchina a vapore, la cui costruzione » è utilissima sopra le barche a vapore, ecc. »

N.° 104. N.° 16515-874.

A *Köhler Andrea Cristiano Federico* di Znichau in Sassonia: rinuncia del privilegio concessogli per anni cinque decorribili dal 20 luglio 1823, come dall' aulico dispaccio 16 maggio 1825 n.° 15326-674, per l' invenzione « di una macchina per misurare la forza della » lana di pecora, ecc. »

N.° 105. N.° 17257-927.

A *Ludwig Enrico* in Vienna: cessione fatta del privilegio per anni cinque decorribili dal 26 febbrajo 1824, come dall' aulico dispaccio 21 maggio 1825 n.° 16313-670, per l' invenzione « del così detto » *caffè di Carolina*. »

N.° 106. N.° 17659-950.

A *Probst Gaetano* in Vienna: dichiarato estinto il privilegio per anni cinque, come dall'aulico dispaccio 26 maggio 1825 n.° 16435-739, pel miglioramento « delle lanterne da carrozza, e ciò per non essersi » egli prestato al pagamento delle tasse prescritte dalla » legge. »

N.° 107. N.° 17920-966.

A *Salm-Reifferscheid* conte *Ugone* e *Reichenbach* dottor *Carlo*: rinunzia del privilegio per anni cinque decorribili dal 18 maggio 1823, come dall'aulico dispaccio 27 maggio 1825 n.° 16453-743, per un miglioramento » nella produzione del barite e dei sali di barite. »

N.° 108. N.° 17921-967.

A *Zenker Francesco* cuoco in Vienna per anni cinque decorribili dal 21 marzo 1824, come dall'aulico dispaccio 23 maggio 1825 n.° 16023-706, pel miglioramento « delle pentole da cuocere la carne, ecc. »

N.° 109. N.° 17919-965.

A *Schmid Gio. Federico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 25 maggio detto n.° 16380-730, pel miglioramento « di fabbricare qualunque specie di senape di

» Francia che assomiglia perfettamente in bontà ed
» apparenza a quella fabbricata a Parigi e Strasburgo. »

N.° 110. N.° 17950-970.

A *Tauzmohl Ferdinando* in Vienna: cessione fatta del privilegio per anni due decorribili dal 29 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio 25 maggio 1825 n.° 17482-726, pel ritrovamento « di una nuova pro-
» cedura onde fabbricare liquori, rosolj ed altre be-
» vande spiritose miste di zucchero. »

N.° 111. N.° 15947-838.

A *Girzik Pietro Antonio* e *Weiss Leopoldo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 18 aprile 1825, come dall'aulico dispaccio 29 aprile detto n.° 13464-579, pel miglioramento « di fabbricare dei cappelli di fel-
» tro, servendosi perciò di una materia ove non entra
» dello spirito. »

N.° 112. N.° 15947-838.

A *Kremp Enrico* cappellajo in Vienna per anni due decorribili dal 18 aprile 1825, come dall'aulico dispaccio 29 aprile detto n.° 13464-579, per l'invenzione « di fabbricare dei cappelli di felpa impenetra-
» bili all'acqua, che resistono alla pioggia più forte
» senza che il coperchio rientri, soffra o si rompa, ecc. »

N.° 113. N.° 15947-838.

A *Gay Francesco* in Milano per anni cinque decorribili dal 18 aprile 1825, come dall'aulico dispaccio 29 aprile detto n.° 13464-579, per l'invenzione « di » una specie particolare di cammini così detti *cam-* » *mini fumifugi.* »

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

Il presente volume, composto di fogli 20 $^3/_4$ di stampa, importa lire 3. 84 austriache, compresa la legatura alla rustica.

NB. L'indice delle materie si darà in fine d'anno.